Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 28 luglio 1953 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

REGIONE SICILIANA

LEGGI, DECRETI LEGISLATIVI E REGOLAMENTI PUBBLICATI NELLA "GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA,, NELL'ANNO 1952

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 gennaio 1952, n. 1.
Concessione di delegazione temporanea di potestà legislativa al Governo della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 1 del 5 gennaio* 1952)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' concessa al Governo della Regione, fino al 31 marzo 1952, la delegazione di potestà legislativa, a norma e nei limiti di cui alla legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4 e successive modifiche.

I decreti devono essere ratificati, a pena di decandenza, entro sei mesi dalla loro pubblicazione.

I decreti non ratificati cessano di avere vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso di mancata ratifica.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 gennaio 1952

RESTIVO

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 24 gennaio 1952, n. 1.
Partecipazione della Regione alla Fondazione « Luigi Sturzo », con sede in Roma.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 8 del 9 febbraio* 1952)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge 3 gennaio 1952, n. 1, e quelle ivi richiamate;
Considerato che appare opportuno provvedere con urgenza all'adozione di un provvedimento che sia un atto di omaggio alla figura di Luigi Sturzo ed ad un tempo un apporto allo sviluppo degli studi nel campo delle discipline morali e sociologiche per i loro riflessi sulla cultura nell'ambito della Regione siciliana;
Di concerto con l'Assessore per le finanze;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale in data 7 e 19 gennaio 1952;
Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per la finanza e patrimonio;

Decreta:

Art. 1.

Il Governo della Regione è autorizzato a partecipare alla fondazione dell'Ente morale « Istituto Luigi Sturzo » per gli studi nel campo culturale delle discipline morali con particolare riguardo alla sociologia e con sede in Roma, mediante conferimento, una tantum, della somma di lire 30 milioni.

Art. 2.

Il pagamento di detta somma sarà disposto dalla Presidenza della Regione.

Art. 3.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad introdurre, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per

l'attuazione del presente decreto legislativo, prelevando l'importo dalla disponibilità del capitolo 281 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1951-52.

Art. 4.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4 in relazione alla legge regionale 3 gennaio 1952, n. 1.

Art. 5.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 24 gennaio 1952

RESTIVO

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 6 febbraio 1952, *registro n.* 1, *foglio n.* 37.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 24 gennaio 1952, n. 2.

Concessione di un contributo a favore della Mostra delle opere di Antonello da Messina.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 8 *del* 9 *febbraio* 1952)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 3 gennaio 1952, n. 1, e quelle ivi richiamate;

Considerata la necessità di provvedere con urgenza alla concessione di un contributo a favore della Mostra delle opere di Antonello di Messina;

Di concerto con l'Assessore per le finanze;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale in data 6 novembre 1951, 7 e 19 gennaio 1952;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per la finanza e patrimonio;

Decreta:

Art. 1.

La Mostra di Antonello e del '400 Siciliano, promossa dalla Città di Messina, ha luogo sotto gli auspici della Regione siciliana.

Art. 2.

Per la realizzazione della Mostra è concesso un contributo straordinario di lire 30 milioni da prelevarsi dal capitolo 281 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziaro in corso.

Art. 3.

La somma stanziata è posta a disposizione del Comitato esecutivo organizzatore della Mostra.

Il rendiconto sarà presentato all'Assessore per le finanze.

Art. 4.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto legislativo.

Art. 5.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, in relazione alla legge regionale 3 gennaio 1952, n. 1.

Art. 6.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 24 gennaio 1952

RESTIVO

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 8 febbraio 1952, *registro n.* 1, *foglio n.* 40.

DECRETO PRESIDENZIALE 26 ottobre 1951, n. 187-A.

Modifica degli articoli 2, 8 e 14 dello statuto di Facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 8 *del* 9 *febbraio* 1952)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 33 istitutiva della Facoltà di economia e commercio della Università di Messina;

Visto il testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1950, n. 90-A, concernente l'approvazione dello statuto della Facoltà di economia e commercio della Università di Messina;

Viste le deliberazioni in data 20 novembre 1950 e 24 gennaio 1951 del Consiglio della Facoltà di economia e commercio della Università di Messina con le quali si propone la modifica dell'art. 8 e degli articoli 2 e 14 dello statuto di cui sopra al fine di elevare da 5 a 6 il numero dei posti di ruolo degli assistenti e nell'interesse degli studi;

Viste le conformi deliberazioni del Senato accademico dell'Università degli studi di Messina, nonchè del Consiglio di amministrazione della stessa, rispettivamente in data 11 dicembre 1950, 3 febbraio 1951 e in data 5 febbraio 1951;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare dette modifiche;

Su proposta dell'Assessore per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la modifica dell'art. 8 dello statuto della Facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina il cui testo risulta il seguente:

« Alla Facoltà vengono assegnati n. 6 posti di assistenti di ruolo (compresi gli eventuali lettori per le lingue) che verranno attribuiti agli insegnamenti prescelti di volta in volta dal Consiglio della Facoltà. Ai detti posti, nelle more del concorso, si può provvedere mediante assistenti provvisori con retribuzione pari a quella degli assistenti di ruolo ».

Art. 2.

Sono approvate le modifiche agli articoli 2 e 14 dello Statuto di cui all'art. 1 del presente decreto, i cui testi per la parte che concerne gli insegnamenti complementari, risultano i seguenti:

« Art. 2 ».

(*Omissis*)

« Sono complementari i seguenti:

1) Diritto della navigazione o diritto processuale civile;
2) Diritto industriale o legislazione bancaria;
3) Diritto amministrativo o diritto internazionale;
4) Storia delle esplorazioni geografiche ».

(*Omissis*)

« Art. 14 ».

(*Omissis*)

« Elenco degli insegnamenti complementari:

Diritto della navigazione o diritto processuale civile;
Diritto industriale o legislazione bancaria;

Diritto amministrativo o diritto internazionale:
Storia delle esplorazioni geografiche ».

(*Omissis*)

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 26 ottobre 1951

RESTIVO

CASTIGLIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 8 febbraio 1952, registro n. 1, foglio n. 39.

DECRETO PRESIDENZIALE 20 maggio 1951, n. **198-A.**
Prelevazione di L. 29.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 11 del 23 febbraio 1952*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Vista la legge regionale 10 gennaio 1951, n. 4;
Visto il decreto interassessoriale n. 50966 del 1° agosto 1950, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1951, registro n. 1, foglio n. 96;
Considerato che nel fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 276 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario in corso esiste la necessaria disponibilità;
Visto il decreto interassessoriale n. 50967 del 1° agosto 1950, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1950, registro n. 1, foglio n. 109;
Sulla proposta dell'Assessore per le finanze;
Sentita la Giunta regionale;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 276 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1950-51, è autorizzata la prelevazione di L. 29.500.000 (ventinovemilionicinquecentomila) che si inscrive quanto a L. 10.000.000 (diecimilioni) al capitolo n. 554 « Spese straordinarie ad integrazione di quelle a cui provvede direttamente lo Stato, per l'assistenza alle popolazioni, ecc. », quanto a L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) al capitolo n. 556 « Contributi e sussidi destinati a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso ed a favorire scopi di culto, ecc. », quanto a L. 2.000.000 (duemilioni) al capitolo n. 715 « Spese, concorsi e contributi per partecipazione a fiere, mostre e mercati, spese per l'organizzazione di concorsi e premi relativi » e quanto a L. 15.000.000 (quindicimilioni) al capitolo n. 719 « Spese per lavori di carattere straordinario e di interesse pubblico ecc. ».

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la sua convalidazione.

L'Assessore proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 20 maggio 1951

RESTIVO

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 16 giugno 1951, registro n. 1, foglio n. 61.

DECRETO PRESIDENZIALE 12 gennaio 1952, n. **28-A.**
Prelevazione di L. 10.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 11 del 23 febbraio 1952*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Vista la legge regionale 31 dicembre 1951, n. 47;
Vista la legge regionale 5 marzo 1951, n. 23;
Considerata la necessità di aumentare lo stanziamento del capitolo n. 157 della somma di lire diecimilioni necessaria per provvedere alla liquidazione delle spese indicate nella denominazione del capitolo medesimo;
Considerato che nel fondo riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 279 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario in corso esiste la necessaria disponibilità;
Sulla proposta dell'Assessore per le finanze;
Sentita la Giunta regionale;

Decreta

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 279 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1951-52, è autorizzata la prelevazione di L. 10.000.000 che si inscrive al capitolo n. 157 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio 1951-52.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la sua convalidazione.

L'Assessore proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 12 gennaio 1952

RESTIVO

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 2 febbraio 1952, registro n. 1, foglio n. 36.

DECRETO PRESIDENZIALE 2 gennaio 1952, n. **29-A.**
Prelevazione di L. 150.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per provvedere alla costruzione di case a tipo popolare.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 11 del 23 febbraio 1952*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Vista la legge regionale 31 dicembre 1951, n. 47;
Considerata la necessità di far luogo allo stanziamento della somma di lire centocinquantamilioni per provvedere sia alla costruzione di case a tipo popolare in rapporto a spostamento di nuclei abitati da sgombrare per necessità di pubblico interesse, sia per costruire, riparare e riattare abitazioni ed opere connesse particolarmente colpite da eventi atmosferici;
Considerato che nel fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 279 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario in corso esiste la necessaria disponibilità;
Sulla proposta dell'Assessore per le finanze;
Sentita la Giunta regionale;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 279 dello stato di previsione della spesa del bilan-

cio della Regione per l'anno finanziario 1951-52, è autorizzata la prelevazione di L. 150.000.000 che si inscrive al capitolo di nuova istituzione n. 653-*bis* « Spese per provvedere alla costruzione di case a tipo popolare in rapporto a spostamento di nuclei abitati da sgombrare per necessità di pubblico interesse, ed alla costruzione, alla riparazione ed al riattamento di abitazioni ed opere connesse, particolarmente colpite da eventi atmosferici ».

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la sua convalidazione.

L'Assessore proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 2 gennaio 1952

RESTIVO

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 2 febbraio 1952, *registro n.* 1, *foglio n.* 35.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 5 febbraio 1952, n. 3.

Acquisto della casa natale di Luigi Pirandello.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 12 *del* 28 *febbraio* 1952)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 3 gennaio 1952, n. 1, e quelle ivi richiamate;

Considerata la necessità e l'urgenza di autorizzare la spesa di lire 2.000.000 per l'acquisto della casa natale di Luigi Pirandello;

Su proposta dell'Assessore per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale in data 29 agosto 1951 e 7 gennaio 1952;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 2.000.000 per provvedere all'acqusito della casa natale di Luigi Pirandello in Agrigento.

Art. 2.

Alla spesa prevista dall'articolo precedente si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 281 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto legislativo.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, e successive modifiche, in relazione alla legge regionale 3 gennaio 1952, n. 1.

Art. 4.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 febbraio 1952

RESTIVO

CASTIGLIA — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 18 *febbraio* 1952, *registro n.* 1, *foglio n.* 43.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 26 febbraio 1952, n. 4.

Modifica dei limiti massimi della tassa comunale di escavazione sulla pietra pomice nell'isola di Lipari.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 15 *dell'8 marzo* 1952)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 3 gennaio 1952, n. 1, e quelle ivi richiamate;

Considerata la necessità e l'urgenza di apportare modificazioni ai limiti massimi della tassa comunale di escavazione sulla pietra pomice nell'isola di Lipari;

Su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio, di concerto con quello per le finanze;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale in data 16 ottobre 1951, 19 gennaio e 12 febbraio 1952;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

La tassa di escavazione di cui all'art. 1 della legge 5 gennaio 1908, n. 10, che il comune di Lipari ha facoltà di riscuotere sulla pietra pomice che si estrae dalle cave situate in quell'Isola, non potrà eccedere:

a) L. 180 al quintale per la pomice e i bastardoni;
b) L. 80 al quintale per il pezzame e lapillo;
c) L. 50 al quintale per la pomice macinata;
d) L. 50 al quintale per l'alessandrina.

Art. 2.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, in relazione alla legge regionale 3 gennaio 1952, n. 1.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 febbraio 1952

RESTIVO

BIANCO — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 7 marzo 1952, *registro n.* 1, *foglio n.* 47.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 6 marzo 1952, n. 5.

Autorizzazione all'acquisto degli immobili di proprietà della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 17 *del* 22 *marzo* 1952)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 3 gennaio 1952, n. 1, e quelle ivi richiamate;

Ravvisata l'urgente necessità di disporre l'acquisto degli immobili di proprietà della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria;

Su proposta dell'Assessore per le finanze;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 26 gennaio 1952;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per la finanza e il patrimonio;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione del demanio della Regione è autorizzata ad acquistare gli immobili, situati in Messina, di proprietà della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria.

Art. 2.

Per l'acquisto di cui all'art. 1 è autorizzata una spesa non superiore a L. 53.000.000 (cinquantatremilioni) alla quale si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del cap. 583 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1951-52.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nel termine e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, in relazione alla legge regionale 3 gennaio 1952, n. 1.

Art. 4.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 marzo 1952

RESTIVO

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 20 marzo 1952, registro n. 1, foglio n. 48.

LEGGE 21 marzo 1952, n. 2.

Ratifica del decreto legislativo presidenziale 18 settembre 1951, n. 28, concernente: « Concessione di contributi per incrementare la costruzione di edifici destinati ad asili infantili ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 19 *del* 1° *aprile* 1952)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 18 settembre 1951, n. 28, concernente: « Concessione di contributi per incrementare la costruzione di edifici destinati ad asili infantili ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 marzo 1952

RESTIVO

ALESSI — LA LOGGIA

LEGGE 21 marzo 1952, n. 3.

Ratifica del decreto legislativo presidenziale 18 settembre 1951, n. 27, concernente: « Organico provvisorio dell'Assessorato per gli enti locali ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 19 *del* 1° *aprile* 1952)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 18 settembre 1951, n. 27, concernente: « Organico provvisorio dell'Assessorato per gli enti locali ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 marzo 1952

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 21 marzo 1952, n. 4.

Ratifica del decreto legislativo presidenziale 19 aprile 1951, n. 13, concernente: « Istituzione nel comune di Enna di una scuola d'arte per la lavorazione del legno e del ferro ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 19 *del* 1° *aprile* 1952)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 19 aprile 1951, n. 13, concernente: « Istituzione nel comune di Enna di una scuola d'arte per la lavorazione del legno e del ferro ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 marzo 1952

RESTIVO

CASTIGLIA — LA LOGGIA

LEGGE 21 marzo 1952, n. 5.

Ratifica del decreto legislativo presidenziale 10 aprile 1951, n. 15, concernente: « Norme sui vivai forestali ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 19 *del* 1° *aprile* 1952)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo presideziale 10 aprile 1951, n. 15, concernente norme sui vivai forestali, con le seguenti aggiunte e modificazioni

L'art. 1 è modificato come segue:

« I vivai forestali, nel territorio della Regione siciliana, in quanto attinenti alla sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e relativo regolamento di cui al regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, o in quanto attinenti allo ampliamento del demanio forestale, sono dichiarati opere di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili ».

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« Nel calcolo del prezzo di acquisto o delle indennità di espropriazione non sarà tenuto conto delle costruzioni, piantagioni o migliorie in precedenza eseguite dall'Amministrazione forestale, nonchè della quota parte di aumento del valore del fondo dovuto a contributi o sussidi dello Stato o della Regione, e sino alla concorrenza dell'ammontare del contributo o sussidio ».

L'art. 4 è modificato come segue:

« L'onere relativo all'acquisto od esproprio di cui agli articoli precedenti, graverà sul capitolo 608 della parte straor-

dinaria del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1950-51, rubrica Assessorato agricoltura e foreste ».

L'art. 5 è soppresso.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 marzo 1952

RESTIVO

GERMANÀ — LA LOGGIA

LEGGE 22 marzo 1952, n. 6.
Trattamento tributario degli organi della Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 19 *del* 1° *aprile* 1952)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa e diritto in genere, di spettanza della Regione, stabiliti da leggi generali o speciali, la Regione siciliana e gli organi ed amministrazioni da essa dipendenti fruiscono dello stesso trattamento stabilito per le Amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 25 maggio 1947.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 marzo 1952

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 22 marzo 1952, n. 7.
Ratifica del decreto legislativo presidenziale 12 aprile 1951, n. 18, concernente: « Norme integrative per l'attuazione dei ruoli transitori del personale dell'Amministrazione centrale della Regione ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 19 *del* 1° *aprile* 1952)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 12 aprile 1951, n. 18, concernente: « Norme integrative per l'attuazione dei ruoli transitori del personale dell'Amministrazione centrale della Regione ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 marzo 1952

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 22 marzo 1952, n. 8.
Ratifica del decreto legislativo presidenziale 30 giugno 1950, n. 29, concernente: « Concessione di una pensione straordinaria alla vedova del deputato regionale Salvatore Scifo ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 19 *del* 1° *aprile* 1952)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 30 giugno 1950, n. 29, concernente: « Concessione di una pensione straordinaria alla vedova del deputato regionale Salvatore Scifo ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 marzo 1952

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 22 marzo 1952, n. 9.
Ratifica del decreto legislativo presidenziale 21 dicembre 1949, n. 38, concernente: « Concessione di contributi straordinari intesi ad assicurare la continuità di lavoro nelle miniere asfaltiche del Ragusano ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 19 *del* 1° *aprile* 1952)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 21 dicemmre 1949, n. 38, concernente: « Concessione di contributi straordinari intesi ad assicurare la continuità di lavoro nelle miniere asfaltiche del Ragusano ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 marzo 1952

RESTIVO

BIANCO — LA LOGGIA

LEGGE 22 marzo 1952, n. 10.
Ratifica del decreto legislativo presidenziale 18 settembre 1951, n. 30, concernente: « Riconoscimento della posizione di impiegati dell'Amministrazione regionale a personale distaccato da altre pubbliche amministrazioni ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 19 *del* 1° *aprile* 1952)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 18 settembre 1951, n. 30, concernente: « Riconoscimento della posizione di impiegati dell'Amministrazione regionale a personale distaccato da altre pubbliche amministrazioni.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 marzo 1952

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 5 aprile 1952, n. 11.

Composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali della Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 20 *del* 5 *aprile* 1952)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Le disposizioni del testo unico sulla composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 5 aprile 1951, n. 203, si applicano nel territorio della Regione siciliana, con le modificazioni ed aggiunte di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Il testo dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio comunale è composto:

di 80 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 500 mila abitanti;

di 60 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 250 mila abitanti;

di 50 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti;

di 40 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti; o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi delle attuali provincie;

di 32 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti;

di 30 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti;

di 20 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 3 mila abitanti;

di 15 membri negli altri Comuni;

e di tutti gli eleggibili, quando il loro numero non raggiunga quello fissato.

La popolazione è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento.

Art. 3.

Il testo del primo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

« La Giunta municipale si compone del sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori non superiore a:

12 effettivi e tre supplenti nei Comuni cui sono assegnati 80 consiglieri;

8 effettivi e tre supplenti nei Comuni cui sono assegnati 60 consiglieri;

6 effettivi nei Comuni cui sono assegnati 40 o 50 consiglieri,

4 effettivi nei Comuni cui sono assegnati 20, 30 o 32 consiglieri;

e 2 effettivi negli altri ».

Art. 4.

Il testo del primo periodo del primo comma dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

« La Giunta municipale è eletta dal Consiglio comunale, nel suo seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti ».

Art. 5.

Il testo degli ultimi due commi dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

« Il Prefetto, con decreto motivato, annulla le elezioni del sindaco e degli assessori, quando gli eletti si trovino in uno dei casi di ineleggibilità previste dalla legge.

Contro il decreto del Prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Consiglio comunale o gli eletti possono ricorrere alla Giunta regionale, la quale provvede con decreto del Presidente della Regione, previo parere del Consiglio di giustizia amministrativa ».

Art. 6.

Il testo dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

« Non può essere eletto sindaco:

chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità a consigliere comunale previsti dalla legge;

chi non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo avere reso il conto;

il ministro di un culto;

chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'Amministrazione del Comune il posto di segretario comunale, di appaltatori di lavori o di servizi comunali, di esattore, collettore o tesoriere comunale, o in qualunque modo di fidejussore;

chi fu condannato per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione e chi fu condannato per contravvenzione commessa nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, salvo che sia intervenuta riabilitazione ».

Art. 7.

Dopo l'art. 6 è aggiunto il seguente art. 6-*bis*:

« Non può essere eletto assessore comunale chi si trova in una delle condizioni previste nell'articolo precedente ».

Art. 8.

Il testo del secondo comma, lettera *b*) dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

« *b*) quando il Consiglio comunale abbia perduto la metà dei propri membri e questi non siano stati sostituiti ai sensi dell'art. 73 ».

Art. 9.

Il testo dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

« La qualità di consigliere, di assessore o di sindaco si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge ».

Art. 10.

Il testo del primo comma dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

« L'elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione sino a 15 mila abitanti si effettua col sistema maggioritario a scrutinio di lista con voto limitato ».

Art. 11.

L'art. 12 è sostituito dal seguente:

« Nei Comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti e sino a 50 mila abitanti l'elezione dei consiglieri comunali è fatta a scrutinio di lista.

Alla lista che, allo scrutinio, risulterà aver riportato il maggior numero di voti validi sono attribuiti tre quarti dei seggi assegnati al Comune. Gli altri seggi sono attribuiti alla lista che, allo scrutinio, risulterà aver riportato, dopo la prima, il maggior numero di voti. Qualora la lista immediatamente successiva alla seconda risulterà avere conseguito almeno il 12 per cento di tutti i voti validi, l'attribuzione dei seggi assegnati alla minoranza avverrà ripartendoli con il metodo della proporzionale fra la seconda e la terza lista.

Nel caso in cui la prima lista riporterà un numero di voti superiori ai tre quarti del totale dei voti validi, si procederà all'attribuzione dei seggi assegnati al Comune col metodo del riparto proporzionale, col sistema previsto all'articolo 66-*ter*, fra le tre liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi.

Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere; ogni ripartizione per frazione è esclusa ».

Art. 12.

Dopo l'art. 12 è aggiunto il seguente art. 12-*bis*:

« Nei Comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti o che siano capoluoghi delle attuali provincie, l'elezione è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale, come l'art. 66-*ter*.

Gli elettori di un Comune concorrono egualmente all'elezione di ogni consigliere; ogni ripartizione per frazione è esclusa ».

Art. 13.

Il testo del primo comma dell'art. 14 è sostituito dal seguente:

« Sono eleggibili a consiglieri comunali gli iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Regione, purchè sappiano leggere e scrivere ».

Art. 14.

Il testo del numero 2) dell'art. 15 è sostituito dal seguente:

« 2) i funzionari ed impiegati di uffici statali o regionali, che esercitano la vigilanza o la tutela sul Comune ».

Dopo il numero 7) è aggiunto il seguente numero 7-*bis*):

« 7-*bis*) coloro che sono stati condannati per delitto non colposo, a meno che non sia intervenuta in loro favore sentenza di riabilitazione in data anteriore a quella della convocazione dei comizi elettorali, o sia stata disposta dal giudice la sospensione condizionale della pena e la non iscrizione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ».

Art. 15.

Il testo dell'art. 16 è sostituito dal seguente:

« Non possono contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio comunale gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, i coniugi, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato ».

Art. 16.

Nel testo dell'art. 17 le parole: « nella provincia » sono sostituite con le parole: « nel territorio delle attuali provincie ».

Art. 17.

Il testo del secondo e quarto comma dell'art. 20 è sostituito dal seguente:

« Il Presidente è designato dal Primo presidente della Corte d'appello fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa, e, occorrendo, fra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i giudici conciliatori e vice conciliatori, i vice pretori, gli avvocati, i procuratori, gli ingegneri, i geometri, i dottori commercialisti, i ragionieri, i sanitari ed i farmacisti regolarmente iscritti nei relativi albi, gli impiegati civili dello Stato e della Regione, esclusi quelli dipendenti dalla Presidenza della Regione, dagli Assessorati, dall'Assemblea regionale, nonchè dai Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti, i quali tutti abbiano la residenza nel distretto ».

« Presso la cancelleria di ciascuna Corte di appello è tenuto al corrente l'elenco delle persone idonee all'ufficio di presidenza di seggi elettorali a norma dell'art. 26, comma secondo, della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 ».

Art. 18.

Il testo del numero 3 dell'art. 22 è sostituito dal seguente:

« 3) impiegati dello Stato, della Regione o degli Enti locali ».

Art. 19.

Il testo degli ultimi due commi dell'art. 26 è sostituito dal seguente:

« Le schede sono di tipo unico e di identico colore, sono fornite a cura dell'Assessorato regionale degli enti locali con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle annesse tabelle *a*) e *b*) vistate dall'Assessore per gli enti locali. Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

I bolli e le urne, conformi ai tipi prescritti per le elezioni regionali, sono forniti a cura dell'Assessorato degli enti locali ».

Art. 20.

L'intestazione della Sezione II del capo IV del titolo II del citato testo unico è sostituita dalla seguente:

« Sezione II La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione sino a 15 mila abitanti ».

Art. 21.

Il testo dell'art. 27 è sostituito dal seguente:

« Le candidature, raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non superiore ai quattro quinti del numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà, devono essere presentate, per ciascun Comune, da almeno 100 elettori nei Comuni con più di 10 mila abitanti, 50 nei Comuni con più di 5 mila abitanti, 30 nei Comuni con più di 2 mila abitanti e 20 nei minori.

Il numero dei presentatori non può superare il doppio delle cifre indicate nel precedente comma.

La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento.

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune, e la loro firma è autenticata dal sindaco o dal pretore o dal giudice conciliatore o da un notaio o dal segretario comunale. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegarsi alla lista.

L'attestazione dell'iscrizione dei presentatori o dei candidati nelle liste elettorali può essere fatta cumulativamente e risultare da un unico atto. Può essere fatta altresì cumulativamente in unico atto l'autenticazione delle firme prescritte dal comma precedente.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, paternità e luogo di nascita.

Nessuno può essere candidato in più di una lista nello stesso Comune, nè può presentarsi come candidato, in più di un Comune, qualora le elezioni siano state indette o si svolgano nello stesso periodo di tempo. Chi è stato già eletto in un Comune, non può persentarsi come candidato in altri Comuni.

Con la lista devesi anche presentare:

1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;

2) la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata dal sindaco o dal pretore o dal giudice conciliatore o da un notaio o dal segretario comunale;

3) l'indicazione di due delegati i quali abbiano la facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e di compiere gli altri atti previsti dalla legge; le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata dal sindaco.

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente l'elezione.

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale competente ».

Art. 22.

Il testo dell'art. 28 è sostituito dal seguente:

« La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello della presentazione di ciascuna lista e non oltre quello successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste:

a) verifica se esse siano state presentate in termine e risultino sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo siano;

b) elimina i nomi dei candidati per i quali manchi la dichiarazione di accettazione di cui al nono comma, numero 2, dell'articolo precedente;

c) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza o notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici, nonchè quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici, che non siano depositati da persona munita di mandato da parte di uno o più rappresentanti del partito o del gruppo, mediante firma autenticata, assegnando un termine di non oltre 48 ore per la presentazione del nuovo contrassegno o della detta autorizzazione;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

e) ricusa le liste che contengano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengano

un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nomi.

Della deliberazione della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve essere immediatamente depositato presso la segreteria del Comune.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La Commissione torna a riunirsi tre giorni dopo per udire i delegati delle liste contestate o modificate, che ne facciano istanza anche verbale, e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

Contro le decisioni della Commissione è ammesso il ricorso, ~~anche di merito, al Consiglio di giustizia amministrativa~~ dopo la proclamazione degli eletti, ma non oltre un mese dalla stessa ».

Art. 23.

Al testo dell'art. 29 è aggiunto il seguente comma:

« Qualora l'elezione non possa aver luogo per mancata presentazione di liste si provvede a norma dell'art. 67-*bis*, secondo comma, ripetendo gli adempimenti prescritti dagli articoli 18 e seguenti ».

Art. 24.

L'intestazione della Sezione III del capo IV del titolo II del citato testo unico è sostituita dalla seguente:

« Sezione III La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti e fino a 50 mila abitanti ».

Art. 25.

Il testo dell'art. 30 è sostituito dal seguente:

« La lista dei candidati per ogni Comune deve essere presentata da almeno 200 elettori nei Comuni con più di 40 mila abitanti, e da almeno 100 negli altri.

Il numero dei presentatori non può superare il doppio delle cifre previste dal comma precedente.

Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere, nè inferiore ai tre quarti.

Per quant'altro riguarda la presentazione delle candidature e delle liste si applicano le disposizioni del precedente art. 27 ».

Art. 26.

L'art. 31 del testo unico citato è soppresso.

Art. 27.

Il testo dell'art. 32 è sostituito dal seguente:

« La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello della presentazione di ciascuna lista e non oltre quello successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, provvede agli adempimenti previsti dall'art. 28.

Sono applicabili le disposizioni degli ultimi quattro commi dell'art. 28 ».

Art. 28.

Il testo dell'art. 33 è sostituito dal seguente:

« Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al sindaco per la preparazione del manifesto, di cui all'art. 29, recante le liste dei candidati, per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente alle elezioni.

Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine di presentazione ».

Art. 29.

Dopo l'art. 34 è aggiunta la seguente Sezione:

« Sezione IV La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, o capoluoghi delle attuali provincie ».

Art. 30.

E' aggiunto il seguente art. 34-*bis*:

« Le liste dei candidati per ogni Comune devono essere presentate da almeno 500 elettori nei Comuni con più di 500 mila abitanti, da almeno 300 nei Comuni con più di 100 abitanti, da almeno 200 nei Comuni con più di 50 mila abitanti.

Il numero dei presentatori non può superare il doppio delle cifre indicate nel precedente comma.

La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento.

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma è autenticata da un notaio, o dal segretario comunale. o dal pretore, o dal giudice conciliatore. Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 27.

Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere, nè inferiore ad un quinto.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, ~~paternità o luogo di nascita e la relativa elencazione deve~~ recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Per quant'altro riguarda la presentazione delle candidature e delle liste si applicano le disposizioni del precedente art. 27.

Si applicano altresì le norme degli articoli 32, 33 e 34 ».

Art. 31.

Dopo l'art. 34-*bis* è aggiunta la seguente Sezione: « Sezione V Disposizioni comuni alle Sezioni III e IV ».

Art. 32.

E' aggiunto il seguente art. 34-*ter*:

« Nessuno può essere candidato in più di una lista dello stesso Comune nè può presentarsi come candidato in più di due Comuni di popolazione superiore ai 15 mila abitanti o in due Comuni di cui uno di popolazione inferiore a tale cifra, qualora in tali Comuni le elezioni siano state indette o si svolgano nello stesso periodo di tempo.

Chi è stato eletto in un Comune, non può presentarsi come candidato in altri Comuni.

Art. 33.

Il primo comma dell'art. 42 è sostituito con il seguente:

« L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certificato elettorale dal quale il presidente stacca il tagliando di cui all'art. 19 per conservarlo in apposito plico, e, dopo aver ricevuto dal presidente la scheda estratta dalla prima urna, o dalla scatola di cui all'articolo 41, quarto comma ed una matita copiativa, si reca nella cabina unicamente per compilare e piegare la scheda e poi la presenta, già piegata e chiusa, al presidente, il quale la depone nella seconda urna, o in una delle urne, se entrambe sono destinate a ricevere le schede dopo l'espressione del voto ».

Art. 34.

L'intestazione della Sezione II del capo V del titolo II del citato testo unico è sostituita dalla seguente:

« Sezione II Disposizioni particolari per la votazione nei Comuni con popolazione sino a 15 mila abitanti ».

Art. 35.

Il testo dell'art. 47 è sostituito dal seguente:

« Ciascun elettore ha diritto di votare soltanto per una lista.

Il voto di lista si esprime tracciando sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta, o sul rettangolo che lo contiene, un segno con la matita copiativa.

L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per i candidati della lista da lui votata.

Il numero delle preferenze non può essere maggiore di tre per i Comuni il cui numero dei consiglieri da eleggere è di trenta e di due per gli altri Comuni.

Sono applicabili le disposizioni contenute nel successivo art. 48. in quanto compatibili ».

Art. 36.

L'intestazione della Sezione III del capo V del titolo II del citato testo unico è sostituita dalla seguente:

« Sezione III Disposizioni particolari per la votazione nei Comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti e fino a 50 mila abitanti ».

Art. 37.

Il testo del terzo comma dell'art. 48 è sostituito dal seguente:

« Il numero delle preferenze non può essere maggiore di tre ».

Art. 38.

Dopo l'art. 49 è aggiunta la seguente Sezione:

« Sezione IV Disposizioni particolari per la votazione nei Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti o capoluoghi delle attuali provincie ».

Art. 39.

E' aggiunto il seguente art. 49-*bis*:

« Le norme di cui agli articoli 48 e 49 si applicano anche per la votazione nei Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti o capoluoghi delle attuali provincie.

Il numero delle preferenze non può essere maggiore di 3, 4, 5 o 6, rispettivamente per i Comuni in cui il numero di consiglieri da eleggere è di 40, 50, 60 o 80 ».

Art. 40.

Il testo dell'art. 50 è sostituito dal seguente:

« Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, si intendono eletti i candidati compresi nella lista purchè essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune ».

« La elezione è nulla:

1) se il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma precedente;

2) se la lista non abbia riportato il numero minimo dei voti validi prescritto dal comma precedente;

3) se la metà dei seggi assegnati al Comune rimanga vacante.

Nei casi previsti dal comma precedente si provvede a norma del secondo comma dell'art. 67-*bis* ripetendosi però tutti gli adempimenti prescritti dagli articoli 18 e seguenti ».

Art. 41.

L'intestazione della Sezione II del capo VI del titolo II del citato testo unico è sostituita dalla seguente:

« Sezione II Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei Comuni con popolazione sino a 15 mila abitanti ».

Art. 42.

Il testo dell'art. 55 è sostituito dal seguente:

« Sono nulle le schede:

1) che non siano quelle prescritte dall'art. 26 o non portino il bollo e le firme richiesti dall'art. 41;

2) quando presentino qualsiasi segno che debba ritenersi apposto artificiosamente per far riconoscere il votante;

3) quando non esprimano il voto per alcuna delle liste o lo esprimano per più di una lista o non offrano la possibilità di identificare la lista prescelta nemmeno con la indicazione di alcuno dei candidati ».

Art. 43.

Il testo dell'art. 56 è sostituito dal seguente:

« Tutti i candidati compresi nella lista che ha riportato il maggior numero di voti si intendono eletti.

Il resto dei seggi assegnati al Comune è attribuito alla lista che ha riportato, dopo la prima, il maggior numero di voti, e qualora più liste, dopo la prima, ottengano lo stesso più alto numero di voti, si procede alla ripartizione dei seggi residui fra le medesime in parti uguali; l'eventuale seggio dispari è attribuito per sorteggio.

Fra i candidati della lista o delle liste di cui al comma precedente si intendono eletti quelli che hanno riportato il maggior numero di preferenze, e, a parità di preferenze, i più anziani.

Ove la più alta cifra elettorale sia stata raggiunta da più liste rendendo impossibile la determinazione della lista cui vanno attribuiti i quattro quinti dei seggi da coprire, l'elezione è nulla e la votazione si ripete a norma del secondo comma dell'art. 67-*bis* ».

Art. 44.

L'intestazione della Sezione III del capo VI del titolo II del citato testo unico è sostituita dalla seguente:

« Sezione III Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei Comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti e sino a 50 mila abitanti ».

Art. 45.

Il testo dell'art. 63 è sostituito dal seguente:

« Il presidente dell'Ufficio centrale, la mattina del martedì successivo alla votazione, riunisce l'ufficio e riassume i voti delle varie sezioni senza poterne modificare i risultati.

Indi determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del Comune.

La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione del numero dei consiglieri spettanti alle liste che ne hanno diritto. Tale assegnazione si fa nel modo seguente:

1) alla lista che ha raggiunto la cifra elettorale più alta, salva l'ipotesi prevista al penultimo comma dell'articolo 12, sono attribuiti i tre quarti dei seggi da coprire;

2) i seggi rimanenti sono attribuiti alla lista di minoranza o ripartiti fra le liste di minoranza che ne abbiano diritto, ai sensi dell'art. 12. La ripartizione avviene col sistema previsto al successivo art. 66-*ter*.

Stabilito il numero dei consiglieri assegnato alle suddette liste, l'Ufficio centrale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste, a seconda delle rispettive cifre individuali ».

Art. 46.

Il testo dell'art. 64 è sostituito dal seguente:

« Ove la più alta cifra elettorale sia stata raggiunta da due liste, rendendo impossibile la determinazione della lista cui vanno attribuiti i tre quarti dei seggi da coprire, si procede al riparto proporzionale di tutti i seggi assegnati al Comune fra le due suddette liste, in base alle cifre elettorali, da esse conseguite e secondo le norme stabilite all'art. 66-*ter*.

Se la lista immediatamente successiva alle prime due ha riportato un numero di voti non inferiore al 12 per cento di tutti i voti validi, anche tale lista viene ammessa al riparto proporzionale.

Quando la più alta cifra elettorale sia stata raggiunta da più di due liste, l'attribuzione dei seggi si fa, con il riparto proporzionale, soltanto fra le dette liste ».

Art. 47.

Il testo dell'art. 65 è sostituito dal seguente:

« Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio centrale, proclama eletti, fino alla concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui all'ultimo comma dell'art. 63, hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifra, i più anziani di età, dopo aver interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità da parte degli eletti e salve le decisioni del Consiglio comunale a norma dell'art. 67 ».

Art. 48.

Dopo l'art. 66 del testo unico citato, è aggiunta la seguente Sezione:

« Sezione IV Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti o capoluoghi delle attuali provincie.

Art. 49.

E' aggiunto il seguente art. 66-*bis*:

« Per le operazioni di scrutinio e proclamazione nei Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti o capoluoghi delle attuali provincie si applicano le disposizioni degli articoli 59, 60, 61, 62 e 66 e quanto previsto negli articoli seguenti ».

Art. 50.

E' aggiunto il seguente art. 66-*ter*:

« Il presidente dell'Ufficio centrale, la mattina del martedì successivo alla votazione, riunisce l'ufficio e riassume i voti delle varie sezioni senza poterne modificare i risultati.

Indi determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del Comune.

La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione del numero dei consiglieri spettante a ciascuna lista. Tale assegnazione si fa nel modo seguente: si divide ciascuna cifra lettorale successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, per tutte le liste, i più alti in numero uguale a quelli dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se a una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Stabilito il numero dei consiglieri assegnato a ciascuna lista, l'Ufficio centrale forma la graduatoria dei candidati delle rispettive cifre individuali ».

Art. 51.

E' aggiunto il seguente art. 66-*quater*:

« Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio centrale, proclama eletti, fino alla concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui all'ultimo comma dell'art. 66-*ter*, hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifra, i più anziani di età, dopo avere interpellato gli elettori presenti circa la esistenza di eventuali cause di ineleggibilità da parte degli eletti e salvo le decisioni del Consiglio comunale a norma dell'art. 67 ».

Art. 52.

Il primo comma dell'art. 67 è sostituito dal seguente:

« Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma degli articoli 14, 15, 16 e 17 e dichiarare le ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste provvedendo alle sostituzioni a termini delle norme di cui alle Sezioni II, III e IV del presente capo ».

Art. 53.

E' aggiunto dopo l'art. 67 il seguente articolo 67-*bis*:

« Quando in alcune Sezioni sia mancata o sia stata annullata la elezione, se il voto degli elettori di tali Sezioni non influisca sui risultati complessivi delle elezioni, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

In caso diverso o nella ipotesi dell'ultimo comma dell'art. 56, l'elezione seguirà entro due mesi, nel giorno che sarà stabilito dal Prefetto di concerto con il Primo presidente della Corte di appello ».

Art. 54.

L'intestazione della Sezione II del capo VII del titolo II del citato testo unico è sostituita dalla seguente:

« Sezione II Disposizioni particolari per i Comuni con popolazione fino a 15 mila abitanti ».

Art. 55.

L'art. 68 del testo unico citato è soppresso.

Art. 56.

L'art. 69 del testo unico citato è soppresso.

Art. 57.

Il testo dell'art. 70 è sostituito dal seguente:

« Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 16, rimane eletto quello incluso nella lista che ha conseguito il maggior numero di voti, e, se si tratta di congiunti inclusi nella stessa lista, quello che ha riportato il maggior numero di preferenze e, a parità, il più anziano.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 11, quarto comma, chi fosse eletto in più frazioni deve optare per una di esse entro otto giorni dalle elezioni ».

Art. 58.

L'intestazione della Sezione III del capo VII del titolo II, è sostituita dalla seguente.

« Sezione III Disposizioni particolari per le surrogazioni nei Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti ».

Art. 59.

L'art. 71 del testo unico citato è soppresso.

Art. 60.

Il testo dell'art. 73 è sostituito dal seguente:

« Nei casi di ineleggibilità o di morte verificatisi anteriormente alla prima adunanza del Consiglio, il posto resosi vacante verrà assegnato dagli organi previsti dall'art. 76, al candidato che, nella lista del consigliere mancato, abbia conseguito la più alta cifra individuale dopo l'ultimo eletto e, a parità di cifra, al più anziano di età.

Il seggio che, durante il quadriennio, rimanga vacante per qualsiasi causa sopravvenuta, anche per dimissioni volontarie, se accettate dal Consiglio, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria delle preferenze, e, a parità di voti, al più anziano ».

Art. 61.

L'art. 100 è sostituito dal seguente:

« Per l'applicazione del presente testo unico fino a che non saranno pubblicati i risultati ufficiali dell'ultimo censimento generale demografico, si farà riferimento ai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi alla popolazione residente, calcolata al 31 dicembre 1947, pubblicati dal supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 301 del 31 dicembre 1949 ».

Art. 62.

Fino a quando esisteranno nella Regione le circoscrizioni provinciali non sono eleggibili a consiglieri comunali i delegati regionali delle attuali amministrazioni provinciali.

Art. 63.

Le dizioni « Presidente della Repubblica » e « Consiglio di Stato » di cui al testo unico 5 aprile 1951, n. 203, ed alle altre leggi in esso richiamate, sono rispettivamente sostituite da quelle: « Presidente della Regione » e « Consiglio di giustizia amministrativa ».

Art. 64.

Il Governo della Regione è autorizzato a coordinare in testo unico le norme che, in virtù della presente legge, regolano la composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali della Regione siciliana.

Art. 65.
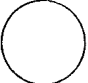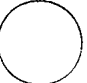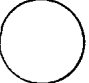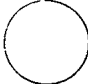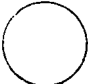
La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

RESTIVO

ALESSI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 11 marzo 1952, n. 6.

Provvedimenti per agevolare la costruzione, l'ampliamento e l'attrezzatura di villaggi turistici, campeggi e tendopoli.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 21 *del* 9 *aprile* 1952)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 3 gennaio 1952, n. 1, e quelle ivi richiamate;

Considerata la necessità di provvedere con urgenza ad adottare provvedimenti per agevolare la costruzione, l'ampliamento e l'attrezzatura di villaggi turistici, campeggi e tendopoli;

Su proposta dell'Assessore delegato per il turismo e lo spettacolo, di concerto con l'Assessore per i lavori pubblici e con quello per le finanze;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale in data 20 ottobre 1951, 7 gennaio e 8 marzo 1952;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per i lavori pubblici, comunicazioni, trasporti e turismo;

Decreta:

Art. 1.

L'Assessore delegato ai servizi del turismo e dello spettacolo è autorizzato ad istituire, nel territorio della Regione, villaggi turistici, campeggi e tendopoli nelle località ritenute più idonee.

Per la costruzione o l'ampliamento delle opere stabili dei villaggi turistici, campeggi e tendopoli, istituiti ai sensi del presente decreto legislativo presidenziale dall'Amministrazione regionale, l'Assessore delegato, d'intesa con l'Assessore per i lavori pubblici, si avvale degli Uffici tecnici regionali o provinciali o comunali; all'attrezzatura provvede la Presidenza della Regione Servizi del turismo e dello spettacolo.

Art. 2.

Il terreno occorrente per la costruzione o l'ampliamento dei villaggi turistici, dei campeggi o delle tedopoli, da effettuarsi su iniziativa dell'Assessore delegato, ai servizi del turismo e dello spettacolo può essere acquistato dalla Regione ai sensi delle leggi vigenti, entrando a far parte dei beni demaniali della stessa, ovvero essere sottoposto ad espropriazione per pubblica utilità ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ed i lavori da eseguire sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 3.

Gli Enti pubblici o privati che intendono far sorgere o ampliare villaggi turistici, campeggi o tendopoli in località di interesse turistico debbono richiedere l'autorizzazione della Presidenza della Regione Servizi del turismo e dello spettacolo.

Ottenuta l'autorizzazione, essi possono chiedere contributi nelle spese di impianto o di ampliamento, in misura non superiore al 30 % della spesa sostenuta per la costruzione di opere stabili e al 40 % della spesa sostenuta per l'acquisto delle tende, degli attrezzi e delle suppellettili necessari alla attivazione del villaggio turistico, del campeggio o della tendopoli

Con apposita convenzione da stipularsi tra la Presidenza della Regione Servizi del turismo e dello spettacolo e l'Ente che assume le iniziative di cui al presente articolo, saranno stabilite le modalità per la custodia e la conservazione dei beni acquistati con il contributo della Regione.

Tali beni rimangono vincolati alla loro destinazione nel territorio della Regione per un periodo di dieci anni dalla data di concessione del contributo.

Art. 4.

Su iniziativa dell'Assessore delegato ai servizi del turismo e dello spettacolo e di concerto con esso, l'Assessore per i lavori pubblici redige il programma delle opere connesse alla attivazione dei villaggi turistici, dei campeggi e delle tendopoli.

All'esecuzione del programma provvede l'Assessore per i lavori pubblici.

Art. 5.

Per i pagamenti relativi all'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo Presidenziale 26 settembre 1951, n. 29.

Art. 6.

Per quanto attiene alla manutenzione, conservazione e custodia dei beni che entrano a far parte del demanio della Regione ai sensi del precedente art. 2 o del patrimonio mobiliare destinato al servizio dei villaggi turistici, campeggi o tendopoli si applicano le norme in materia vigenti per i beni della pubblica amministrazione.

Ove particolari circostanze lo richiedano, apposite convenzioni, da stipularsi con Enti pubblici dall'Assessore delegato ai servizi del turismo e dello spettacolo, d'intesa con l'Assessore per le finanze, determinano le modalità per la custodia e la conservazione dei beni di cui al precedente comma, anche in deroga alle norme vigenti.

Art. 7.

La gestione dei villaggi, campeggi, tendopoli, istituiti dall'Amministrazione regionale, è affidata a Enti pubblici, organizzazioni o privati con apposita convenzione da stipularsi dall'Assessore delegato ai servizi del turismo e dello spettacolo, sentito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa.

Art. 8.

Per il raggiungimento degli scopi di cui al presente decreto legislativo è stanziata nel bilancio della Regione per l'esercizio in corso la somma di L. 250.000.000, di cui L. 200.000.000 sotto la rubrica: « Presidenza della Regione Servizi del turismo e dello spettacolo » e L. 50.000.000 sotto la rubrica: « Assessorato dei lavori pubblici ».

La somma sarà prelevata dal cap. 281 del bilancio per l'esercizio in corso.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto legislativo.

Art. 9.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nei termini ed agli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, in relazione alla legge regionale 3 gennaio 1952, n. 1.

Art. 10.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' atto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 marzo 1952

RESTIVO

D'ANGELO — MILAZZO — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 2 *aprile* 1952, *registro n.* 1, *foglio n.* 49.

LEGGE 12 aprile 1952, n. 12.

Costruzione di alloggi per le categorie più disagiate.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 22 *del* 12 *aprile* 1952)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere agli Enti ed Istituti di cui al successivo art. 2 contributi, in annualità a misura costante per trentacinque anni, per la costruzione di alloggi a carattere popolare da assegnarsi a famiglie o persone delle categorie più disagiate o sottoposte a sgombero per intimazione della pubblica autorità.

Le somme occorrenti per il pagamento delle annualità di cui al presente articolo saranno iscritte per l'ammontare di L. 500 milioni annue in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52.

Art. 2.

I contributi sono concessi ai Comuni, all'Ente siciliano per le case ai lavoratori e. quando se ne riconosca l'opportunità, agli Istituti autonomi per le case popolari operanti nella Regione, nonchè agli Enti morali o Società di cui al n. 13 dell'art. 2 della legge 2 luglio 1949, n. 408, limitatamente agli alloggi che non fruiscano di alcun contributo statale.

La misura dei contributi è determinata a seconda della categoria cui gli alloggi sono destinati ed è rappresentata da una percentuale della spesa riconosciuta ammissibile.

In ogni caso la misura del contributo per la ricostruzione di alloggi da cedere in locazione è aumentata di un uno per cento in rapporto a quelli da cedere con patto di futura vendita.

Art. 3.

Gli alloggi costruiti con le agevolazioni di cui alla presente legge, devono soddisfare alle condizioni richieste dai regolamenti di igiene ed essere eseguiti in conformità ai regolamenti edilizi comunali ed ai piani regolatori, ora vigenti.

Art. 4.

Alle costruzioni eseguite con i contributi previsti dalla presente legge sono estese le agevolazioni tributarie concesse con la legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2, semprechè gli alloggi siano iniziati ed ultimati nei termini stabiliti dal decreto di concessione dei contributi.

Art. 5.

L'Assessore per i lavori pubblici, tenuto conto delle esigenze dei vari centri abitati della Regione, accertate dagli uffici tecnici regionali competenti e con particolare riguardo alle famiglie abitanti in locali che, per ragioni igieniche o per altre cause, non sono idonei alla loro destinazione, formula un corrispondente piano di ripartizione della somma stanziata fra le singole zone, da sottoporsi all'approvazione della Giunta regionale.

Nel quadro della predetta ripartizione gli Enti suindicati sono ammessi alla concessione dei contributi.

A tale scopo essi devono presentare domanda all'Assessore per i lavori pubblici, corredata del progetto di massima dei lavori da eseguire.

Art. 6.

Le domande sono sottoposte all'esame di una Commissione presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici:

La Commissione è composta:

da un funzionario designato dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici, quale presidente;

da un funzionario designato dall'Assessorato regionale delle finanze;

da due funzionari tecnici designati dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici;

da un funzionario designato dall'Assessorato regionale del lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

Alle funzioni di segreteria sono addetti un funzionario ed un archivista dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

La deliberazione della Commissione, previa approvazione dell'Assessore per i lavori pubblici, è comunicata ai richiedenti con invito a presentare all'Assessorato il progetto esecutivo unitamente agli atti da cui risulti in qual modo essi intendono far fronte alla spesa preventivata.

Art. 7.

Il contributo è concesso previo parere tecnico della Commissione di cui all'articolo precedente, con decreto dell'Assessore per i lavori pubblici, che con lo stesso provvedimento approva il progetto e fissa i termini per l'inizio e la ultimazione dei lavori.

Art. 8.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per l'espropriazione e l'occupazione temporanea si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Per la determinazione delle indennità di esproprio si applicano le norme contenute nella legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

I lavori sono eseguiti a cura degli Enti interessati, sotto la vigilanza dell'Assessorato dei lavori pubblici.

Art. 9.

Il pagamento del contributo ha inizio dopo che sia stato costruito il rustico del fabbricato. Il pagamento delle annualità successive è sospeso qualora siano accertate irregolarità.

La concessione del contributo può revocarsi se i lavori, nei termini stabiliti, non siano iniziati e portati a compimento.

Qualora i contributi siano ceduti da beneficiari ad Istituti mutuanti, il pagamento viene fatto direttamente a questi ultimi.

Art. 10.

La Regione garantisce, per capitali ed interessi, l'ammortamento dei mutui che gli Enti di cui al precedente art. 2 contraggono con la Cassa depositi e prestiti, con il Banco di Sicilia, con la Cassa centrale di risparmio V. E. per le provincie siciliane o con altro Istituto di credito o previdenza, per la esecuzione di costruzioni edilizie assistite da contributi previsti dalla presente legge.

Gli Istituti finanziatori delle costruzioni previste dalla presente legge sono autorizzati a garantirsi con ipoteca fondiaria soltanto per il capitale attuale corrispondente all'annualità dovuta dagli Enti costruttori al netto del concorso della Regione.

Gli Enti finanziatori sono inoltre tenuti a consentire la riduzione della ipoteca, corrispondente al capitale del prezzo di acquisto di ciascun appartamento secondo il calcolo anzidetto.

Ove gli Enti mutuatari di cui all'art. 2 non pagassero le rate di ammortamento alle scadenze stabilite, l'Assessore per le finanze è autorizzato, dietro semplice notificazione della inadempienza, e senza preventiva escussione del debitore, ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate dagli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Ente mutuatario.

A garenzia degli eventuali esborsi di cui al comma precedente sarà iscritta ipoteca legale di secondo grado a favore della Regione siciliana sugli stabili ai quali si riferiscono i contributi.

Art. 11.

La Commissione di cui all'art. 6, sentiti gli Enti costruttori, stabilisce i criteri per la determinazione dei canoni di locazione semplice o con patto di futura vendita. Le deliberazioni degli Enti sull'ammontare dei canoni sono soggette all'approvazione dell'Assessore per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze.

Art. 12.

L'Assessore per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio, prelevando, per l'esercizio in corso, la somma di L. 500.000.000 dal fondo di cui al capitolo 281 della previsione della spesa.

Art. 13.

E' data facoltà al Governo della Regione di emanare, entro il termine di tre mesi, norme integrative e regolamentari della presente legge, anche in rapporto alle finalità di provvedere al risanamento igienico dei quartieri popolari più affollati ed agli spostamenti delle famiglie da alloggi da dichiarare inabitabili.

Art. 14.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 aprile 1952

RESTIVO

MILAZZO — DI NAPOLI — LA LOGGIA

LEGGE 12 aprile 1952, n. 13.

Variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1951-52 ed altre norme di carattere finanziario (primo provvedimento).

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 22 *del* 12 *aprile* 1952)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1951-52, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata dall'Assessore per le finanze.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1951-52, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata dall'Assessore per le finanze.

Art. 3.

Nel bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1951-52, allegato al bilancio della Regione siciliana sotto l'appendice n. 1, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *C*, firmata dall'Assessore per le finanze.

Art. 4.

Per le finalità previste dalla legge regionale 12 febbraio 1951, n. 18, è autorizzata, per l'anno finanziario 1951-52, l'ulteriore spesa di L. 10.000.000 che si inscrive al capitolo n. 575 dello stato di previsione del bilancio della Regione (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 5.

E' autorizzata la spesa di L. 150.000.000 per l'incremento del patrimonio della Regione mediante acquisto di beni immobili da destinare a servizi di pubblico interesse (capitolo n. 583-*bis* dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1951-52 (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 6.

E' autorizzata l'ulteriore spesa di L. 100.000.000 per contributo straordinario a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1951-52 (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 7.

L'autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell'articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 1951, n. 47, è aumentata di L. 1.000.000.000 che si attribuiscono quanto a L. 400.000.000 al capitolo n. 650, quanto a L. 100.000.000 al capitolo n. 652 e quanto a L. 500.000.000 al capitolo n. 653 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1951-52 (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 8.

In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo presidenziale 15 novembre 1949, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge regionale 25 febbraio 1950, n. 8, e modificato con la legge regionale 5 marzo 1951, n. 12 la spesa destinata per la concessione di contributi per incrementare ed agevolare nel territorio della Regione, l'organizzazione di fiere e mostre per la diretta organizzazione da parte della Regione di fiere e mostre è aumentata, per l'anno finanziario 1951-52, di lire 10.000.000 che si attribuiscono al capitolo n. 685 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 9.

La quota relativa all'anno finanziario 1951-52, della autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 9 aprile 1951, n. 38, concernente spese per studi ed esperimenti per l'applicazione di nuovi e più convenienti sistemi di produzione dell'energia elettrica, è ridotta di L. 10.000.000 (capitolo n. 679 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1951-52) (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 10.

L'autorizzazione annua di spesa di cui al decreto legislativo presidenziale 15 novembre 1949, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge regionale 25 febbraio 1950, n. 8, e modificato con la legge regionale 5 marzo 1951, n. 12, per la parte concernente spese e contributi per l'organizzazione di esposizioni, spese e contributi per l'organizzazione di convegni ed altre manifestazioni aventi lo scopo di studiare i problemi dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella Regione, nonchè spese per la partecipazione a convegni italiani ed esteri aventi particolare interesse per i problemi siciliani dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1951-52, è ridotta di L. 4.000.000 (capitolo n. 686 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1951-52) (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 11.

L'autorizzazione annua di spesa di cui alla legge regionale 27 febbraio 1950, n. 13, concernente contributi a favore di Enti pubblici per la esecuzione di opere occorrenti per la recinzione e la idonea attrezzatura di punti e depositi franchi, per l'anno finanziario 1951-52, è ridotta di L. 50.000.000 (capitolo n. 687 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1951-52) (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 12.

L'autorizzazione annua di spesa di cui al decreto legislativo presidenziale 19 giugno 1950, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge regionale 2 ottobre 1950, n. 72, concernente la concessione di contributi per l'organizzazione di fiere, mostre e mercati a carattere artigiano e per la partecipazione degli artigiani a fiere, mostre e mercati che si svolgono in Italia ed all'estero, per l'anno finanziario 1951-52, è aumentata di L. 6.000.000 (capitolo n. 681 dello stato di previsione della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario 1951-52) (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 13.

L'autorizzazione annua di spesa di cui al decreto legislativo presidenziale 15 novembre 1949, n. 32, convertito nella legge regionale 25 febbraio 1950, n. 10, concernente la concessione di contributi ad enti e privati per la partecipazione con prodotti siciliani, a mostre, fiere ed esposizioni nonchè spese per la diretta partecipazione della Regione a mostre, fiere ed esposizioni, per l'anno finanziario 1951-52, è aumentata di L. 5.000.000 (capitolo n. 684 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1951-52) (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 14.

L'autorizzazione annua di spesa di cui alla legge regionale 7 ottobre 1950, n. 75, per la parte destinata allo sviluppo della propaganda dei prodotti siciliani ai sensi dell'art. 1 della legge medesima, per l'anno finanziario 1951-52, è aumentata di L. 50.000.000 (capitolo n. 688 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1951-52) (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 15.

E' autorizzata la spesa di L. 100.000.000 per provvedere al finanziamento di perizie riguardanti acquisto di materiali da impiegarsi in cantieri di lavoro per i quali lo Stato provvede a finanziare il costo della relativa mano d'opera (veggasi l'annessa tabella *B*).

Il finanziamento delle perizie per acquisto di materiali, è subordinato all'approvazione in linea tecnica delle perizie medesime da parte dell'Assessorato dei lavori pubblici ai termini del decreto legislativo presidenziale 31 ottobre 1951, n. 31, ed il relativo provvedimento è adottato dall'Assessore per il lavoro, la previdenza ed assistenza sociale, di concerto con quello per le finanze.

Art. 16.

Il contributo della Regione siciliana di cui alla lettera *a*) dell'art. 8 del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25, è aumentato di L. 50.000.000 (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 17

All'elenco n. 2 allegato al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1951-52, concernente i capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono aggiunti i seguenti:

Assessorato delle finanze:

Cap. n. 180 « Restituzione di somme etc. ».
Cap. n. 277 « Restituzione di diritti etc. ».

Art. 18.

Per le spese di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 del decreto legislativo presidenziale 30 giugno 1950, n. 31, convertito nella legge regionale 14 dicembre 1950, n. 85, che siano state ammesse al contributo di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, alle Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza e loro consorzi che contraggono i mutui previsti dall'art. 11 di detta legge, può essere accordata, ove le particolari condizioni dei relativi bilanci lo rendano necessario, con la modalità di cui al comma secondo dell'art. 13 della legge medesima, la garenzia della Regione, con decreto dell'Assessore per le finanze, di concerto con quello per gli Enti locali.

Art. 19.

Alla maggiore spesa della tabella *B*, si fa fronte utilizzando le maggiori entrate di cui alla tabella *A* nonchè gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti.

Art. 20.

Alla maggiore spesa risultante dalla tabella *C*, si fa fronte utilizzando parte delle maggiori entrate risultanti dalla tabella medesima.

Art. 21.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 aprile 1952

RESTIVO

LA LOGGIA

TABELLA *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952.

CONTO DELLA COMPETENZA

a) *in aumento*:

PARTE ORDINARIA

Cap. n. 5: Diritti erariali sui permessi di ricerca mineraria ecc.	L.	50.000.000
Cap. n. 8: Proventi delle concessioni di spiagge e pertinenze marittime ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 13: Proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, ecc	»	10.000.000
Cap. n. 19: Imposta sui redditi di richezza mobile	»	1.000.000.000
Cap. n. 27: Imposta di registro	»	80.000.000
Cap. n. 28: Imposta generale sull'entrata	»	1.000.000.000
Cap. n. 30: Tassa di bollo	»	150.000.000
Cap. n. 31: Imposta in surrogazione del registro e del bollo	»	30.000.000
Cap. n. 48: Tassa di bollo sui documenti per i trasporti terrestri, ecc.	»	20.000.000
Cap n. 105: Interessi attivi, ecc.	»	500.000.000

PARTE STRAORDINARIA

Sap. n. 138: Imposta straordinaria sui profitti di guerra, ecc.	L.	70.000.000
Totale degli aumenti	L.	2.912.000.000

b) *in diminuzione*:

PARTE ORDINARIA

Cap. n. 1: Redditi dei terreni e fabbricati del demanio	L.	4.000.000
Cap. n. 2: Redditi di beni considerati immobili per l'oggetto a cui si riferiscono ecc.	»	500.000
Cap. n. 12: Proventi dei canali dell'antico demanio	»	1.000.000
Cap. n. 21: Imposta ordinaria sul patrimonio	»	15.000.000
Cap. n. 24: Imposta sulle successioni e donazioni	»	50.000.000
Cap. n. 26: Imposta sulla manomorta	»	1.000.000
Cap. n. 53: Dogane e diritti marittimi	»	250.000.000

PARTE STRAORDINARIA

Cap. n. 128: Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio ecc.	»	250.000.000
Cap. n. 129: Imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio	»	200.000.000
Totale delle diminuzioni	L.	771.500.000
Aumento netto delle entrate	L.	2.140.500.000

RESTIVO

LA LOGGIA

TABELLA *B*

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952.

CONTO DELLA COMPETENZA

a) *in aumento*:

PARTE ORDINARIA

ASSEMBLEA REGIONALE

Cap. n. 1: Spese per l'Assemblea regionale	L.	130.000.000

PRESIDENZA DELLA REGIONE
E UFFICI, SERVIZI E AMMINISTRAZIONI DIPENDENTI

Presidenza della Regione

Cap. n. 7: Personale di ruolo. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (spese fisse)	L.	4.500.000
Cap. n. 12-*bis* (di nuova istituzione): Compensi speciali da corrispondere, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale dell'Amministrazione statale o di altre pubbliche Amministrazioni che, per ragioni contingenti, presti servizio presso la Presidenza della Regione	»	1.000.000
Cap. n. 22-*bis* (di nuova istituzione): Fondo destinato per la concessione di sussidi, concorsi e contributi ad Enti che perseguono fini assistenziali	»	30.000.000
Cap. n. 25: (modificata la denominazione) Indennità e rimborsi di spese a deputati e ad ex deputati regionali per incarichi speciali loro conferiti dal Governo regionale	»	200.000
Cap. n. 27-*bis* (di nuova istituzione) Spese occorrenti per il trasporto del monumento al lavoratore italiano offerto alla Regione dal Ministero dell'Africa Italiana	»	3.000.000

Ufficio di segreteria della Giunta Regionale

Cap. n. 36: Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	L.	250.000

Ufficio legislativo e Gazzetta Ufficiale

Cap. n. 108: Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale di ruolo e non di ruolo	L.	300.000

Servizi della pesca marittima e delle attività marinare

Cap. n. 121: Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale di ruolo e non di ruolo	L.	200.000
Cap. n. 123: Biblioteca. Acquisto di libri e abbonamenti a riviste e giornali	»	40.000

ASSESSORATO DELLE FINANZE

Cap. n. 130: Fitto di locali e canoni d'acqua (spese fisse)	L.	26.000.000
Cap n. 132: Autoparco: spese di acquisto, esercizio, manutenzione e riparazione di automobili, motociclette e mezzi in genere di locomozione	»	20.000.000
Cap. n. 133: Spese inerenti alla fornitura delle uniformi al personale subalterno (art. 117 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960)	»	2.000.000
Cap. n. 134: Stipendi, salari e paghe al personale adibito al magazzino dello Economato e all'Autoparco della Regione. Assicurazioni sociali, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 136: Compensi per lavoro straordinario al personale adibito al magazzino dello Economato e all'autoparco della Regione, ecc.	»	420.000
Cap. n. 146: Biblioteca. Spese per acquisto di libri, riviste e giornali	»	200.000
Cap. n. 151: Personale di ruolo. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (spese fisse)	»	1.000.000
Cap. n. 154: Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato, ecc.	»	200.000
Cap. n. 155: Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo, ecc.	»	600.000
Cap. n. 156: Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, ecc.	»	400.000
Cap. n. 157: Fondo destinato per la corresponsione dei diritti e dei compensi relativi previsti dall'art. 1 della legge regionale 5 marzo 1951, n. 23	»	10.000.000
Cap. n. 159: Indennità e rimborsi di spese per missioni	»	2.700.000
Cap. n. 164: Indennità al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare dell'Assessore	»	200.000
Cap. n. 165: Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo, ecc.	»	200.000
Cap. n. 167: Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, ecc.	»	300.000
Cap. n. 168: Fondo destinato per la corresponsione dei diritti e dei compensi previsti dall'art. 1 della legge regionale 5 marzo 1951, n. 23	»	5.000.000
Cap. n. 169: Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale di ruolo e non di ruolo	»	300.000
Cap. n. 171: Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie	»	200.000
Cap. n. 172: Commissioni Gettoni di presenza e spese di funzionamento	»	100.000
Cap. n. 279: Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato	L.	200.000.000

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Cap. n. 282: Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo (spese fisse)	L.	60.000.000
Cap. n. 283: Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato, ecc.	»	25.000.000
Cap. n. 285: Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo, ecc.	»	4.500.000
Cap. n. 286: Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 287: Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, ecc.	»	500.000
Cap. n. 288: Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale di ruolo e non di ruolo	»	8.000.000
Cap. n. 289: Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti al personale di ruolo e non di ruolo	»	700.000
Cap. n. 292: Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie	»	300.000
Cap. n. 293: Manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali dell'Assessorato e degli Uffici periferici	»	1.000.000
Cap. n. 294: Biblioteca Spese per acquisto di libri, riviste e giornali	»	200.000
Cap. n. 325: Contributi ad Enti vari per i servizi attinenti la zootecnica e la caccia	»	5.097.000
Cap. n. 326: Premio alle riserve di caccia per l'intensivo allevamento della selvaggina (art. 61 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1936, n. 1016)	»	5.200
Cap. n. 335: Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale del Corpo delle foreste (regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B (pese fisse)	»	40.000.000
Cap. n. 336: Premio giornaliero di presenza al personale del Corpo delle foreste (art. 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19	»	1.700.000
Cap. n. 337: Compensi per lavoro straordinario al personale del Corpo delle foreste, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 338: Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale del Corpo delle foreste, ecc.	»	200.000
Cap. n. 339: Indennità e rimborsi di spese per missioni, pernottazioni e dislocamenti al personale del Corpo delle foreste	»	1.000.000
Cap. n. 340: Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti al personale delle foreste	»	2.000.000
Cap. n. 341: Commissioni Gettoni di presenza e spese di funzionamento	»	200.000
Cap. n. 342: Spese e concorsi per fitto di locali, per equipaggiamento e varie	»	200.000

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Cap. n. 348: Indennità al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare dell'assessore	L.	500.000
Cap. n. 354: Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie	»	100.000
Cap. n. 357: Manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali	»	70.000
Cap. n. 358: Biblioteca Acquisto di libri e abbonamento a riviste e giornali	»	350.000

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap. n. 373: Indennità a rimborsi di spese per missioni al personale di ruolo e non di ruolo L. 3.000.000

Cap. n. 393: Indennità e rimborso di spese per ispezioni e missioni » 2.000.000

Cap. n. 399: Sussidi al personale insegnante delle scuole elementari Sussidi ad ex insegnanti, ecc. » 500.000

Cap. n. 410-*bis* (di nuova istituzione) Concorso nelle spese di funzionamento della scuola regionale per l'arte della ceramica in Santo Stefano di Camastra (art. 3 della legge regionale 6 aprile 1951, n. 36) » 12.650.000

Cap. n. 410-*ter* (di nuova istituzione): Concorso nelle spese di funzionamento della scuola d'arte per la lavorazione del legno e del ferro di Enna (art. 3 del decreto legislativo presidenziale 19 aprile 1951, n. 13) » 15.000.000

Cap, n. 428: Indennità e rimborsi di spese per missioni » 700.000

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Cap. n. 453: Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale di ruolo e non di ruolo L. 3.500.000

Cap. n. 459: Spese per il funzionamento del Consiglio regionale delle miniere (decreto legislativo del presidente della Regione 15 ottobre 1947, n. 92, convertito con modificazioni, nella legge regionale 6 dicembre 1948, n. 48) » 500.000

Cap. n. 461: Manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali » 250.000

Cap. n. 462: Biblioteca Acquisto di libri e abbonamenti a riviste e giornali » 250.000

Cap. n. 474: Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale degli uffici provinciali e periferici » 7.000.000

Cap. n. 481 Spese e sussidi per favorire, incoraggiare e promuovere l'artigianato » 2.000.000

ASSESSORATO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Cap. n. 495: Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie L. 100.000

Cap. n. 496: Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale di ruolo e non di ruolo » 1.000.000

ASSESSORATO DELL'IGIENE E DELLA SANITA'

Cap. n. 508: Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al persoanle di ruolo (Spese fisse) L. 2.500.000

Cap. n. 510: Indennità al personale addetto al Gabinetto e alla Segreteria particolare dell'Assessore » 100.000

Cap. n. 511: Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo, ecc. » 200.000

Cap. n. 512: Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo, ecc. » 100.000

Cap. n. 513: Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari, ecc. » 80.000

Cap. n. 514: Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie » 100.000

Cap. n. 515: Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale di ruolo e non di ruolo » 600.000

Cap. n. 518: Biblioteca Acquisto di libri e abbonamento a riviste e giornali » 150.000

ASSESSORATO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Cap. n. 545: Spese per propaganda ed informazioni per l'incremento turistico. Spese di stampa e diffusione di materiale di propaganda L. 30.000.000

Cap. n. 553: Concorsi, contributi, sussidi e spese per lo sport » 50.000.000

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

Cap. n. 553-*quater*: Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato, ecc. L. 500.000

Cap. n. 553-*sexies*: Premio giornaliero di presenza la personale di ruolo e non di ruolo, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 553-*septies*: Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo, ecc. » 1.250.000

Cap. n. 553-*octies*: Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, ecc. » 500.000

Cap. n. 553-*nonies*: Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie » 350.000

Cap. n. 553-*undecies*: Indennità e rimborsi di spese per missioni » 2.500.000

Cap. n. 553-XIII: Compensi ad estranei all'Amministrazione per studi, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 553-XVI: Commissioni Gettoni di presenza e spese di funzionamento » 1.300.000

Cap. n. 553-XVII: Biblioteca Acquisto di libri e abbonamento a riviste e giornali » 400.000

PARTE STRAORDINARIA

PRESIDENZA DELLA REGIONE E UFFICI, SERVIZI E AMMINISTRAZIONI DIPENDENTI

Presidenza della Regione

Cap. n. 554: Saldo degli impegni riguardanti spese degli anni finanziari anteriori a quello corrente L. 22.271.009

Cap. n. 554-*ter*: (di nuova istituzione): Spese per elezioni amministrative » 400.000.000

ASSESSORATO DELLE FINANZE

Cap. n. 574: Saldo degli impegni riguardanti spese degli anni finanziari anteriori a quello corrente L. 18.156.844

Cap. n. 575: Contributi a favore di Istituti universitari o centri di studio che si impegnino. mediante convenzione a condurre studi, ecc. » 10.000.000

Cap n. 583-*bis* (di nuova istituzione): Spese per l'incremento del patrimonio della Regione mediante l'acquisto o l'espropriazione di immobili da destinare a servizi di pubblico interesse » 150.000.000

Cap. n. 595-*bis* (di nuova istituzione): Fondo destinato per il pagamento di cottimo assegnato agli Uffici distrettuali delle imposte dirette in occasione della compilazione dei ruoli fondiari per l'anno 1952 . » 1.600.000

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Cap. n. 606: Indennità e rimborsi di spese per missioni inerenti ad opere straordinarie di **bonifica integrale** . L. 3.000.000

Cap. n. 607: Spese straordinarie di funzionamento degli organi Regionali e periferici » 2.000.000

Cap. n. 623: Contributo straordinario a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste, ecc. L. 100.000.000

Cap. n. 648: Spese a pagamento non differito relative a contributi per la formazione e la ricostruzione dei boschi, ecc. » 50.000.000

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Cap. n. 650: Spesa per l'esecuzione di opere pubbliche stradali di carattere straordinario, urgente ed indifferibile, ecc. L. 400.000.000

Cap. n. 652: Spese per l'esecuzione di acquedotti, fognature ed opere igieniche in genere di carattere straordinario, urgente ed indifferibile, ecc. » 100.000.000

Cap. n. 653: Spese per l'esecuzione di opere pubbliche edili di carattere straordinario, urgente ed indifferibile anche di competenza, ecc. » 200.000.000

Cap. n. 654: Spese per la costruzione, per l'ampliamento e l'adattamento di ospedali destinati quali unità ospedaliere circoscrizionali, ecc. » 150.000.000

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap. n. 657: Concorso della Regione nelle spese da sostenersi da Comuni ed Enti morali per la riparazione e la ricostruzione dell'arredamento, ecc. L. 100.000.000

Cap. n. 658: Spese, contributi e premi relativi ad iniziative culturali ed artistiche varie aventi carattere regionale, ecc. » 8.000.000

Cap. n. 661-bis (di nuova istituzione): Contributo nelle spese di funzionamento della scuola di perfezionamento in diritto regionale presso l'Università di Palermo (decreto legislativo presidenziale 10 aprile 1951, n. 9) » 7.000.000

Cap. n. 668: Spese per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare contro l'analfabetismo » 10.000.000

Cap. n. 673: Saldo degli impegni riguardanti spese degli anni finanziari anteriori a quello corrente » 41.964

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Cap. n. 681: Contributi per l'organizzazione di fiere, mostre e mercati a carattere artigiano, ecc. L. 6.000.000

Cap. n. 684: Contributi ad Enti e privati per la partecipazione, con prodotti siciliani, a mostre, fiere ed esposizioni, sia nazionali, sia estere, ecc. » 5.000.000

Cap. n. 685: Contributi per incrementare ed agevolare, nel territorio della Regione, l'organizzazione di fiere e mostre: Spese per la diretta organizzazione, da parte della Regione, ecc. » 10.000.000

Cap. n. 688: Fondo destinato per lo sviluppo della propaganda dei prodotti siciliani, ecc. » 50.000.000

Cap. n. 695-*bis* (di nuova istituzione): Fondo destinato al riscatto di concessioni minerarie perpetue » 85.000.000

Cap. n. 696: Saldo degli impegni riguardanti spese degli anni finanziari anteriori a quello corrente » 2.356.069

ASSESSORATO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Cap. n. 698: Contributi, concorsi e sussidi a Comitati, Patronati ed Enti in genere che svolgono attività assistenziale a favore, ecc. L. 5.000.000

Cap. n. 700: Contributi ai Comuni ed altri Enti della Regione nelle spese di impianto e funzionamento di colonie elioterapiche riservate ai figli di lavoratori, ecc. L. 6.000.000

Cap. n. 703-*bis* (di nuova istituzione): Fondo destinato per finanziare l'acquisto di materiali occorrenti per l'attuazione di cantieri di lavoro il cui costo della mano d'opera è finanziato dallo Stato (art. 15 della presente legge) » 100.000.000

Cap. n. 704: Contributo della Regione a favore del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento, ecc. » 50.000.000

Cap. n. 711: Contributi a favore di cooperative edili per la costruzione di case popolari » 20.000.000

ASSESSORATO DELL'IGIENE E DELLA SANITA'

Cap. n. 726: Spese e contributi straordinari concernenti la veterinaria in genere, ad integrazione di quelle a cui provvede direttamente lo Stato L. 20.000.000

Cap. n. 729: Saldo degli impegni riguardanti spese degli anni finanziari anteriori a quello corrente » 139.447

ASSESSORATO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Cap. n. 732: Contributi per attività e manifestazioni concernenti il turismo L. 7.500.000

Cap. n. 734: Spese, contributi e concorsi di carattere straordinario per promuovere, sostenere e sviluppare nel campo dello spettacolo, manifestazioni aventi caratteristiche, ecc. » 4.000.000

Cap. n. 738: Saldo degli impegni riguardanti spese degli anni finanziari anteriori a quello corrente » 10.992.840

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

Cap. n. 738-XVIII (di nuova istituzione): Fondo per le spese straordinarie, ad integrazione di quelle a cui provvede direttamente lo Stato, da effettuarsi mediante l'assegnazione agli organi periferici, per l'assistenza e la beneficenza alle popolazioni bisognose sia a mezzo di ricovero sia concorrendo nella istituzione e nel potenziamento di case di riposo sia mediante distribuzione di indumenti a ricoverati o a ricoverandi L. 500.000.000

Capitoli aggiunti

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Cap. n. 776: Spese, concorsi e contributi per partecipazione a fiere, mostre e mercati, ecc. L. 5.000.000

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Cap. n. 784: Spese per i lavori di carattere straordinario e di interesse pubblico e spese straordinarie di arredamento di competenza di Enti diversi che curano la beneficenza e l'assistenza L. 80.000.000

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Cap. n. 789: Spese, contributi, sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento della organizzazione di concorsi a carattere artigiano, ecc. L. 3.000.000

Totale degli aumenti della spesa (competenza) L. 3.742.070.373

b) *in diminuzione*:

PARTE ORDINARIA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
E UFFICI, SERVIZI E AMMINISTRAZIONI DIPENDENTI

Presidenza della Regione

Cap. n. 8: Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo e a quello salariato, ecc. L. 23.000.000

Ufficio di segreteria della Giunta Regionale

Cap. n. 30: Retribuzioni ad altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato, ecc. L. 2.400.000

Servizi della stampa

Cap. n. 42: Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato, ecc. L. 2.400.000

Servizi dell'alimentazione

Cap. n. 81: Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato, ecc. L. 2.200.000

Servizi dei trasporti e delle comunicazioni

Cap. n. 92: Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato, ecc. L. 4.350.000

Ufficio legislativo e Gazzetta Ufficiale

Cap. n. 104: Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato, ecc. L. 2.000.000

Servizi della pesca marittima e delle attività marinare

Cap. n. 116: Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato, ecc. L. 3.150.000

ASSESSORATO DELLE FINANZE

Cap. n. 145: Spese casuali L. 500.000

Cap. n. 147: Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato e di Enti statali con ordinamento autonomo, che presta la propria opera nell'interesse dell'Assessorato » 600.000

Cap. n. 153: Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato, ecc. » 18.000.000

Cap. n. 158: Commissioni Gettoni di presenza e spese di funzionamento » 100.000

Cap. n. 160: Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti » 200.000

Cap. n. 163: Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato, ecc. » 29.500.000

Cap. n. 170: Indennità e rimborso di spese per trasferimenti al personale di ruolo e non di ruolo » 500.000

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Cap. n. 347: Retribuzione ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato, ecc. L. 16.500.000

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap. n. 368: Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato, ecc. L. 13.500.000

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Cap. n. 447: Retribuzione ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato, ecc. L. 15.600.000

Cap. n. 457: Spese per il funzionamento del Comitato regionale dei prezzi, ecc. » 500.000

ASSESSORATO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
ED ASSISTENZA SOCIALE

Cap. n. 490: Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato, ecc. L. 10.500.000

Cap. n. 497: Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti al personale di ruolo e non di ruolo » 200.000

Cap. n. 499: Manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali dell'Assessorato » 100.000

Cap. n. 501: Commissioni Gettoni di presenza e spese di funzionamento » 100.000

Cap. n. 506: Indennità e spese relative alla vigilanza sulle cooperative e loro consorzi (legge regionale 26 giugno 1950, n. 45) » 300.000

Cap. n. 507· Spese di funzionamento della Commissione regionale per la cooperazione Indennità e gettoni di presenza, ecc. » 1.000.000

ASSESSORATO DELL'IGIENE E DELLA SANITA'

Cap. n. 509: Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato, ecc. L. 6.500.000

Cap. n. 521 Commissioni Gettoni di presenza e spese di funzionamento » 100.000

Cap. n. 525: Spese per la propaganda igienico-sanitaria Contributi, concorsi sussidi e premi anche per favorire studi per la unificazione dell'assistenza sanitaria, ecc. » 1.500.000

Cap. n. 526: Spese inerenti ad attività culturali igienico-sanitarie Contributi ad Accademie e Società mediche » 200.000

ASSESSORATO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Cap. n. 528: Retribuzione ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato, ecc. L. 12.900.000

Cap. n. 529: Indennità al personale addetto al Gabinetto e alla Segreteria particolare dell'assessore » 1.570.000

Cap. n. 542: Spese per ospitalità connesse a manifestazioni di interesse turistico » 1.000.000

Cap. n. 550: Indennità e rimborsi di spese per viaggio a persone estranee all'Amministrazione per speciali missioni dirette allo sviluppo turistico » 2.500.000

PARTE STRAORDINARIA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE

Cap. n. 611: Contributi e concorsi per incoraggiare l'incremento della coltivazione dello ulivo L. 8.000.000

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Cap. n. 679: Spese per studi ed esperimenti per l'applicazione di nuovi e più convenienti sistemi di produzione dell'energia elettrica nella Regione Siciliana e per la installazione di relativi impianti pilota, ecc. L. 10.000.000

Cap. n. 686: Spese e contributi per l'organizzazione di esposizioni. Spese e contributi per l'organizzazione di convegni ed altre manifestazioni aventi lo scopo di studiare i problemi dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ecc. 4.000.000

Cap. n. 687: Contributi a favore di Enti pubblici per l'esecuzione delle opere occorrenti per la recinzione e la idonea attrezzatura di punti e depositi franchi che vengono istituiti nelle città marinare della Regione, ecc. L. 50.000.000

ASSESSORATO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Cap. n. 701: Spese e sussidi straordinari per la assistenza alle famiglie di emigranti, rimaste in Patria in attesa di rimesse, ad integrazione di quelle a cui provvede direttamente lo Stato L. 4.500.000

Cap. n. 702: Spese per la istituzione e il funzionamento di un ufficio regionale per attingere, fornire e divulgare informazioni riguardanti il movimento emigratorio all'interno e all'estero » 6.500.000

ASSESSORATO DELL'IGIENE E DELLA SANITA'

Cap. n. 722: Spese per l'impianto ed il potenziamento degli ospedali destinati quali unità ospedaliere circoscrizionali, ecc. L. 150.000.000

Cap. n. 727: Spese e contributi straordinari per la profilassi delle malattie infettive del bestiame, zoonosi e relativo abbattimento di animali infetti ad integrazione di quelli a cui provvede direttamente lo Stato » 20.000.000

ASSESSORATO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Cap. n. 730: Spese, contributi e concorsi di carattere straordinario per attività inerente alla propaganda turistica della Regione. Contributi, concorsi e sussidi ad Enti turistici per iniziative attinenti e per la stampa e la diffusione di materiale di propaganda L. 28.000.000

Cap. n. 731: Contributi per attività culturali connesse al turismo » 13.000.000

Totale delle diminuzioni della spesa (competenza) L. 467.570.000

Aumento netto della spesa (competenza) L. 3.274.500.373

c) *modifica di denominazione*

PARTE ORDINARIA

PRESIDENZA DELLA REGIONE E UFFICI, SERVIZI E AMMINISTRAZIONI DIPENDENTI

Presidenza della Regione

Cap. n. 23: Spese postali, telegrafiche e telefoniche. Impianto, manutenzione e riparazione di apparati telegrafici e relativi accessori (Spesa obbligatoria)

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Cap. n. 366: Manutenzione e riparazioni ordinarie di edifici pubblici e di sacrari

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap. n. 396: Spese per attività integrative varie di carattere culturale, educativo e ricreativo

Cap. n. 397: Contributi per l'acquisto di attrezzi scientifici da destinare ad Istituti e scuole d'istruzione secondaria, allo scopo di migliorare l'attrezzatura dei loro gabinetti scientifici .

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Cap. n. 458: Spese di missione per i componenti e per gli esperti dei Comitati consultivi dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la partecipazione a convegni, commissioni e comitati (art. 8 della legge regionale 3 giugno 1950, n. 36, legge regionale 3 giugno 1950, n. 37, integrata dall'art. 1 della legge regionale 29 giugno 1950, n. 47 e art. 9 della legge regionale 3 giugno 1950, n. 38)

Conto dei residui

a) *in aumento*:

PARTE ORDINARIA

ASSEMBLEA REGIONALE

Cap. n. 1: Spese per l'Assemblea regionale L. 70.000.000

PRESIDENZA DELLA REGIONE E UFFICI, SERVIZI E AMMINISTRAZIONI DIPENDENTI

Presidenza della Regione

Cap. n. 6: Spese per i viaggi del Presidente della Regione e degli Assessori L. 130.710

Cap. n. 13: Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale di ruolo e non di ruolo » 124.559

Cap. n. 20: Manifestazioni e celebrazioni pubbliche, spese di rappresentanza e per avvenimenti eccezionali » 150.000

Cap. n. 24: Manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali della Presidenza e uffici, servizi e amministrazioni dipendenti » 315.000

Ufficio legislativo e Gazzetta Ufficiale

Cap. n. 108: Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale di ruolo e non di ruolo L. 103.446

Cap. n. 112: Biblioteca. Acquisto di libri e abbonamento a riviste e giornali » 9.940

ASSESSORATO DELLE FINANZE

Cap. n. 129: Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili, di macchine da scrivere e calcolatrici, ecc. L. 5.298.993

Cap. n. 131: Impianti telefonici e manutenzioni telefoni » 17.441

Cap. n. 132: Autoparco: spese di acquisto, esercizio, manutenzione e riparazione di automobili, motociclette e mezzi in genere di locomozione » 36.900

Cap. n. 133: Spese inerenti alla fornitura delle uniformi al personale subalterno, ecc. » 6.000

Cap. n. 146: Biblioteca. Spesa per acquisto di libri, riviste e giornali » 50

Cap. n. 180: Restituzione di somme indebitamente acquisite all'entrata (Spesa d'ordine) » 3.000

Cap. n. 258: Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette, istituite con regio decreto-legge 3 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614 (Spesa d'ordine) » 21.000.000

Cap. n. 259: Restituzione e rimborsi (Spesa d'ordine) » 422.000.000

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Cap. n. 352: Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale di ruolo e non di ruolo L. 91.000

ASSESSORATO DELL'IGIENE E DELLA SANITA'

Cap. n. 515: Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale di ruolo e non di ruolo	L.	650.512
Cap. n. 522: Spese casuali	»	4.904

ASSESSORATO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Cap. n. 548: Spese di propaganda turistica a mezzo della radio-diffusione	L.	180.000

PARTE STRAORDINARIA

ASSESSORATO DELLE FINANZE

Cap. n. 596: (Modificata la denominazione) Rimborso allo Stato delle somme riscosse dalla Regione siciliana per addizionale di aggio ai sensi del decreto legislativo luogotenziale 18 giugno 1945, n. 424 e successive modificazioni (Spesa obbligatoria)	L.	154.076.666
Cap. n. 605: Restituzione e rimborsi (Spesa d'ordine	»	287.000.000

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Cap. n. 654: Spese per la costruzione, per l'ampliamento e l'adattamento di ospedali destinati quali unità ospedaliere circoscrizionali, ecc.	L.	100.000.000

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Cap. n. 683: Borse di studio per corsi speciali e di perfezionamento nei vari rami della attività artigiana presso scuole e istituti particolarmente attrezzati, ecc.	L.	3.000.000

ASSESSORATO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Cap. n. 732: Contributi per attività e manifestazioni concernenti il turismo	L.	7.800.000

Capitoli aggiunti

Presidenza della Regione

Cap. n. 755: Spese per le elezioni regionali del 1951	L.	40.000.000
Totale degli aumenti della spesa (residui)	L.	1.111.999.121

b) *in diminuzione*:

PARTE STRAORDINARIA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E DELLA SANITA'

Cap. n. 722: Spese per l'impianto ed il potenziamento degli ospedali destinati quali unità ospedaliere circoscrizionali, ecc.	L.	100.000.000

ASSESSORATO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Cap. n. 730: Spese, contributi e concorsi di carattere straordinario per attività inerenti alla propaganda turistica della Regione. Contributi, concorsi e sussidi ad Enti turistici per iniziative attinenti e per la stampa e la diffusione di materiale di propaganda	L.	7.800.000
Totale delle diminuzioni della spesa (residui)	L.	107.800.000
Aumento netto della spesa (residui)	L.	1.004.199.121
Aumento generale netto della spesa (competenza e residui)	L.	4.278.699.494

LA LOGGIA

TABELLA *C*

Tabella di variazioni al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952.

ENTRATA

CONTO DELLA COMPETENZA

a) *in aumento*:

Art. 3: Interessi attivi sul conto corrente per il servizio di cassa dell'Azienda	L.	200.000
Art. 9: Contributo straordinario a pareggio a carico della Regione	»	100.000.000
Art. 12: Prelevamento dal fondo di riserva per le nuove e maggiori spese inerenti all'acquisto di terreni per l'ampliamento del Demanio forestale della Regione	»	150.000.000
Totale degli aumenti di entrata (competenza)	L.	250.200.000

SPESA

CONTO DELLA COMPETENZA

a) *in aumento*:

Art. 27: Fondo di riserva per le nuove e maggiori spese inerenti all'acquisto di terreni, ecc.	L.	100.000.000
Art. 29: Acquisto ed espropriazioni di terreni nudi a scopo di rimboschimento, acquisto di boschi per l'ampliamento del Demanio forestale della Regione . . .	»	150.000.000
Totale degli aumenti di spesa (competenza)	L.	250.000.000
Aumento netto delle entrate (competenza)	L.	200.000

Conto dei residui

ENTRATA

a) *in aumento*:

Art. 12: Prelevamento dal fondo di riserva per le nuove e maggiori spese inerenti allo acquisto di terreni per l'ampliamento del Demanio forestale della Regione	L.	60.000.000
Totale degli aumenti di entrata (residui)	L.	60.000.000

SPESA

a) *in aumento*:

Art. 6: Spese ed indennità per viaggi di servizio, ispezioni e missioni nell'interesse della Azienda	L.	66.308
Art. 29: Acquisto ed espropriazioni di terreni nudi a scopo di rimboschimento; Acquisto di boschi per l'ampliamento del Demanio forestale della Regione	»	60.000.000
Totale degli aumenti della spesa (residui)	L.	60.066.308
Aumento netto della spesa (residui)	L.	66.308
Aumento generale netto delle entrate (competenza e residui)	L.	133.692

LA LOGGIA

LEGGE 12 aprile 1952, n. 14.

Autorizzazione di spesa per l'acquisto di detrito asfaltico da impiegarsi in opere stradali di interesse regionale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 22 *del* 12 *aprile* 1952)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 64.500.000 per l'acquisto di tonnellate 26.000 di detrito asfaltico da impiegarsi in opere stradali di interesse regionale, anche con cessioni del detrito per trasformarlo in manufatti stradali.

Art. 2.

Il quantitativo di detrito asfaltico indicato nell'articolo precedente sarà fornito per 8000 tonnellate dalla Società « A.B.C.D. » per 17.000 tonnellate dalla Socieità Limmer Val de Treves e per 1000 tonnellate dalla Società Aveline.

Art. 3.

La fornitura verrà effettuata entro il 15 maggio 1952 alle condizioni e con le modalità previste dal decreto legislativo presidenziale 13 aprile 1951, n. 12.

Art. 4.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge prelevando la somma dal capitolo 281 del bilancio per l'esercizio in corso.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 aprile 1952

RESTIVO

BIANCO — MILAZZO — LA LOGGIA

LEGGE 15 aprile 1952, n. 15.

Ratifica del decreto legislativo presidenziale 13 aprile 1951, n. 12, concernente: « Autorizzazione di spesa per l'acquisto di detrito asfaltico da impiegarsi in opere stradali di interesse regionale ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 23 *del* 19 *aprile* 1952)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 13 aprile 1951, n. 12, concernente « Autorizzazione di spesa per l'acquisto di detrito asfaltico da impiegarsi in opere stradali di interesse regionale », con la seguente modifica:

aggiungere all'art. 1 dopo la parola: « di interesse regionale » le seguenti altre: « anche con cessioni del detrito per trasformarlo in manufatti stradali ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 aprile 1952

RESTIVO

MILAZZO — LA LOGGIA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 31 marzo 1952, n. 7.

Provvidenze per l'esecuzione di opere edili e stradali, con particolare riguardo alle zone colpite dalle alluvioni.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 27 *dell'*8 *maggio* 1952)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 3 gennaio 1952, n. 1, e quelle ivi richiamate;

Considerata la necessità e l'urgenza di adottare provvidenze per l'esecuzione di opere edili e stradali, con particolare riguardo alle zone colpite dalle alluvioni;

Su proposta dell'Assessore per i lavori pubblici, di concerto con gli Assessori per l'agricoltura e le foreste, per gli enti locali e per le finanze;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale in data 31 ottobre 1951, 7 gennaio e 25 marzo 1952;

Su conforme parere della Commissione legislativa della Assemblea regionale per i lavori pubblici, comunicazioni, trasporti e turismo;

Decreta:

TITOLO I

Costruzione di case a tipo popolare per trasferimento di nuclei di abitazioni con particolare riguardo alle zone alluvionate

Art. 1.

L'Assessore per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla costruzione di case a tipo popolare, sia in rapporto allo spostamento di nuclei abitati da sgombrare per necessità di pubblico interesse, sia per la ricostruzione, sulla stessa area o altrove, di case distrutte o gravemente danneggiate con particolare riguardo alle zone colpite dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1951.

Ove se ne ravvisi la convenienza, potrà provvedersi, in via eccezionale, anzichè alla costruzione di nuove case, alla riparazione totale o parziale di edifici che, a seguito degli eventi di cui sopra, risultino inabitabili.

Art. 2.

Le zone ritenute pericolose per la ricostruzione e le aree nelle quali è stata operata la demolizione dei fabbricati da sgombrare, nonchè le località in cui si eseguono le costruzioni per gli spostamenti dei nuclei abitati, sono regolate da piani approvati dall'Assessore per i lavori pubblici, con propri decreti, in deroga alle norme e formalità prescritte dalla legge 9 luglio 1908, n. 445, e con gli effetti di cui all'art. 7 della legge 13 luglio 1939, n. 1049. I piani prevedono anche le opere per servizi stradali, igienici e di illuminazione pubblica, strettamente connesse con le nuove costruzioni. L'approvazione dei piani comporta l'ordine di demolizione per i fabbricati sgombrati o da sgombrare, indicati nel piano stesso.

Art. 3.

In dipendenza dell'approvazione di ciascun piano l'Assessore per i lavori pubblici può autorizzare, in base a perizia di massima, l'immediato inizio in economia dei lavori di allestimento delle aree su cui devono sorgere i nuovi fabbricati. L'Assessore per i lavori pubblici può autorizzare l'esecuzione dei lavori edili, stradali ed igienici in unico complesso.

Per la esecuzione delle opere edilizie l'Assessore per i lavori pubblici può avvalersi dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori e, ove ne riconosca l'opportunità, degli Istituti delle case popolari.

Art. 4.

Ove il Comune non disponga di aree idonee alle nuove costruzioni, si provvede alla espropriazione del terreno necessario con le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e della legge 8 febbraio 1923, n. 422.

Art. 5.

La demolizione dei fabbricati sgombrati o da sgombrare indicati nel piano è eseguita a cura e spese dell'Assessorato dei lavori pubblici.

Essa ha luogo immediatamente per i fabbricati già sgombrati o soggetti a pericolo imminente.

E' data facoltà ai proprietari di ritirare il materiale di risulta entro trenta giorni dalla demolizione.

Art. 6.

La gestione dei nuovi alloggi, che fanno parte dei beni patrimoniali della Regione, è affidata ai Comuni ed Istituti costruttori, i quali ultimi possono provvedervi anche a mezzo dei Comuni, ai sensi delle norme vigenti per l'edilizia economica e popolare.

Art. 7.

Le case di nuova costruzione devono essere concesse in locazione a coloro che abitavano negli edifici demoliti e che, nei termini che saranno notificati agli interessati dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, ne avranno fatto richiesta.

I proprietari che abitavano negli edifici demoliti possono chiedere, all'atto dell'assegnazione in locazione, che questa venga loro concessa con patto di futura vendita in base ad un disciplinare da approvarsi dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, sentito il Consiglio di giustizia amministrativa, semprechè non abbiano in proprietà nello stesso Comune altra casa di abitazione idonea ai bisogni della propria famiglia.

Ferma restando la destinazione delle nuove case ad alloggio per gli inquilini che abitavano nei fabbricati demoliti, i proprietari di questi ultimi possono ottenere l'assegnazione di uno degli alloggi di nuova costruzione ai sensi del precedente comma, semprechè risiedano nel Comune e non abbiano ivi in proprietà altra casa di abitazione.

Le case di nuova costruzione che risultino disponibili dopo le assegnazioni di cui ai precedenti commi secondo e terzo possono essere concesse con patto di futura vendita agli inquilini che le abitano, osservate le condizioni sopra indicate.

Nei casi di cui la precedente comma terzo il rapporto tra inquilino e proprietario relativo alla casa demolita si trasferisce alla casa di nuova costruzione agli effetti delle norme vigenti per la proroga legale.

In ogni caso i canoni di fitto sono determinati dall'Assessore regionale per i lavori pubblici sulla base del costo medio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili e di una quota di interessi sul capitale investito.

Il pagamento del prezzo di riscatto può essere rateizzato, alle condizioni stabilite nel disciplinare predetto.

TITOLO II

Ripristino della viabilità comunale e vicinale. Interventi urgenti per opere di arginatura di fiumi e torrenti.

Art. 8.

L'Assessore per i lavori pubblici, di concerto con l'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è autorizzato a provvedere d'ufficio o su richiesta dei Comuni interessati, alla esecuzione di opere dirette alla riattivazione del transito e al ripristino della sede stradale di vie comunali di collegamento con frazioni o di vie vicinali soggette ad uso pubblico, di preminente interesse per l'agricoltura o la viabilità, con particolare riguardo alle zone colpite dalle alluvioni dell'ottobre 1951.

Art. 9.

Le richieste dei Comuni devono essere inoltrate all'Assessore per i lavori pubblici, il quale accerta che l'opera rientra tra quelle indicate nell'articolo precedente.

Per quanto riguarda le vie vicinali soggette ad uso pubblico di preminente interesse dell'agricoltura è richiesto il preventivo parere dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

Art. 10.

Per la redazione delle perizie l'Assessorato dei lavori pubblici si avvale degli uffici tecnici dei Comuni o degli uffici tecnici provinciali o di professionisti privati.

Art. 11.

In casi di eccezionale urgenza, per evitare l'estendersi e l'aggravarsi dei danni, l'Assessore regionale per i lavori pubblici, tenuto conto delle concomitanti iniziative dello Stato o di altri Enti, salvo recupero delle somme nei confronti dell'Ente tenuto a provvedere, è autorizzato a disporre l'esecuzione di opere inderogabili per arginatura di fiumi e torrenti.

A tale scopo è autorizzata la spesa di L. 35.000.000.

TITOLO III

Modalità per l'esecuzione ed il pagamento delle opere

Art. 12.

Per l'esecuzione ed il pagamento delle opere di cui al presente decreto legislativo, si provvede ai sensi della legge regionale 5 agosto 1949, n. 46, e del decreto legislativo del Presidente della Regione 26 settembre 1951, n. 29.

L'Assessore per i lavori pubblici, quando particolari necessità di pubblico interesse lo richiedano, è autorizzato a provvedere all'immediato inizio dei lavori in base a perizia di larga massima redatta dagli uffici dell'Assessorato dei lavori pubblici anche a mezzo di professionisti privati o dai Comuni che hanno uffici tecnici adeguatamente attrezzati. All'esecuzione di tali lavori gli uffici dell'Assessorato dei lavori pubblici provvedono in economia, anche oltre i limiti d'importo fissati dalle norme vigenti, agli effetti degli esami preventivi da parte dei competenti organi consultivi.

Tenuto conto dell'importo delle perizie di massima da eseguire, l'Assessore per i lavori pubblici è autorizzato ad effettuare accreditamenti agli uffici tecnici incaricati della esecuzione dei lavori anche oltre i limiti fissati dall'art. 56 della legge sulla contabilità generale dello Stato e successive modificazioni.

Su tali accreditamenti gli uffici predetti fanno gravare le spese dei lavori eseguiti.

Art. 13.

I lavori di cui al secondo comma dell'art. 12 devono essere limitati a quella parte delle opere che può essere tecnicamente eseguita in pendenza della redazione del progetto definitivo esecutivo.

Tale progetto è redatto dagli stessi uffici o enti che hanno redatto il progetto di massima. I lavori eseguiti in base al progetto di massima redatto ai sensi dell'art. 12, devono essere compresi nel progetto esecutivo.

Art. 14.

All'approvazione ed esecuzione del progetto esecutivo si provvede ai sensi delle norme vigenti.

Quando ricorrono motivi di particolare urgenza, l'Assessore per i lavori pubblici é autorizzato ad affidare la esecuzione dei lavori in economia o a trattativa privata, anche oltre i limiti d'importo fissati dalle norme vigenti agli effetti del preventivo esame dei competenti organi consultivi.

In tali casi le perizie devono essere sottoposte al parere in linea tecnica dell'Ispettorato generale presso il Provveditorato alle opere pubbliche.

Ai fini dell'appalto o dell'esecuzione in economia dei lavori previsti dal progetto esecutivo, l'importo di tale progetto è ridotto di quello relativo ai lavori previsti dal progetto di massima, ai sensi dell'art. 12.

Art. 15.

Le opere di cui al presente decreto legislativo sono dichiarate urgenti e indifferibili ai sensi della legge sulle espropriazioni per pubblica utilità del 23 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Art. 16.

Le somme necessarie per l'esecuzione dei lavori di cui al presente decreto legislativo sono prelevate, con decreto dell'Assessore per le finanze, dai fondi stanziati, anche per leggi speciali, sul bilancio della Regione Rubrica Assessorato dei lavori pubblici e rubrica Assessorato dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio in corso, per l'ammontare complessivo disposto dalla Giunta regionale sui rispettivi capitoli, su proposta dell'Assessore per i lavori pubblici, di concerto con quello per l'agricoltura.

Per l'esercizio in corso, le somme prelevate sono fatte affuire ad un unico capitolo di nuova istituzione nella rubrica « Assessorato dei lavori pubblici ».

Con sua variazione di bilancio l'Assessore per le finanze provvede, secondo le disponibilità di bilancio, al reintegro dei capitoli delle somme utilizzate per l'esecuzione del presente decreto legislativo.

Art. 17.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, in relazione alla legge regionale 3 gennaio 1952, n. 1.

Art. 18.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 marzo 1952

RESTIVO

MILAZZO — GERMANÁ — ALESSI — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti, Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 29 aprile 1952, *registro n.* 1, *foglio n.* 51.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 31 marzo 1952, n. **8.**

Trattamento economico dei membri del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 27 *dell'*8 *maggio* 1952)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654;

Vista la legge regionale 3 gennaio 1952, n. 1, e quelle ivi richiamate;

Considerata l'opportunità di provvedere con urgenza a rivedere il trattamento economico dei membri del Consiglio di giustizia amministrativa;

D'intesa con l'Assessore per le finanze;

Vista la deliberazione della Giunta regionale in data 28 gennaio 1952;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per gli affari interni e l'ordinamento amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

L'indennità mensile spettante ai membri del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana nominati su designazione della Giunta regionale è determinata in misura pari alla metà dello stipendio iniziale netto dei consiglieri di Stato.

Art. 2.

La misura dell'indennità di presenza, prevista dall'art. 2 del decreto legislativo presidenziale 11 maggio 1950, n. 9, è fissata in L. 3500 per il presidente, in L. 3000 per i componenti ed in L. 1500 per il segretario.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto a decorrere dal 1° novembre 1950.

Art. 4.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto legislativo si fa fronte utilizzando parte della disponibilità di cui al capitolo n. 280 dello stato di previsione della spesa di bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti.

Art. 5.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, in relazione alla legge regionale 3 gennaio 1952, n. 1.

Art. 6.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 marzo 1952

RESTIVO

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti, Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 29 *aprile* 1952, *registro n.* 1, *foglio n.* 50.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 12 marzo 1952, n. **9.**

Modificazioni al decreto legislativo presidenziale 26 giugno 1950, n. 35, recante provvedimenti per le sale cinematografiche.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 27 *dell'*8 *maggio* 1952)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 3 gennaio 1952, n. 1, e quelle ivi richiamate;

Considerata la necessità di provvedere con urgenza ad apportare modifiche al decreto legislativo Presidenziale 26 giugno 1950, n. 35, recante provvedimenti per le sale cinematografiche;

Su proposta dell'Assessore delegato ai servizi del turismo e dello spettacolo;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale in data 28 novembre 1951 e 7 gennaio 1952;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per i lavori pubblici, comunicazioni, trasporti e turismo;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 25 sub. 1 del decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 26 giugno 1950, n. 35, ratificato con legge regionale 2 novembre 1950, n. 80, è sostituito dal seguente:

Art. 25. — « I nulla osta di cui agli articoli 21, 22 e 24 sono rilasciati dall'Assessore delegato per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere di una Commissione consultiva composta:

1) da due funzionari di gruppo *A* addetti ai servizi per il turismo e lo spettacolo, di cui uno di grado non inferiore all'8° con le funzioni di presidente e l'altro di vice-presidente;

2) da un rappresentante degli esercenti le sale cinematografiche, componente;

3) da un rappresentante dei produttori di films, componente;

4) da un rappresentante dei noleggiatori di films, componente;

5) da un rappresentante dei lavoratori del cinema, componente;

6) da un rappresentante degli esercenti sale cinematografiche che proiettano esclusivamente films a formato ridotto, componente;

7) da cinque esperti di cui uno designato dal Presidente della Regione, uno dall'Assessore per i lavori pubblici, uno dall'organizzazione sindacale degli ingegneri e uno dalla organizzazione sindacale degli architetti.

Le funzioni di segretario saranno espletate da un impiegato di gruppo *A* o di prima categoria addetto ai servizi per il turismo e lo spettacolo.

I membri di cui al n. 7) hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche.

I membri indicati nei numeri 2), 3), 4), 5) e 6), nonchè gli esperti rappresentanti le organizzazioni sindacali degli ingegneri e degli architetti sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali per il tramite dell'Assessore per il lavoro, la previdenza ed assistenza sociale.

I componenti la Commissione sono nominati con decreto dell'Assessore delegato per il turismo e lo spettacolo e durano in carica un anno.

Con decreto dell'Assessore delegato per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione, sono annualmente determinati i criteri per la concessione del nulla osta di cui agli articoli 21 e 22 del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, e successive modifiche, in relazione alla legge regionale 3 gennaio 1952, n. 1.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 marzo 1952.

RESTIVO

D'ANGELO

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 8 maggio 1952, *registro n.* 1, *foglio n.* 53.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 31 marzo 1952, n. **10**.

Agevolazioni fiscali per i danneggiati dalle alluvioni dell'ottobre 1951.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 30 *del* 21 *maggio* 1952)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 3 gennaio 1952, n. 1, e quelle ivi richiamate;

Considerata la necessità di provvedere con urgenza ad adottare agevolazioni fiscali per i dannegiati dalle alluvioni dell'ottobre 1951;

Su proposta dell'Assessore per le finanze;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale in data 28 novembre 1951, 7 e 19 gennaio 1952;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per la finanza ed il patrimonio;

Decreta:

CAPO I

Sospensione della riscossione dei tributi

Art. 1.

Alle ditte elencate nei ruoli delle imposte sui terreni, sui redditi agrari e sui fabbricati per l'anno 1951, le cui proprietà comprese nei territori colpite dalle alluvioni dell'ottobre 1951 risultino danneggiate, è concessa la sospensione dal pagamento delle imposte stesse, delle relative sovrimposte comunali e provinciali e delle addizionali, per le rate dovute alle scadenze di ottobre e dicembre 1951 e febbraio, aprile e giugno 1952.

Nel caso di terreni condotti in affitto, la sospensione di cui al precedente comma è accordata agli affittuari ed è applicata per l'imposta di ricchezza mobile e relative sovrimposte ed addizionali.

Art. 2.

La sospensione è accordata dalla Intendenza di finanza, competente per territorio, su domanda, in carta libera, della ditta interessata. La domanda deve contenere la dichiarazione dell'Arma dei carabinieri del luogo attestante che l'immobile oggetto dell'imposta è stato effettivamente danneggiato dagli eventi eccezionali indicati al precedente articolo.

Art. 3.

La domanda, completa della dichiarazione di cui al precedente art. 2, deve essere presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo all'esattore comunale il quale, dopo avervi annotato l'articolo e l'ammontare dell'imposta la trasmette all'Intendenza di finanza competente per territorio per la concessione della tolleranza.

Durante la istruttoria l'esattore non può procedere ad atti coattivi per il recupero del debito di imposta.

Art. 4.

La sospensione accordata per effetto dell'applicazione delle precedenti disposizioni, non pregiudica il diritto al recupero delle imposte dovute.

Nel caso in cui la sospensione non sia seguita dalla esecuzione di cui agli articoli seguenti, l'ammontare delle rate sospese sarà riscosso in tre rate bimestrali a partire da quella di agosto 1952.

CAPO II

Esenzioni e sgravi

Art. 5.

Nel caso in cui, a causa dell'alluvione dell'ottobre 1951, sia venuto a mancare almeno un terzo del prodotto ordinario del fondo, l'Intendenza di finanza accorda una parziale esenzione sulle rate d'imposta fondiaria, e sui redditi agrari, o di ricchezza mobile ancora dovute per l'anno 1951 e delle relative sovrimposte ed addizionali.

L'esenzione è concessa in proporzione alla perdita del prodotto ed è totale ove tale perdita sia superiore all'80%.

L'esenzione stessa è concessa, nella identica misura, anche per l'anno 1952 ove il proprietario o il conduttore dimostrino di avere iniziato i lavori per il ripristino della produttività agraria entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 6.

Al proprietario od al conduttore che, entro l'anno 1952, abbia compiuto lavori tali da garantire una produttività agraria non inferiore all'80% di quella anteriore all'alluvione, è concessa, su richiesta dell'interessato, la ratizzazione in 18 rate bimestrali della imposta fondiaria e sui redditi agrari o di ricchezza mobile dovute per l'anno 1953.

Art. 7.

L'esenzione di cui all'ultimo comma dell'art. 5 è revocata e le imposte sono recuperate ove i lavori ivi previsti non siano condotti a termine.

Art. 8.

L'esenzione di cui all'art. 5 è accordata su istanza presentata ai sensi dell'art. 2 del presente decreto legislativo e previo sopraluogo da eseguirsi, d'ufficio, con le norme di cui all'art. 182 del regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539,

Le spese del sopraluogo sono a carico dell'Amministrazione finanziaria della Regione, salvo il caso in cui il danno accertato non raggiunga il quinto del prodotto ordinario del fondo.

Art. 9.

Quando, in sede di verifica, eseguita per la concessione dell'esonero dal competente Ufficio tecnico erariale, risulti la distruzione totale o parziale del fondo, o la perdita totale o parziale della sua produttività, si procede d'ufficio, alla variazione dello estimo catastale.

Alla detta variazione si procede, su domanda degli interessati o d'ufficio, nel caso in cui, completati i lavori diretti al ripristino della proprietà stessa, si constati la sussistenza di una delle condizioni previste dal comma precedente.

Le spese di verificazione e di variazioni catastali sono a carico dell'Amministrazione finanziaria della Regione.

Art. 10.

I proprietari od affittuari che abbiano, prima dell'alluvione, venduto a corpo o strasatto il raccolto dell'annata agraria 1950-51, godono dell'esonero soltanto per l'anno 1952 qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 5.

Qualora ai medesimi fosse stata già concessa la sospensione per le rate di tributi dovute alle scadenze di ottobre e dicembre 1951, la sospensione stessa è revocata quando venga accertata la vendita del raccolto a corpo o strasatto.

Art. 11.

Per i fabbricati distrutti o danneggiati l'esenzione dai tributi è concessa a partire dalla rata di ottobre 1951, proporzionalmente al danno subito dall'immobile.

L'esenzione stessa è accordata su istanza presentata ai sensi dell'art. 2 del presente decreto legislativo e previo il sopraluogo di cui all'art. 8.

Cap. III

Disposizioni comuni

Art. 12.

Quando la proprietà dell'edificio o del fondo distrutto o danneggiato, appartenga indivisamente a più persone, la domanda può essere presentata da una sola di esse, anche nell'interesse degli altri condomini.

Art. 13.

Avverso le decisioni dell'intendente di finanza è ammesso ricorso all'Assessore per le finanze entro 30 giorni dalla notifica.

Art. 14.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale, per la ratifica, nei termini e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, in relazione alla legge regionale 3 gennaio 1952, n. 1.

Art. 15.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 marzo 1952.

RESTIVO

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 20 maggio 1952, registro n. 1, foglio n. 59.

LEGGE 26 giugno 1952, n. **16**.

Disposizioni sulla proroga dei contratti agrari e sulla ripartizione dei prodotti agricoli.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 36 *del* 26 *giugno* 1952)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

I contratti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione ed affitto dei fondi rustici, nonchè le concessioni delle terre incolte e insufficientemente coltivate, sono prorogati fino alla entrata in vigore della legge sulla riforma dei contratti agrari.

Tale proroga è regolata dalle norme di cui alla legge regionale 18 agosto 1951, n. 45, e, conseguentemente, sono prorogati i termini previsti negli articoli 1, 2, 3 e 6 della stessa legge.

Art. 2.

Resta fermo quanto disposto dalla legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia.

L'Ente per la riforma agraria in Sicilia ha facoltà di eseguire, nei termini soggetti a conferimento, il cui rapporto di conduzione può essere prorogato in base alla presente legge, rilevamenti, frazionamenti ed opere inerenti alla esecuzione della legge di riforma agraria.

Art. 3.

La ripartizione dei prodotti cerealicoli e delle leguminose da granella, nonchè dei prodotti dei fondi a coltura arborea ed arbustiva, sarà regolata, fino all'entrata in vigore della legge sulla riforma dei contratti agrari, dalle norme della legge regionale 12 agosto 1951, n. 43.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 giugno 1952.

RESTIVO

GERMANÀ

LEGGE 30 giugno 1952, n. **17**.

Provvedimenti per favorire l'industrializzazione nella Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 37 *del* 30 *giugno* 1952)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Al fine di favorire lo sviluppo delle attività industriali nella Regione, comprese quelle armatoriali, gli Istituti ed Enti incaricati del servizio di tesoreria, per conto della Regione, sono autorizzati ad investire non più di un decimo delle relative disponibilità di cassa in titoli obbligazionari, assimilabili alle cartelle fondiarie o garentiti anche sussidiariamente dallo Stato, emessi per il finanziamento di imprese private a cui partecipi la Regione o pubbliche, costituite per esercitare la loro attività nella Regione, ed ivi aventi la loro sede.

Art. 2.

Al fine di garentire la liquidità per le esigenze del servizio di cassa della Regione, le operazioni previste dall'art. 1 dovranno essere in ogni caso subordinate alla fidejussione bancaria o ad altra equivalente garenzia da parte dell'impresa interessata a favore dell'Istituto od Ente che acquista le obbligazioni a copertura:

a) della eventuale differenza fra il prezzo di emissione delle obbligazioni da sottoscrivere ed il valore reale ricavabile dalle vendite delle obbligazioni stesse, che dovessero effettuarsi per le suddette esigenze del servizio di cassa della Regione;

b) ovvero della differenza fra il prezzo di emissione delle obbligazioni ed il ricavo da eventuali operazioni di anticipazioni sulle medesime.

Art. 3.

Le deliberazioni degli Enti od Istituti concernenti le operazioni di cui all'art. 1, sono adottate previo parere del Comitato previsto dall'art. 21 della legge regionale 20 marzo 1950, n. 29, anche sulla misura massima dell'intervento per ogni singola impresa, e sono comunicate alla Presidenza della Regione ed agli Assessorati delle finanze e dell'industria e commercio.

Il Presidente della Regione, anche su richiesta degli Assessori per le finanze e per l'industria e commercio, può nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, sospendere l'esecuzione.

Art. 4.

Per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli precedenti, l'Assessore per le finanze è autorizzato a provvedere alle modifiche del regolamento e delle convenzioni per il servizio di cassa.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 giugno 1952.

RESTIVO

BIANCO — LA LOGGIA

LEGGE 4 luglio 1952, n. **18.**

Ratifica del decreto legislativo presidenziale 10 aprile 1951, n. 10, concernente modificazioni alla legge regionale 28 luglio 1949, n. 39, per la trasformazione delle trazzere siciliane.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 38 *dell'*8 *luglio* 1952)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 10 aprile 1951, n. 10, concernente modificazioni alla legge regionale 28 luglio 1949, n. 39, per la trasformazione delle trazzere siciliana, con la seguente modifica:

aggiungere, dopo l'art. 1, il seguente art. 1-*bis*:

« L'importo delle spese generali e degli oneri vari da corrispondere ai concessionari viene determinato forfetariamente all'atto della concessione delle opere, in misura non superiore del 6 %.

Sulle somme anticipate in applicazione dell'art. 8 della legge regionale 28 luglio 1949, n. 39, e successive modifiche e aggiunte, sono dovuti dai concessionari gli interessi effettivamente percepiti.

Sono abrogati il quarto comma dell'art. 8 della legge regionale 28 luglio 1949, n. 39, e l'art. 2 della legge regionale 16 novembre 1950, n. 81 ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 luglio 1952.

RESTIVO

GERMANA' — LA LOGGIA

LEGGE 4 luglio 1952, n. **19.**

Ratifica del decreto legislativo presidenziale 14 marzo 1950, n. 4, concernente stanziamento di spesa per la lotta contro la formica argentina.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 38 *dell'*8 *luglio* 1952)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 14 marzo 1950, n. 4, concernente stanziamento di spesa per la lotta contro la formica argentina.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 luglio 1952.

RESTIVO

GERMANA' — LA LOGGIA

LEGGE 4 luglio 1952, n. **20.**

Ratifica del decreto legislativo presidenziale 9 febbraio 1951, n. 2: « Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 4 luglio 1950, n. 454, concernente l'ammasso per contingente del frumento di produzione nazionale ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 38 *dell'*8 *luglio* 1952)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 9 febbraio 1951, n. 2: « Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 4 luglio 1950, n. 454, concernente l'ammasso per contingente del frumento di produzione nazionale ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 luglio 1952.

RESTIVO

GERMANÀ — LA LOGGIA

LEGGE 4 luglio 1952, n. **21.**

Ratifica del decreto legislativo presidenziale 13 aprile 1951, n. 14, concernente: « Provvedimenti per il riassetto delle aziende minerarie nella Regione ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 38 *dell'*8 *luglio* 1952)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 13 aprile 1951, n. 14, concernente: « Provvedimenti per il riassetto delle aziende minerarie nella Regione ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 luglio 1952.

RESTIVO

BIANCO — LA LOGGIA

LEGGE 4 luglio 1952, n. **22.**

Ratifica del decreto legislativo presidenziale 27 ottobre 1951, n. 34: « Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 10 luglio 1951, n. 541, concernente l'ammasso per contingente del frumento di produzione nazionale 1950-51 ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 39 *del* 12 *luglio* 1952)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 27 ottobre 1951, n. 34: « Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 10 luglio 1951, n. 541, concernente l'ammasso per contingente del frumento di produzione nazionale 1950-51 ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 luglio 1952.

RESTIVO

GERMANA'

LEGGE 11 luglio 1952, n. 23.

Agevolazioni per l'incremento delle macchine agricole in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 39 del 12 luglio 1952*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Le disposizioni di cui alla legge regionale 11 marzo 1950, n. 21, concernente agevolazioni per l'incremento delle macchine agricole in Sicilia, si applicano fino al 30 giugno 1962.

Art. 2.

Per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 400.000.000. La predetta somma sarà prelevata, in quanto a lire 50.000.000 dal fondo a disposizione per l'esercizio 1951-52 per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da disposizioni legislative, in quanto a lire 100.000.000 dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5 del decreto legislativo presidenziale 16 aprile 1951, n. 17, che, in conseguenza, si riduce da L. 200 milioni a L. 100.000.000; in quanto a L. 250.000.000 dal fondo a disposizione per l'esercizio 1952-53 per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da disposizioni legislative.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Per gli esercizi successivi sarà provveduto con la legge del bilancio.

Art. 3.

Sui fondi stanziati per gli esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53 la concessione dei contributi è consentita a favore di coloro che ne abbiano fatto richiesta sino alla data odierna o la facciano entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Per ciascun esercizio successivo l'Assessore per la agricoltura e le foreste, con suo decreto, stabilirà il termine di presentazione delle domande di contributo.

Nell'éventualità che le domande presentate per un esercizio finanziario non possano essere soddisfatte per esaurimento dei fondi, esse vengono a concorrere con quelle presentate per l'esercizio finanziario successivo.

Art. 4.

Il 30 % delle somme di cui all'art. 2 è riservato alle cooperative ed alle loro associazioni; le somme eventualmente eccedenti l'ammontare dei contributi concessi a seguito dell'istruttoria su tutte le domande presentate in termine in ciascun esercizio, saranno utilizzate in favore di altre categorie di aventi diritto.

I contributi alle cooperative ed alle loro associazioni sono concessi previa presentazione di un preventivo di acquisto.

Gli Ispettorati agrari esprimono il loro parere sulla idoneità tecnica delle macchine in riferimento alle esigenze dell'azienda ed all'uso cui vengono destinate.

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura sarà provveduto all'impegno di spesa, fermo restando che l'erogazione del contributo sarà effettuata a presentazione dei documenti di acquisto, che, a pena di decadenza, dovranno essere prodotti entro quattro mesi dalla notifica del decreto di impegno.

E' ammessa la cessione del contributo alla ditta fornitrice della macchina.

Art. 5.

Per le macchine fabbricate in Sicilia è concesso un ulteriore contributo del 10 %.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 luglio 1952

RESTIVO

GERMANÀ — LA LOGGIA

LEGGE 11 luglio 1952, n. 24.

Istituzione di un posto di ruolo di professore di lingua araba presso l'Università di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 39 del 12 luglio 1952*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Assessore per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Università di Palermo, per la istituzione di un posto di professore di ruolo di lingua araba, presso la Facoltà di lettere, con decorrenza dall'anno accademico 1952-53.

Tale convenzione ha la durata di cinque anni.

Art. 2.

Per gli scopi di cui al precedente articolo è autorizzata la spesa annua di L. 1.500.000.

Per l'esercizio 1952-53 detta somma sarà prelevata dal fondo a disposizione per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da disposizioni legislative, iscritto nel bilancio di detto esercizio.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 luglio 1952

RESTIVO

CASTIGLIA — LA LOGGIA

LEGGE 11 luglio 1952, n. 25.

Ratifica del decreto legislativo presidenziale 28 febbraio 1951, n. 1, concernente: « Modifiche al decreto legislativo presidenziale 30 giugno 1950, n. 23, relativamente all'organico provvisorio dell'Ufficio legislativo e Gazzetta Ufficiale ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 39 del 12 luglio 1952*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 28 febbraio 1951, n. 1, concernente: « Modifiche al decreto legislativo presidenziale 30 giugno 1950, n. 23, relativamente all'organico provvisorio dell'Ufficio legislativo e *Gazzetta Ufficiale* ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 luglio 1952

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 11 luglio 1952, n. **26**.

Ratifica del decreto legislativo presidenziale 16 ottobre 1951, n. 33, concernente: « Aumento dei limiti di spesa e di valore previsti dal testo unico 1934 della legge comunale e provinciale e dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 39 *del* 12 *luglio* 1952)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 16 ottobre 1951, n. 33, concernente: « Aumento dei limiti di spesa e di valore previsti dal testo unico 1934 della legge comunale e provinciale e dal regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2841 ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 luglio 1952

RESTIVO

ALESSI

LEGGE 11 luglio 1952, n. **27**.

Ratifica del decreto legislativo presidenziale 24 gennaio 1952, n. 2, concernente: « Concessione di un contributo a favore della Mostra delle opere di Antonello da Messina ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 39 *del* 12 *luglio* 1952)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 24 gennaio 1952, n. 2, concernente: « Concessione di un contributo a favore della mostra delle opere di Antonello da Messina ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 luglio 1952

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 11 luglio 1952, n. **28**.

Ratifica del decreto legislativo presidenziale 26 febbraio 1952, n. 4, concernente: « Modifica dei limiti massimi della tassa comunale di escavazione sulla pietra pomice nell'isola di Lipari ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 39 *del* 12 *luglio* 1952)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 26 febbraio 1952, n. 4, concernente « Modifica dei limiti massimi della tassa comunale di escavazione sulla pietra pomice nell'isola di Lipari ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 luglio 1952

RESTIVO

BIANCO — LA LOGGIA

LEGGE 14 luglio 1952, n. **29**.

Istituzione di un Gabinetto del restauro in Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 40 *del* 16 *luglio* 1952)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' istituito in Palermo, presso la Sopraintendenza alle gallerie ed opere d'arte della Sicilia, un Gabinetto di restauro.

Art. 2.

Il Gabinetto provvede al restauro del patrimonio artistico mobile della Regione siciliana, sotto la direzione e la responsabilità del Soprintendente alle gallerie di Palermo.

Art. 3.

Per gli scopi di cui all'articolo precedente il Gabinetto dispone di un laboratorio del restauro scientificamente attrezzato per l'esame dell'oggetto d'arte per i necessari interventi e di un laboratorio ed archivio fotografico.

Art. 4.

Per l'istituzione suddetta è stanziata la somma di L. 5.000.000.

Per la spesa occorrente al mantenimento e gestione del Gabinetto sarà provveduto con le somme stanziate in bilancio.

Ar. 5.

Possono avvalersi dell'opera del Gabinetto anche i privati dietro rimborso delle spese e compenso per il restauro.

Art. 6.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio utilizzando i fondi comunque iscritti nella parte straordinaria della spesa del bilancio della Regione relativi alla rubrica « Assessorato della pubblica istruzione » per l'anno finanziario 1951-52.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 luglio 1952

RESTIVO

CASTIGLIA — LA LOGGIA

LEGGE 14 luglio 1952, n. 30.

Modifiche alla legge regionale 15 luglio 1950, n. 63, sull'ordinamento della scuola professionale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 40 *del* 16 *luglio* 1952)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 15 luglio 1950, n. 63, è sostituito dal seguente:

« La scuola, mediante la pratica del lavoro, integrata da elementi di cultura generale, prepara le maestranze per i singoli rami di attività professionali ».

Art. 2.

All'art. 9 della legge regionale predetta sono soppresse le parole: « costruttori navali » di cui al quarto comma.

L'ultimo comma del citato art. 9 è sostituito con il seguente:

« il tipo marinaro ha le seguenti specializzazioni:
a) padrone marittimo;
b) motorista navale;
c) maestro d'ascia ».

All'art. 9 medesimo è aggiunto il seguente comma:

« altre specializzazioni non previste dalla presente legge potranno essere istituite con decreto dell'Assessore per la pubblica istruzione, su deliberazione della Giunta regionale ».

Art. 3.

L'art. 14 è sostituito con il seguente:

« Ogni scuola professionale ha un segretario.

Se la scuola superi i 400 alunni, il segretario è coadiuvato da un applicato di segreteria non di ruolo, fornito almeno di diploma di scuola media di 1° grado o di avviamento professionale ».

Art. 4.

All'art. 15 vengono aggiunti i seguenti commi:

« Nella sezione padroni marittimi delle scuole professionali marittime l'insegnamento delle materie nautiche è affidato ad insegnanti muniti, almeno, di diploma degli istituti nautici.

L'insegnamento della lingua straniera sarà affidato ad insegnanti muniti del diploma di laurea in lingue estere ».

Art. 5.

L'art. 17 è sostituito dal seguene:

« All'ufficio di direttore, di insegnante di cultura generale, di capo tecnico, di segretario, di insegnane di materie nautiche, di istruttore pratico si accede mediante concorso per titoli ed esami.

Ai concorsi per l'ufficio di direttore possono partecipare coloro che sono in possesso del diploma di laurea in agraria, per le scuole professionali di tipo agrario; di diploma di laurea in discipline nautiche o in ingegneria navale per le scuole di tipo marinaro; di diploma di laurea in chimica o in chimica industriale limitatamente alle sole scuole di tipo industriale con specializzazioni per vetrai, enotecnici e conservieri; del diploma di laurea in ingegneria per tutti gli altri tipi.

Ai concorsi per capo tecnico possono partecipare:
a) per le scuole di tipo agrario, i periti agrari;
b) per le scuole di tipo industriale, i periti industriali;
c) per le scuole di tipo edile, i geometri;
d) per le scuole di tipo marinaro, i diplomati macchinisti, capitani e costruttori.

Ai concorsi per istruttore pratico possono partecipare coloro che sono in possesso del diploma di licenza di scuola media di 1° grado o titolo equipollente, di scuola tecnica biennale o di avviamento professionale.

Ai concorsi per segretario possono partecipare coloro che sono in possesso del diploma di istituti di istruzione media di 2° grado ».

Art. 6.

L'art. 18 è sostituito dal seguente:

« Al posto di bidello si accede mediante concorso per titoli.

Il titolo di studio richiesto è il compimento di istruzione elementare ».

Art. 7.

Il quarto comma dell'art. 20 è sostituito dal seguente:

« Lo stato giuridico ed economico del personale di segreteria e di servizio è quello previsto per il corrispondente personale delle scuole medie dello Stato ».

Art. 8.

All'art. 21, primo comma, alle parole: « e disciplinare della scuola » sono sostituite le seguenti: « disciplinare ed amministrativo della scuola ».

Il secondo comma è soppresso.

Art. 9.

L'art. 25 è sostituito dal seguente:

« Gli alunni sono assicurati contro gli infortuni a spese dell'Assessorato della pubblica istruzione.

All'uopo si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Agli alunni meritevoli saranno assegnate borse di studio per le quali sarà provveduto con apposito regolamento dell'Assessorato della pubblica istruzione ».

Art. 10.

L'art. 26 è sostituito dal seguente:

« Per l'ordinamento interno della scuola si applica il regio decreto 30 aprile 1924, n. 965.

Per quanto concerne l'amministrazione finanziaria della scuola si applicano le norme della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato ».

Art. 11.

L'art. 27 è sostituito dal seguente:

« Con la legge del bilancio sarà annualmente autorizzata la spesa occorrente per l'attrezzatura tecnica e per il funzionamento delle scuole che gradualmente saranno istituite ».

Art. 12.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 luglio 1952

RESTIVO

CASTIGLIA — DI NAPOLI — GERMANÀ — BIANCO — LA LOGGIA

LEGGE 14 luglio 1952, n. 31.

Ratifica del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1950, n. 24, concernente: « Applicazione nel territorio della Regione siciliana del decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 3, del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62 e delle leggi 21 dicembre 1948, n. 1440 e 29 dicembre 1949, n. 959, con provvedimenti vari in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 40 *del* 16 *luglio* 1952)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1950, n. 24, concernente: « Applicazione nel territorio della Regione siciliana del decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 3,

del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62 e delle leggi 21 dicembre 1948, n. 1440 e 29 dicembre 1949, n. 959, con provvedimenti vari in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 luglio 1952

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 14 luglio 1952, n. 32.

Ratifica del decreto legislativo presidenziale 13 marzo 1951, n. 4, concernente: « Modalità di pagamento delle spese di cui alla legge regionale 3 gennaio 1951, n. 2, per l'acquisto di detrito asfaltico ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 40 del 16 luglio* 1952)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 13 marzo 1951, n. 4, concernente: « Modalità di pagamento delle spese di cui alla legge regionale 3 gennaio 1951, n. 2, per l'acquisto di detrito asfaltico ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 luglio 1952

RESTIVO

MILAZZO — LA LOGGIA

LEGGE 14 luglio 1952, n. 33.

Ratifica del decreto legislativo presidenziale 13 aprile 1951, n. 23, concernente: « Provvedimenti in materia di riscossione delle imposte dirette ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 40 del 16 luglio* 1952)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 13 aprile 1951, n. 23, concernente: « Provvedimenti in materia di riscossione delle imposte dirette ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 luglio 1952

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 14 luglio 1952, n. 34.

Ratifica del decreto legislativo presidenziale 24 gennaio 1952, n. 1, concernente: « Partecipazione della Regione alla Fondazione Luigi Sturzo con sede in Roma ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 40 del 16 luglio* 1952)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 24 gennaio 1952, n. 1, concernente: « Partecipazione della Regione alla Fondazione Luigi Sturzo con sede in Roma ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 luglio 1952

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 14 luglio 1952, n. 35.

Ratifica del decreto legislativo presidenziale 5 febbraio 1952, n. 3, concernente: « Acquisto della casa natale di Luigi Pirandello ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 40 del 16 luglio* 1952)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 5 febbraio 1952, n. 3, concernente: « Acquisto della casa natale di Luigi Pirandello ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 luglio 1952

RESTIVO

CASTIGLIA — LA LOGGIA

LEGGE 14 luglio 1952, n. 36.

Ratifica del decreto legislativo presidenziale 6 marzo 1952, n. 5, concernente: « Autorizzazione all'acquisto degli immobili di proprietà della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 40 del 16 luglio* 1952)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 6 marzo 1952, n. 5, concernente: « Autorizzazione all'acquisto degli immobili di proprietà della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 luglio 1952

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 18 luglio 1952, n. 37.

Esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1952-53.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 41 del 19 luglio* 1952)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato con legge regionale e non oltre il 31 ottobre 1952, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1952-53, secondo lo stato di previsione dell'entrata e quello della spesa ed il relativo disegno di legge depositato presso l'Assemblea regionale.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 luglio 1952

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 18 luglio 1952, n. 38.

Acquisto di due librobus e biblioteche circolanti.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 41 del 19 luglio* 1952)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 10.000.000 per l'acquisto di due librobus e per le spese d'impianto inerenti a tale servizio.

Art. 2.

L'Assessore per la pubblica istruzione disciplina, con proprio decreto, i servizi delle biblioteche circolanti di cui al precedente articolo, con particolare riguardo alla scelta dei libri, e provvede alle necessarie spese di funzionamento affidandone la gestione alle Sovraintendenze bibliografiche della Sicilia.

Art. 3.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad iscrivere in bilancio, con proprio decreto, le spese di cui ai precedenti articoli, utilizzando il fondo a disposizione per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da disposizioni legislative per l'esercizio finanziario 1952-53.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 luglio 1952

RESTIVO

CASTIGLIA — LA LOGGIA

LEGGE 18 luglio 1952, n. 39.

Ratifica del decreto legislativo presidenziale 20 marzo 1951, n. 16, concernente: « Provvedimenti straordinari a favore della pollicoltura e coniglicoltura ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 41 del 19 luglio* 1952)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 20 marzo 1951, n. 16, concernente provvedimenti straordinari a favore della pollicoltura e della coniglicoltura, con le modifiche risultanti dagli articoli che seguono.

Art. 2.

L'art. 1 del predetto decreto legislativo presidenziale è modificato come segue:

« Allo scopo di migliorare ed accrescere la produzione avicola siciliana, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi e sussidi per:

a) migliorare e promuovere l'attrezzatura tecnica di istituzioni avicole;

b) migliorare e promuovere l'attrezzatura tecnica di pollai rurali e di pollai industriali;

c) incoraggiare la produzione del materiale avicolo e lo acquisto di soggetti di razze pregiate e selezionate per la produzione;

d) promuovere studi sull'avicoltura in generale e su quella rurale in particolare.

Analoghe provvidenze possono essere concesse per promuovere, migliorare ed accrescere la produzione cunicola e degli animali da pelliccia ».

Art. 3.

L'art. 2 del citato decreto legislativo presidenziale è sostituito dal seguente:

« Il contributo di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo precedente, non può essere inferiore al 20% nè eccedere la misura del 30% dell'ammontare della spesa necessaria per le opere o per gli impianti da eseguire. Il contributo di cui alla lettera *d*) è accordato in relazione all'importanza degli studi ».

Art. 4.

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« L'istanza per ottenere il contributo o il sussidio di cui al presente decreto legislativo è sottoposta, previo parere degli Ispettorati provinciali agrari, all'Assessore per l'agricoltura e le foreste, il quale, ove riconosca la rispondenza alle finalità del presente decreto legislativo, determina, con suo decreto, la concessione e la misura del contributo ».

Art. 5.

L'art. 7 è modificato come segue

« I Centri e gli Osservatori avicoli sono incaricati dell'assistenza e controllo tecnico dei pollai e delle conigliere che producono e pongono in vendita materiale da riproduzione ».

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 luglio 1952

RESTIVO

GERMANÀ — LA LOGGIA

LEGGE 18 luglio 1952, n. **40.**

Ratifica del decreto legislativo presidenziale 19 aprile 1951, n. 19, concernente: « Istituzione dell'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 41 *del* 19 *luglio* 1952)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 19 aprile 1951, n. 19, concernente: « Istituzione dell'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana » con la seguente modifica:

sostituire la lettera e) dell'art. 4 con la seguente:

« *e*) con un contributo integrativo della Regione in misura pari alla somma occorrente annualmente per assicurare il pareggio del bilancio dell'Ente, in ogni caso, non eccedente la metà del preventivo di spesa nè il limite massimo di lire 50 milioni ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 luglio 1952

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 21 luglio 1952, n. **41.**

Variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1951-52 ed altre norme di carattere finanziario (2° **provvedimento).**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 42 *del* 22 *luglio* 1952)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1951-52, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata dall'Assessore per le finanze.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1951-52 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata dall'Assessore per le finanze.

Art. 3.

Nel bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1951-52, allegato al bilancio della Regione siciliana sotto la appendice n. 1, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata dall'Assessore per le finanze.

Art. 4.

Per le finalità di cui al capitolo 583-*bis* dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1951-52, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 50.000.000 (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 5.

E' autorizzata l'ulteriore spesa di L. 100.000.000 per contributo straordinario a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per l'anno finanziario 1951-52, destinato per l'acquisto di terreni per l'ampliamento del Demanio forestale della Regione (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 6.

La spesa di L. 200.000.000, autorizzata, ai sensi del decreto legislativo presidenziale 19 aprile 1951, n. 21, con l'art. 9 della legge regionale 31 dicembre 1951, n. 47, iscritta al capitolo 570 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio 1951-52, viene trasferita al capitolo 654-*bis*, in gestione all'Assessorato dei lavori pubblici ed è destinata alla costruzione di stazioni ad uso di linee automobilistiche,

Art. 7.

L'autorizzazione di spesa prevista nell'art. 17 della legge regionale 31 dicembre 1951, n, 47, è aumentata di L. 40.000.000 (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 8.

La spesa relativa all'anno finanziario 1951-52, autorizzata con la legge regionale 5 agosto 1949, n. 45, destinata alla concessione di contributi diretti ad incoraggiare le ricerche minerarie ed alle spese per studi ed indagini sistematiche rivolti alla formazione di un piano generale di ricerche di giacimenti minerari, è aumentata di L. 100.000.000, che si attribuiscono quanto a L. 50 milioni al capitolo n. 692 e quanto a L. 50 milioni al capitolo n. 693 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per lo esercizio predetto (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 9.

All'elenco n. 2 allegato al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1951-52, concernente i capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono aggiunti i seguenti

Assessorato delle finanze

Cap. 253 « Indennità e rimborsi di spese per missioni »;

Cap. 594 « Aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione dell'imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali, ecc. ».

Art. 10.

Alla maggiore spesa risultante dalla tabella *B* si fa fronte utilizzando parte delle maggiori entrate di cui alla tabella *A*.

Art. 11.

Alla maggiore spesa risultante dalla tabella *C*, si fa fronte utilizzando parte delle maggiori entrate di cui alla tabella *C*. annessa alla legge regionale 12 aprile 1952, n. 13.

Art. 12.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione ed avrà effetto per l'anno finanziario 1951-52.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 luglio 1952

RESTIVO

LA LOGGIA

TABELLA *A*

Tabella di variazione allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952.

CONTO DELLA COMPETENZA

in aumento:

PARTE ORDINARIA

Cap. n. 25: Imposta sul valore netto globale delle successioni	L.	30.000.000
Cap. n. 27: Imposta di registro.	»	210.000.000
Cap. n. 28: Imposta generale sull'entrata	»	450.000.000
Cap. n. 30: Tassa di bollo	»	50.000.000
Cap. n. 31: Imposte in surrogazione del registro e del bollo	»	20.000.000
Cap. n. 33: Imposta ipotecaria	»	20.000.000
Cap. n. 39: Tasse sulle concessioni governative	»	50.000.000
Totale degli aumenti delle entrate	L.	830.000.000

LA LOGGIA

TABELLA *B*

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952.

CONTO DELLA COMPETENZA

a) *in aumento*:

PARTE ORDINARIA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
E UFFICI, SERVIZI E AMMINISTRAZIONI DIPENDENTI

Presidenza della Regione

Cap. n. 12: Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, ecc.	L.	300.000
Cap. n. 16: Sussidi al personale in attività di servizio, ecc.	»	100.000
Cap. n. 18: Commissioni. Gettoni di presenza, ecc.	»	500.000
Cap. n. 22-*bis*: Fondo destinato per la concessione di sussidi, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 25: Indennità e rimborsi di spese a favore di deputati regionali, ecc.	»	500.000
Cap. n. 27-*bis*: Spese occorrenti per il trasporto e la sistemazione del monumento al lavoratore italiano offerto dalla Regione, ecc.	»	10.000.000

Ufficio di segreteria della Giunta regionale

Cap. n. 36: Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	L.	300.000

Servizi della stampa

Cap. n. 59: Spese per il servizio fotografico, ecc.	L.	500.000

Ufficio legislativo e Gazzetta Ufficiale

Cap. n. 107: Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, ecc.	L.	50.000
Cap. n. 108: Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	»	200.000

ASSESSORATO DELLE FINANZE

Cap. n. 129: Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, ecc.	L.	12.470.000
Cap. n. 131: Impianti telefonici e manutenzione telefoni	»	1.500.000
Cap. n. 132: Autoparco: spese d'acquisto, esercizio, ecc.	»	19.000.000
Cap. n. 146: Biblioteca. Spesa per acquisto di libri, ecc.	»	250.000
Cap. n. 156: Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, ecc.	»	700.000
Cap. n. 161: Sussidi, al personale in attività di servizio, ecc.	»	200.000
Cap. n. 168: Fondo destinato per la corresponsione dei diritti e dei compensi, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 224-*bis* (di nuova istituzione): Rimborso delle percentuali sul gettito dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere (spesa obbligatoria)	»	210.000.000
Cap. n. 241: Restituzioni e rimborsi	»	5.000.000
Cap. n. 253: Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	»	6.000.000

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Cap. n. 315: Contributi e sussidi a favore di enti ed associazioni per cinematografia, ecc.	L.	5.000.000
Cap. n. 325: Contributi ad enti vari per i servizi attinenti la zootecnica e la caccia	»	1.792.000
Cap. n. 326: Premi alle riserve di caccia, per l'intensivo allevamento, ecc.	»	22.000

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap. n. 373: Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	L.	500.000
Cap. n. 376: Sussidi al personale dell'Ufficio regionale in attività di servizio, ecc.	»	100.000
Cap. n. 379: Biblioteca. Spese per l'acquisto di libri, ecc.	»	200.000
Cap. n. 388: Sussidi al personale ispettivo, direttivo e dei Provveditorati, ecc.	»	150.000
Cap. n. 392: Indennità e premi ai maestri delle scuole sussidiarie, ecc.	»	14.060.000
Cap. n. 393: Indennità e rimborsi di spese per ispezioni e missioni, ecc.	»	500.000
Cap. n. 395: Contributi per il mantenimento di scuole, elementari, parificate, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 404: Contributi per i patronati scolastici, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 428: Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 431: Spese per la conservazione, il restauro ed il trasporto di opere d'arte, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 435: Compensi per indicazioni e rinvenimento di oggetti d'arte, ecc.	»	500.000

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA
ED ASSISTENZA SOCIALE

Cap. n. 496: Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	L.	250.000
Cap. n. 500: Spese postali, telegrafiche e telefoniche	»	185.000

ASSESSORATO DELL'IGIENE E DELLA SANITA'

Cap. n. 515: Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	L.	400.000
Cap. n. 518: Biblioteca. Acquisto di libri, ecc.	»	150.000

ASSESSORATO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Cap. n. 534: Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	L.	200.000

Cap. n. 539: Commissioni. Gettoni di presenza, ecc. L. 200.000

Cap. n. 540: Biblioteca. Acquisti di libri, ecc. » 100.000

PARTE STRAORDINARIA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
E UFFICI, SERVIZI E AMMINISTRAZIONI DIPENDENTI

Presidenza della Regione

Cap. n. 554: Saldo degli impegni riguardanti spese degli anni finanziari anteriori a quello corrente L. 6.682.500

ASSESSORATO DELLE FINANZE

Cap. n. 574: Saldo degli impegni riguardanti spese degli anni finanziari anteriori a quello corrente » 768.886

Cap. n. 583-*bis*: Spese per l'incremento del patrimonio della Regione mediante l'acquisto e la espropriazione di immobili. ecc. » 50.000.000

Cap. n. 586: Spese inerenti alla vendita di beni » 500.000

Cap. n. 595-*bis*: Fondo destinato al pagamento di cottimo, ecc. » 2.100.000

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Cap. n. 606: Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. L. 5.000.000

Cap. n. 623: Contributo straordinario a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste, ecc. » 100.000.000

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Cap. n. 654-*bis* (di nuova istituzione): Spesa occorrente per la costruzione di stazioni ad uso di linee automobilistiche L. 200.000.000

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap. n. 658: Spese, contributi e premi relativi ad iniziative culturali ed artistiche varie, ecc. L. 2.000.000

Cap. n. 668: Spese per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare contro l'analfabetismo » 5.800.000

Cap. n. 670: Spese per l'attrezzatura e per il funzionamento della refezione scolastica » 40.000.000

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Cap. n. 692: Contributi diretti ad incoraggiare le ricerche minerarie, ecc. L. 50.000.000

Cap. n. 693: Spese per studi ed indagini sistematiche, ecc. » 50.000.000

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA
ED ASSISTENZA SOCIALE

Cap. n. 698: Contributi, concorsi e sussidi a Comitati, Patronati ed Enti in genere, ecc. L. 10.000.000

Capitoli aggiuntivi

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Cap. n. 784 (modificata la denominazione): Spesa per lavori di carattere straordinario e di interesse pubblico e spese straordinarie per ampliamenti, adattamenti e arredamenti di competenza di enti di culto, di cultura, di beneficenza e di assistenza L. 30.000.000

Totale degli aumenti della spesa (competenza) L. 872.670.386

b) *in diminuzione*:

PARTE ORDINARIA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
E UFFICI, SERVIZI E AMMINISTRAZIONI DIPENDENTI

Presidenza della Regione

Cap. n. 17: Spese casuali della Presidenza, ecc. L. 700.000

Servizi della stampa

Cap. n. 57: Spese per l'organizzazione dei convegni L. 500.000

Ufficio legislativo e Gazzetta Ufficiale

Cap. n. 114: Compensi ad estranei all'amministrazione per studi, ecc. L. 100.000

ASSESSORATO DELLE FINANZE

Cap. n. 279: Fondo di riserva per le spese impreviste L. 60.000.000

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Cap. n. 282: Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo, ecc. L. 10.000.000

Cap. n. 312: Spese per il funzionamento delle stazioni agrarie sperimentali, ecc. » 5.000.000

Cap. n. 327: Somma da erogare per il mantenimento di guardiacaccia, ecc. » 352.500

Cap. n. 339: Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. » 200.000

Cap. n. 342: Spese e concorsi per fitto di locali, per equipaggiamento, ecc. » 100.000

ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap. n. 377: Sussidi al personale femminile insegnante, ecc. L. 100.000

Cap. n. 402: Assegni, premi sussidi e contributi, ecc. » 3.000.000

Cap. n. 403: Concorso nelle spese di funzionamento delle scuole magistrali, ecc. » 500.000

Cap. n. 406: Spese per l'assistenza educativa agli anormali » 500.000

Cap. n. 407: Spese per mostre, gare, congressi, ecc. » 500.000

Cap. n. 408: Spese per il funzionamento delle scuole e dei corsi, ecc. » 1.850.000

Cap. n. 409: Spese per la vigilanza delle scuole e corsi non governativi, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 434: Spese inerenti alla tutela paesistica, ecc. » 500.000

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Cap. n. 458: Spese di missioni per i componenti e per gli esperti del Comitato, ecc. L. 950.000

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA
ED ASSISTENZA SOCIALE

Cap. n. 499: Manutenzione, riparazione ed adattamento, ecc. L. 90.000

Cap. n. 507: Spese di funzionamento della Commissione regionale per la cooperazione, ecc. » 445.000

ASSESSORATO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Cap. n. 527: Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo, ecc. L. 2.500.000

Cap. n. 552: Spese per lo spettacolo » 4.000.000

PARTE STRAORDINARIA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
E UFFICI, SERVIZI E AMMINISTRAZIONI DIPENDENTI

Servizi dei trasporti e delle comunicazioni

Cap. n. 570 (modificata la denominazione): Spesa occorrente per l'arredamento di stazioni ad uso di linee automobilistiche L. 200.000.000

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Cap. n. 632: Spese a pagamento non differito relativo ad opere di bonifica, ecc. L. 5.000.000

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap. n. 659: Spese per interventi riconosciuti urgenti per la rimozione e recupero del patrimonio artistico, ecc. L. 2.000.000

Totale delle diminuzioni della spesa (competenza) L. 299.887.500

Aumento netto della spesa (competenza) L. 572.782.886

Conto dei residui

PARTE ORDINARIA

a) *in aumento*:

ASSESSORATO DELLE FINANZE

Cap, n. 224: Devoluzione a favore dei Comuni del provento dei diritti erariali, ecc. L. 157.611.000

Cap. n. 224-*bis* (di nuova istituzione): Rimborso delle percentuali sul gettito dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere, comprese le scommesse (spesa obbligatoria) » 97.531.000

Cap. n. 225: Spese ed indennità per la gestione delle esattorie vacanti, ecc. » 114.000

ASSESSORATO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Cap. n. 730: Spese contributi e concorsi di carattere straordinario per attività inerenti alla propaganda turistica, ecc. L. 11.000

Totali degli aumenti della spesa (residui) L. 255.267.000

Aumento generale netto della spesa (competenza e residui) L. 828.049.886

LA LOGGIA

TABELLA *C*

Tabella di variazioni al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952.

ENTRATA

CONTO DELLE COMPETENZE

a) *in aumento*

Cap. n. 9: Contributo straordinario a pareggio a carico della Regione L. 100.000.000

Totale degli aumenti di entrata (competenza) L. 100.000.000

SPESA

a) *in aumento*:

Cap. n. 11: Compensi per lavoro straordinario al personale dell'Azienda L. 70.000

Cap. n. 27: Fondo di riserva per le nuove e maggiori spese inerenti all'acquisto di terreni, ecc. » 100.000.000

Totale degli aumenti di spesa (competenza) L. 100.070.000

Totale netto delle spese (competenza) L. 70.000

Conto dei residui

SPESA

a) *in aumento*:

Cap. n. 21: Commissione del 0,10 % sul movimento generale di cassa, ecc. L. 16.600

SALDO DI SPESE RESIDUE

Cap. n. 27-*bis* (di nuova istituzione) Saldo impegni riguardanti spese degli anni finanziari anteriori a quello corrente L. 30.000

Totale degli aumenti della spesa (residui) L. 46.600

Aumento generale netto delle spese (competenza e residui) L. 116.600

LA LOGGIA

LEGGE 21 luglio 1952, n. 42.

Ratifica del decreto legislativo presidenziale 12 aprile 1951, n. 11, concernente: « Istituzione nella pineta di Linguaglossa di un Centro montano di riposo e ristoro per gli operai addetti alle miniere ».

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 42 del 22 luglio 1952)*

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 12 aprile 1951, n. 11, concernente: « Istituzione nella pineta di Linguaglossa di un Centro montano di riposo e ristoro per gli operai addetti alle miniere », con le seguenti modifiche.

all'art. 1 sostituire alle parole « ristoro per gli operai », le altre: « ristoro per operai »;

all'art. 2 sostituire il secondo comma con il seguente:

« L'Assessore per il lavoro, la previdenza ed assistenza sociale cura, su richiesta degli interessati e sentito il parere del medico addetto al servizio delle miniere, su rapporto dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza dei richiedenti, la ammissione degli operai al suddetto Centro, in relazione alle loro particolari condizioni di salute e di bisogno ».

sostituire l'art. 3 con il seguente:

« Alla costruzione del Centro di cui al precedente art. 1 la Regione destina la somma di L. 35.000.000.

Alla fornitura del legname occorrente per la fabbrica provvede, gratuitamente, il comune di Linguaglossa, come da sua deliberazione.

Gli immobili del Centro, con le attrezzature e gli impianti, sono beni patrimoniali della Regione.

L'Assessore per il lavoro provvederà all'emanazione del regolamento interno per l'amministrazione ed il funzionamento del Centro ».

sostituire l'art. 4 con il seguente:

« Per il funzionamento è autorizzata, a partire dall'esercizio 1952-53, la spesa annua di lire 15 milioni. Per l'esercizio 1951-52 si provvede con gli stanziamenti iscritti nei bilanci per gli esercizi 1950-51 e 1951-52.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 luglio 1952

RESTIVO

DI NAPOLI — LA LOGGIA

LEGGE 21 luglio 1952, n. **43.**

Ratifica del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 24, concernente: « Provvedimenti per lo sviluppo dei complessi idrominerali e idrotermali di Acireale ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 42 *del* 22 *luglio* 1952)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 24, concernente: « Provvedimenti per lo sviluppo dei complessi idrominerali e idrotermali di Acireale », con le seguenti modifiche:

sostituire l'art. 1 con il seguente:

« L'Amministrazione del demanio della Regione è autorizzata ad utilizzare industrialmente le acque scaturenti naturalmente o artificiosamente, o comunque esistenti nel territorio di Acireale e dei Comuni viciniori, nella zona da delimitare a norma dell'art. 4.

Le concessioni in atto a qualsiasi titolo esistenti sono revocate con decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo ».

sostituire il primo, il secondo ed il terzo comma dell'art. 2 con i seguenti:

« L'Amministrazione demaniale è autorizzata a procedere alla espropriazione per pubblica utilità dei beni necessari all'attuazione delle finalità di cui all'art. 1.

Le opere necessarie ai fini predetti sono considerate urgenti ed indifferibili ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge sulla espropriazione per pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359.

Le indennità da corrispondere per effetto dell'applicazione del presente decreto sono determinate con i criteri stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 ».

all'art. 3, aggiungere il seguente comma:

« Se l'esercizio delle attività anzidette abbia per oggetto la utilizzazione di acque minerali mediante imbottigliamento, alle società di cui al precedente comma potrà essere ammessa anche la partecipazione di privati ».

sostituire l'art. 4 con il seguente:

« La delimitazione della zona di cui all'art. 1 sarà fatta entro il 30 giugno 1953 con decreto dell'Assessore per le finanze, di concerto con l'Assessore per l'industria ed il commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere ed il Consiglio di giustizia amministrativa ».

sostituire l'art. 5 con il seguente:

« Per le finalità previste dal presente decreto legislativo è autorizzata la spesa di L. 400 milioni da assegnare quanto a L. 50 milioni nell'anno finanziario 1950-51, quanto a L 250 milioni nell'anno finanziario 1951-52 e quanto al rimanente importo nell'anno finanziario 1953-54 ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 luglio 1952

RESTIVO

BIANCO — LA LOGGIA

LEGGE 21 luglio 1952, n. **44.**

Ratifica del decreto legislativo presidenziale 31 marzo 1952, n. 7, concernente: « Provvidenze per l'esecuzione di opere edili e stradali, con particolare riguardo alle zone colpite dalle alluvioni ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 42 *del* 22 *luglio* 1952)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 31 marzo 1952, n. 7, concernente: « Provvidenze per la esecuzione di opere edili e stradali, con particolare riguardo alle zone colpite dalle alluvioni », con le seguenti modifiche:

nell'intestazione del provvedimento, dopo le parole: « zone colpite dalle alluvioni » sono aggiunte le altre « e dal terremoto »;

nel titolo I, dopo le parole: « alle zone alluvionate » sono aggiunte le altre « e terremotate »;

all'art. 1, alla fine del primo comma, sono aggiunte le parole: « e dal terremoto del marzo 1952 »;

all'art. 8 sono aggiunte in fine le parole: « e dal terremoto del marzo 1952 »;

all'art. 11, secondo comma, le parole « 35 milioni » sono sostituite con le altre « 70 milioni ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 luglio 1952

RESTIVO

MILAZZO — GERMANÀ — ALESSI — LA LOGGIA

LEGGE 21 luglio 1952, n. **45.**

Ratifica del decreto legislativo presidenziale 12 marzo 1952, n. 9, concernente: « Modificazioni al decreto legislativo presidenziale 26 giugno 1950, n. 35, recante provvedimenti per le sale cinematografiche ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 42 *del* 22 *luglio* 1952)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 12 marzo 1952, n. 9, concernente: « Modificazioni al decreto legislativo presidenziale 26 giugno 1950, n. 35, recante provvedimenti per le sale cinematografiche ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 luglio 1952

RESTIVO

D'ANGELO

LEGGE 25 luglio 1952, n. 46.

Delegazione di potestà legislativa al Governo della Regione sino al 31 ottobre 1952.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 43 *del* 26 *luglio* 1952)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' concessa al Governo della Regione, fino al 31 ottobre 1952, la delegazione di potestà legislativa a norma e nei limiti di cui alla legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, e successive modifiche.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 luglio 1952

RESTIVO

LEGGE 25 luglio 1952, n. 47.

Riduzione degli estagli relativi alla locazione dei fondi rustici.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 43 *del* 26 *luglio* 1952)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Per l'annata agraria 1951-52 e fino al termine della annata agraria in corso al momento dell'entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 14 luglio 1950, n. 54, con le seguenti modifiche:

il primo comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

« I canoni di affitto in cereali o con riferimento ai prezzi dei cereali, nonchè quelli convenuti in denaro, prorogati o ragguagliati al prezzo del grano, secondo quanto disposto dalle vigenti norme, sono ridotti del 30% a favore degli affittuari conduttori diretti, degli affittuari coltivatori diretti e delle cooperative, qualunque sia la forma di conduzione o di cessione ai propri soci »;

l'art. 4 è soppresso.

E' considerata annata agraria 1951-52 anche quella che abbia avuto inizio tra il 1° gennaio e il 1° marzo 1952 quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale.

Art. 2

Gli affittuari e le cooperative concessionarie di terre i quali abbiano subito danni ai prodotti in dipendenza delle alluvioni dell'autunno 1951, della siccità, delle nevicate e grandinate, superiori al 30% del prodotto, hanno diritto ad una riduzione del canone pari alla percentuale dei danni subiti sino ad un massimo del 50%, comprensivo, nei casi di cui all'art. 1 della presente legge, della riduzione del 30 per cento.

Nel disaccordo tra le parti, a richiesta del concessionario, l'Ispettore agrario provinciale competente per territorio, sentite le parti, provvede entro trenta giorni agli accertamenti ed alla determinazione della percentuale del danno subito.

La richiesta di cui al comma precedente deve essere inoltrata nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente disposizione si applica all'annata agraria 1951-52.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 luglio 1952

RESTIVO

GERMANÀ

LEGGE 28 luglio 1952, n. 48.

Erezione a Comune autonomo delle frazioni San Vito Lo Capo, Castelluzzo e Macari del comune di Erice, sotto la denominazione di comune di San Vito Lo Capo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 45 *del* 2 *agosto* 1952)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Le frazioni di San Vito Lo Capo, Castelluzzo e Macari del comune di Erice sono erette in comune autonomo sotto la denominazione di « San Vito Lo Capo ».

Art. 2.

Al comune di San Vito Lo Capo è assegnato il territorio descritto nel progetto e nella relazione dell'Ufficio tecnico erariale di Trapani.. gennaio 1950, allegati alla presente legge.

Art. 3.

L'Assessore per gli enti locali, sentiti il Prefetto e la Giunta provinciale amministrativa di Trapani, provvederà con propri decreti alla separazione patrimoniale tra i due Comuni, ai sensi dell'art. 36 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, nonchè a stabilire l'organico da assegnare al nuovo Comune.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 luglio 1952

RESTIVO

ALESSI

ALLEGATO

UFFICIO TECNICO ERARIALE DI TRAPANI

Trapani, gennaio 1950

OGGETTO: *Territorio dell'erigendo Comune di S. Vito Lo Capo (frazione di Erice).*

ALLA PREFETTURA DI TRAPANI

Il territorio dell'erigendo comune di San Vito Lo Capo, frazione di Erice, come risulta dalla planimetria allegata in scala 1/30.000, è suddiviso in 61 fogli di mappa catastale.

La superficie totale di detto territorio ammonta ad ettare 5966.05.50 ed importa i seguenti redditi riferiti all'anno 1939:

Reddito domenicale L. 487.625,16

Reddito agrario » 145.033,46

I confini sono stabiliti come segue:

a nord: con il mar Tirreno;

a est: con il mar Tirreno;

a sud: con il Comune di Custonaci dal quale è separato dal Vallone Castelluzzo sino al foglio 71, dalla strada comunale Lentina San Vito Lo Capo per la larghezza del foglio 98 e dalla strada Castello di Balda per la lunghezza dei fogli 100, 103, 104.

a sud-est: con il comune di Castellamare del Golfo da cui è separata dal limite intercomunale già esistente tra i comuni di Erice e Castellammare.

ad ovest: con il mar Tirreno.

La linea dei confini intercomunali sopracitati, riportata nell'allegato quadro d'unione, in scala 1/30.000, può essere identificata sopraluogo con esattezza in base alle mappe catastali.

Si riportano i dati catastali riguardanti la superficie ed i redditi della rimanente parte del comune di Frice, dalla quale sono stati detratti la superficie ed i redditi del comune di Custonaci recentemente costituito.

superficie Ha. 23258.93.22;

reddito dominicale riferito al 1938 lire 5.081.270,69;

reddito agrario riferito al 1939 lire 1.471.731,34.

L'ingegnere capo erariale: BASSO

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 12 luglio 1952, n. 11.

Norme integrative e di attuazione della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, relativa alla costruzione di alloggi per le categorie più disagiate.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 45 *del* 2 *agosto* 1952)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Ritenuta la opportunità di emanare le norme integrative e regolamentari previste dall'art. 13 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, anche in rapporto alla finalità di provvedere al risanamento igienico dei quartieri popolari più affollati ed agli spostamenti delle famiglie da alloggi da dichiarare inabitabili;

Su proposta dell'Assessore per i lavori pubblici, di concerto con gli Assessori per il lavoro e per le finanze;

Vista la deliberazione della Giunta regionale in data 7 luglio 1952;

Decreta:

CAPO I.

Categorie ammesse a godere degli alloggi

Art. 1.

Gli alloggi da costruire con i contributi previsti dalla legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, sono destinati, a norma della legge stessa e delle disposizioni seguenti, soltanto a famiglie o persone che appartengano ad una delle categorie sotto elencate:

1) disoccupati involontari, mutilati, invalidi, pensionati della Previdenza sociale, lavoratori saltuari, il cui reddito complessivo non superi L. 120.000 annue;

2) lavoratori saltuari o abituali, pensionati, mutilati, invalidi o disoccupati involontari, con reddito complessivo compreso tra L. 120.000 e L. 240.000 annue;

3) lavoratori di ogni specie con reddito complessivo superiore a L. 240.000 ma non a L. 360.000;

4) sottoposti a sgombero per ordine della pubblica autorità, che non rientrino in alcuna delle precedenti categorie.

Per reddito complessivo s'intende la somma dei redditi, da qualsiasi fonte provenienti, di tutti i componenti il nucleo familiare. Non si tiene conto, tuttavia, per ogni componente oltre il terzo, di una quota pari a un decimo della somma predetta.

CAPO II

Concessione dei contributi

Art. 2.

Gli Enti ed Istituti di cui all'art. 2 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, che intendano attuare programmi costruttivi col contributo regionale previsto dalla legge stessa, debbono presentare domanda all'Assessorato dei lavori pubblici entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

La domanda dev'essere corredata:

1) da una dettagliata relazione sui programmi costruttivi da realizzare, dalla quale risultino:

a) le località prescelte per le costruzioni;

b) la disponibilità o meno delle aree necessarie;

c) i termini nei quali si prefiggono di eseguire le costruzioni;

d) la categoria, tra quelle stabilite dall'articolo precedente, alla quale intendono destinare le costruzioni, nonchè ogni altra notizia atta a meglio illustrare l'iniziativa;

2) dal progetto di massima delle costruzioni, corredato di una relazione tecnica e di un preventivo di spesa.

Gli enti morali e le società di cui all'art. 2, n. 13, della legge 2 luglio 1949, n. 408, debbono, altresì, presentare copia notarile degli atti costitutivi e degli statuti.

Art. 3.

Il progetto di massima di cui all'art. 2 deve prevedere la costruzione di alloggi di non più di quattro vani, oltre la cucina ed i servizi accessori.

Secondo il numero dei vani e la categoria cui sono destinati, gli alloggi non possono avere una superficie utile superiore a mq.:

per la 1ª cat.	per la 2ª cat.	per la 3ª e 4ª cat.	vani
26	28	30	1 e accessori
46	49	52	2 e accessori
64	68	72	3 e accessori
80	85	90	4 e accessori

Per comprovate esigenze tecniche si può derogare ai predetti limiti, per la prima e la seconda categoria, semprechè non si oltrepassi per ciascun alloggio il limite previsto per il corrispondente alloggio della categoria superiore.

E' consentita inoltre la costruzione di alloggi di cinque vani ed accessori, con una superficie utile non superiore a 110 mq., limitatamente ad un decimo degli alloggi di quarta categoria che ciascun ente è ammesso a costruire.

La spesa ammissibile ai fini del contributo non deve eccedere, per la prima e la seconda categoria, rispettivamente il 75 per cento e l'85 per cento di quella massima da stabilirsi, in rapporto a ciascuna località, per la terza categoria. Tale massimo non deve essere superato neanche dagli alloggi della quarta categoria.

Art. 4.

La Commissione prevista dall'art. 6 della legge 12 aprile 1952, n. 12, da nominare con decreto del Presidente della Regione, propone all'Assessore per i lavori pubblici, in relazione alle domande che ritiene accoglibili, la spesa da ammettere a con-

tributo e la percentuale del contributo stesso, determinando in linea generale, per ciascuna località alla quale si riferiscono le domande accoglibili, la spesa massima per mc. che può essere ammessa a contributo a sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 5.

L'Assessore per i lavori pubblici, nell'approvare le deliberazioni della Commissione anzidetta, stabilisce, in relazione a ciascuna domanda accoglibile, la spesa da ammettere a contributo e la misura percentuale di questo.

Delle predette determinazioni è data notizia agli enti e istituti interessati fissando il termine entro il quale gli stessi debbono presentare i progetti esecutivi.

Il termine di cui al comma precedente è rapportato alla entità del programma costruttivo e può anche comprendere una progressione di termini per quote successive del programma.

Art. 6.

Gli enti e gli istituti possono presentare uno o più progetti esecutivi-tipo, corredati da uno studio di assieme che ne preveda la realizzazione in serie su aree che abbiano le medesime caratteristiche e possibilità di sfruttamento.

Ai progetti esecutivi devono essere allegati un piano finanziario e un certificato dell'istituto mutuante da cui risultino le condizioni del mutuo.

Art. 7.

Della concessione del contributo, nonchè dei termini stabiliti per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, l'Assessorato dei lavori pubblici dà immediata notizia ai Comuni interessati.

CAPO III

Assegnazione degli alloggi

Art. 8.

Ai fini dell'assegnazione degli alloggi l'Assessorato dei lavori pubblici, per ogni centro abitato incluso nel piano di cui all'art. 5 della legge 12 aprile 1952, procede alla compilazione di quattro elenchi ciascuno dei quali comprende, nell'ordine previsto dal comma seguente, coloro che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, oltre ad appartenere ad una delle categorie indicate nel precedente art. 1, si trovino rispettivamente nelle condizioni sotto specificate:

a) siano del tutto privi di alloggio;

b) occupino alloggi inabitabili;

c) vivano in alloggi assolutamente insufficienti;

d) abitino in alloggi da sgombrare in dipendenza di piani di risanamento.

Ogni elenco è suddiviso secondo la categoria cui le famiglie appartengono ai sensi dell'art. 1. Nell'ambito di ogni categoria sono anteposte le famiglie più numerose e, a parità di componenti, quelle che risultano peggio alloggiate o che occupano alloggi da sgombrare per primi o che da più tempo si trovano nelle condizioni predette o che hanno un minore reddito complessivo.

Art. 9.

Gli elenchi di cui all'articolo precedente sono elaborati, su denunzia degli interessati, da una Commissione mandamentale nominata dall'Assessore per i lavori pubblici e composta dal pretore, che la presiede, da un rappresentante dell'Assessorato dei lavori pubblici, da un rappresentante dell'Assessorato del lavoro, dal sindaco del Comune al quale appartengono i denunzianti o da un socio delegato, dall'ingegnere capo dello stesso Comune ove esiste e da un sanitario dello Ufficio provinciale di sanità. In caso di impedimento del pretore, la Commissione è presieduta dal sindaco. A parità di voti, prevale quello del presidente.

La denunzia di cui al comma precedente è presentata ai singoli Comuni, su apposito modulo fornito dall'Assessorato dei lavori pubblici, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Ad essa debbono allegarsi, tranne per la quarta categoria, i certificati dei competenti uffici atti a dimostrare che il denunziante rientra in una delle tre prime categorie di cui all'art. 1.

I Comuni, corredate di ufficio le denunzie con i certificati di cui al primo e al quarto comma dell'articolo seguente, le fanno pervenire senza indugio alla Commissione mandamentale. Questa, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, trasmette all'Assessorato dei lavori pubblici tutte le denunzie coi relativi allegati e coi verbali di cui al quinto comma dell'articolo seguente, proponendo le diverse graduatorie.

Art. 10.

La totale mancanza di alloggio è comprovata da un certificato dell'Ufficio anagrafico del Comune, attestante che il denunziante abita in baracca, grotta o altro ricovero di fortuna, o, a spese pubbliche, in ospizio o locanda.

L'inabitabilità è accertata in base alla insalubrità della zona in cui è situato l'alloggio, alla instabilità del suolo o della costruzione ed alle deficienze igienico-sanitarie dei locali.

L'assoluta insufficienza è desunta dal rapporto tra il numero dei coabitanti e la superficie utile complessiva dell'alloggio, tenuto però anche conto della migliore o peggiore utilizzazione dello spazio, dell'eventuale promiscuità di sessi e della eventuale convivenza di nuclei familiari diversi.

La sottoposizione a sgombero in esecuzione di un piano di risanamento è attestata da apposito certificato dell'Ufficio tecnico comunale.

Gli accertamenti di cui ai commi secondo e terzo sono compiuti dalla Commissione mandamentale a mezzo dei propri tecnici, che ne redigono verbale. L'Assessorato dei lavori pubblici e il presidente della Commissione possono procedere in ogni momento agli opportuni controlli mediante l'ispezione dei locali.

Nel predetto locale si fa constatare se i locali siano da demolire o se possano, invece, divenire abitabili, in rapporto anche allo sviluppo del piano regolatore, mediante idonea sistemazione.

Art. 11.

Scaduto il termine previsto dal secondo comma dell'art. 9, il Comune procede d'ufficio al rilevamento degli alloggi non denunziati e tuttavia compresi nei piani di risanamento o inabitabili per instabilità del suolo o della costruzione, formando apposito elenco suppletivo che trasmette alla Commissione mandamentale.

Questa, verificate le condizioni di cui al comma precedente, invia all'Assessorato dei lavori pubblici, nel termine di cui all'ultimo comma dell'art. 9, lo elenco suppletivo con le proprie osservazioni.

L'approvazione da parte dell'Assessore per i lavori pubblici degli elenchi di cui alle lettere *b*) e *d*) dell'art. 8, nonchè degli elenchi suppletivi è comunicata ai sindaci dei Comuni interessati perchè provvedano a norma dell'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè ai proprietari degli alloggi e ai capi-famiglia interessati.

Art. 12.

L'assegnazione degli alloggi è fatta dagli enti ed istituti ammessi ai contributi, appena ultimato ogni stabile od ogni gruppo di alloggi, secondo l'ordine di graduatoria stabilito negli elenchi approvati dall'Assessore, semprechè l'assegnatario si trovi ancora nelle condizioni previste dall'art. 8.

A ciascuna famiglia o persona non può essere assegnato che un alloggio costruito per la categoria alla quale appartiene. Gli iscritti negli elenchi suppletivi non possono però ottenere che alloggi predisposti per la prima categoria.

Agli artigiani sono assegnati di preferenza alloggi siti al piano terreno o ammezzato.

Nell'ambito di ogni categoria la precedenza spetta agli iscritti negli elenchi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 8. I rimanenti alloggi sono ripartiti fra gl'iscritti negli altri elenchi nelle proporzioni che saranno stabilite, per ogni centro abitato, tenuto conto delle esigenze del risanamento igienico dei quartieri più affollati e dell'urgenza di sgomberare gli alloggi riconosciuti inabitabili, con decreto dell'Assessore per i lavori pubblici.

Avverso l'assegnazione può reclamarsi dagl'interessati, entro quindici giorni dalla comunicazione, alla Commissione mandamentale, contro le decisioni della quale è dato ulteriore reclamo, entro venti giorni dalla notifica, all'Assessore per i lavori pubblici.

Art. 13.

I Comuni provvedono immediatamente alla chiusura e, comunque, alla inutilizzazione definitiva delle baracche, grotte e altri ricoveri di fortuna appena sgomberati dagli occupanti.

Gli alloggi riconosciuti inabitabili e non riattabili debbono essere demoliti a cura dei rispettivi proprietari, entro quindici giorni dalla data in cui sono stati sgomberati. In difetto la demolizione è eseguita dal Comune e la relativa spesa è recuperata, nei confronti dei proprietari, con la procedura stabilita per la riscossione delle imposte dirette.

CAPO IV

Canoni di locazione e norme finali

Art. 14.

I canoni di locazione semplice sono determinati ai sensi dell'art. 21 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165. Quelli di locazione con patto di futura vendita sono stabiliti a norma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 aprile 1948, n. 1029, ma la durata dell'ammortamento è portata a 35 anni; la facoltà di riscatto può essere esercitata dopo dieci anni dall'assegnazione.

I piani finanziari per la determinazione dei canoni sono soggetti in ogni caso all'approvazione della Commissione di cui all'art. 6 della legge 12 aprile 1952.

Le locazioni semplici possono essere convertite in locazioni con patto di futura vendita quando almeno i sette decimi degli assegnatari dell'intero stabile ne facciano richiesta; per raggiungere tale percentuale è consentito operare trasferimenti da uno stabile all'altro, sempre che intervenga il consenso dei trasferiti. Nel caso di conversione si tiene conto dei canoni di locazione semplice già corrisposti.

Art. 15.

Gli enti e gli istituti proprietari danno comunicazione all'Assessorato dei lavori pubblici degli alloggi assegnati con patto di futura vendita.

L'Assessorato dei lavori pubblici, sentita la Commissione di cui all'art. 6 della legge 12 aprile 1952, riduce, a norma dell'art. 2 ultimo comma della legge stessa, l'ammontare del contributo relativo agli alloggi anzidetti, recuperando l'1 per cento per le annualità già pagate su quelle da pagare.

Art. 16.

Alla gestione degli alloggi costruiti con i contributi previsti dalla legge 12 aprile 1952, provvedono gli enti e gli istituti proprietari sotto la sorveglianza dell'Assessorato dei lavori pubblici.

Nel caso che la gestione presenti irregolarità o manchevolezze, l'Assessore per i lavori pubblici la affida ad altri enti o istituti tra quelli di cui all'art. 2 della suddetta legge.

Analogamente si provvede ove lo richieda lo stesso ente o istituto proprietario.

Art. 17.

L'ipoteca legale prevista dall'ultimo comma dell'art. 10 della legge 12 aprile 1952 segue immediatamente quella a favore degli istituti finanziatori e in mancanza di questa è iscritta quale ipoteca di primo grado.

Art. 18.

Il presente decreto legislativo entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 luglio 1952

RESTIVO

MILAZZO — DI NAPOLI — LA LOGGIA

DECRETO PRESIDENZIALE 27 maggio 1952, n. **94-A.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione regionale dei Consorzi provinciali allevatori della Sicilia e dei Consorzi provinciali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 47 del 16 agosto* 1952)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto l'art. 20 dello Statuto della Regione siciliana;

Visti gli artt. 12 e seguenti del Codice civile e 2 delle disposizioni di attuazione dello stesso Codice;

Vista l'istanza in data 15 settembre 1951 del cav. Michele De Stefani Dara, presidente del Consiglio di amministrazione dell'Associazione regionale dei Consorzi provinciali allevatori della Sicilia.

Visto l'atto costitutivo dell'Associazione regionale di cui sopra, per notaro Michele Margiotta, n. 1256 di repertorio, 3 marzo 1950, nonchè lo statuto composto di 30 articoli e gli atti costitutivi dei singoli Consorzi provinciali e statuti relativi;

Sentito l'Assessore per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la percentuale giuridica dell'Associazione regionale dei Consorzi provinciali allevatori della Sicilia, nonchè dei Consorzi allevatori delle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.

Art. 2.

Sono approvati gli statuti relativi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Palermo, 27 maggio 1952

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 21 luglio 1952, registro n. 1, foglio n. 5.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 5 agosto 1952, n. **12.**

Disposizioni per accelerare l'attuazione della riforma agraria.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 46 del 9 agosto* 1952)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 25 luglio 1952, n. 46, e quelle ivi richiamate;

Riconosciuta l'urgente necessità di modificare alcune disposizioni della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, al fine di accelerare l'attuazione della riforma agraria;

Su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 22 luglio 1952 e del 30 luglio 1952;

Su conforme parere della Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale per l'agricoltura e l'alimentazione;

Decreta:

Art .1.

Al terzo e al quarto comma dell'art. 36 della legge regionale di riforma agraria sono sostituiti i seguenti:

« Dalla data in cui le singole parti del piano diventano esecutive il possesso dei terreni che ne formano oggetto è

trasferito di diritto all'Ente per la riforma agraria in Sicilia al fine di provvedere all'assegnazione degli stessi a norma degli articoli seguenti. La normale gestione dei terreni da conferire cesserà con la scadenza dell'annata agraria in corso che, agli effetti del presente articolo e del successivo art. 46, resta fissata, limitatamente all'annata agraria 1951-52, all'11 novembre.

La valutazione delle eventuali calorie e degli eventuali lavori colturali ordinari verrà fatta, ai fini dell'indennizzo, dall'E.R.A.S. ».

Art. 2.

Salvo quanto disposto circa la gestione dei terreni, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste, divenuto esecutivo il piano di conferimento, ordina con suo decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 della legge 27 dicembre 1950, n. 104, lo immediato rilascio a favore dell'E.R.A.S. dei beni da conferire.

In nessun caso il ricorso, anche da parte di terzi, avverso il predetto decreto ha efficacia sospensiva, salvo il disposto dell'art. 39 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale, per la ratifica, nei termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, in relazione alla legge 25 luglio 1952, n. 46.

Art. 4.

Il presente decreto legislativo entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 agosto 1952

RESTIVO

GERMANÀ

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 13 *agosto* 1952, *registro n.* 1, *foglio n.* 16.

LEGGE 22 agosto 1952, n. 49.

Agevolazioni tributarie per le anticipazioni ed i finanziamenti in genere in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 48 *del* 23 *agosto* 1952)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Sono concesse fino al 30 giugno 1954 le agevolazioni tributarie per anticipazioni e finanziamenti in genere in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti, di cui alla legge regionale 29 dicembre 1947, n. 16.

Le agevolazioni previste nel comma precedente competono, sempreché si tratti di operazioni effettuate nel territorio della Regione siciliana, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e connesse a crediti derivanti da attività svolte nel territorio della Regione.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 agosto 1952

RESTIVO

LA LOGGIA

DECRETO PRESIDENZIALE 1° febbraio 1952, n. 13.

Disposizioni per la formazione dei ruoli delle imposte dirette nel territorio della Regione siciliana, per il primo semestre 1952.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 48 *del* 23 *agosto* 1952)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto l'art. 20 dello Statuto della Regione siciliana;

Visto l'art. 21 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, che delega l'emanazione delle norme necessarie per la prima applicazione del sistema di riscossione previsto negli articoli 18 e 19 della stessa legge;

Sentita la Giunta regionale;

Sulla proposta dell'Assessore per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Per il primo semestre dell'anno 1952, le imposte sui redditi dei terreni, sui redditi agrari sui redditi dei fabbricati, sui redditi di ricchezza mobile delle categorie *A*, *B* e *C*-1, a carico dei contribuenti non tassabili in base a bilancio, sono dovute sulla metà dei redditi iscritti o iscrivibili a ruolo per l'anno 1951.

L'imposta complementare progressiva sul reddito, per il primo semestre dell'anno 1952, è dovuta sulla metà dei redditi indicati nel comma precedente, con l'aliquota corrispondente all'intero ammontare dei redditi stessi.

Art. 2.

Per il primo semestre dell'anno 1952, le Società e gli Enti tassabili in base a bilancio saranno iscritti provvisoriamente a ruolo per la metà dei redditi risultanti dai bilanci chiusi nel corso dell'anno 1950. Per l'esercizio finanziario 1952-53, saranno iscritti, provvisoriamente a ruolo per l'intero ammontare dei redditi risultanti dai bilanci sopra indicati.

La tassazione definitiva di conguaglio sarà eseguita:

a) per il primo semestre 1952, sulla metà dei redditi definitivamente accertati in base ai bilanci chiusi nel corso dell'anno 1952;

b) per l'esercizio finanziario 1952-53, sull'intero ammontare dei redditi definitivamente accertati in base ai bilanci chiusi nel corso dell'esercizio finanziario suddetto.

Per l'esercizio 1953-54, l'iscrizione provvisoria sarà operata sui redditi risultanti dai bilanci chiusi nel corso dell'anno 1951, e la tassazione di conguaglio sui redditi definitivamente accertati in base ai bilanci chiusi nel corso dell'esercizio medesimo.

Art. 3.

Per il primo semestre dell'anno 1952, l'imposta di ricchezza mobile sui redditi della categoria *C*-2 è dovuta, in via provvisoria, sulla metà dei redditi definitivamente accertati per l'anno 1950. Per l'esercizio finanziario 1952-53 l'imposta predetta è dovuta, in via provvisoria, sull'altra metà dei redditi sopra indicati.

La tassazione definitiva di conguaglio dell'importo complessivo dei redditi provvisoriamente iscritti a termini del comma precedente sarà eseguita in base alla dichiarazione dei redditi corrisposti nell'anno solare 1952, da presentarsi ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, e delle rettifiche e degli accertamenti eventualmente proposti dall'Amministrazione.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano anche per le imposte, sovrimposte e contributi di qualsiasi specie indicati nell'art. 3 della legge 16 giugno 1939, n. 942.

Art. 5.

Per la riscossione dei tributi afferenti il primo semestre 1952, previsti negli articoli precedenti, è autorizzata l'emissione di ruoli di tre rate, scadenti rispettivamente, il 10 febbraio, il 10 aprile e il 10 giugno 1952.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 1° febbraio 1952

RESTIVO

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo della Regione siciliana, addì 18 luglio 1952, registro n. 1, foglio n. 3.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 7 agosto 1952, n. 14.

Compensi a favore dei componenti di Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi, comunque denominati, istituiti presso l'Amministrazione regionale.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 52 del 13 settembre 1952*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 25 luglio 1952, n. 46, e quelle ivi richiamate;
Considerata la necessità di provedere con urgenza ad emanare norme relative ai compensi a favore dei componenti di Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi, comunque denominati, istituiti presso l'Amministrazione regionale;
Di concerto con l'Assessore per le finanze;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale in data 26 luglio 1952 e 6 agosto 1952;
Su conforme parere della Commissione legislativa della Assemblea regionale per gli affari interni e l'ordinamento amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

I gettoni di presenza dovuti ai componenti e segretari di Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi, comunque denominati, operanti presso le Amministrazioni della Regione, aventi anche ordinamento autonomo, sono stabiliti come segue: L. 500 per gli appartenenti all'Amministrazione dello Stato, della Regione o di Enti pubblici e L. 1000 per gli estranei alle medesime.
Qualora disposizioni particolari prevedono altri emolumenti in aggiunta al gettone, questo è ridotto a metà.

Art. 2.

Non può essere attribuito ad un medesimo funzionario, anche se componente o segretario di più Commissioni, un numero complessivo di presenze superiore a 15 in ogni mese, esclusa la compensazione tra mesi diversi, salvo che la retribuzione dei componenti di Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi non sia regolata da disposizioni speciali.
Qualora la retribuzione sia regolata con sistema misto, il limite di cui sopra si applica soltanto per la parte costituita dai gettoni di presenza.

Art. 3.

Agli effetti del trattamento di cui all'art. 1, l'istituzione di Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi che non siano previsti da disposizioni legislative o regolamentari, deve aver luogo con decreto presidenziale o assessoriale da adottarsi di concerto con l'Assessore per le finanze.

Art. 4.

Qualora il trattamento economico di Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi sia regolato da disposizioni speciali con sistema diverso da quello dei gettoni di presenza, ai segretari compete il medesimo trattamento economico previsto per i componenti.

Il precedente comma non si applica qualora il trattamento economico dei segretari abbia già una particolare disciplina; e, se il trattamento economico dei componenti risulti differenziato in rapporto alla funzione o alla carica, ai segretari compete quello meno elevato.

Art. 5.

A ciascuno dei membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per esami oppure per titoli ed esami per l'ammissione di personale di gruppo *A*, *B* e *C* o equiparato nelle Amministrazioni della Regione, anche aventi ordinamento autonomo, è corrisposto un compenso di L. 50 per ogni prova scritta. Per le prove pratiche il compenso è stabilito in L. 30.
Per i concorsi per titoli ed esami è corrisposto inoltre, a ciascun membro, un compenso di L. 40 per l'esame dei titoli di ogni concorrente ammesso al concorso.
Quando si tratti di concorsi per soli titoli è corrisposto a ciascun membro, per ogni concorrente ammesso al concorso, un compenso di L. 60.
Per le prove orali è corrisposto a ciascun membro, per ogni concorrente che abbia sostenuto la prova, un compenso di L. 80.
Le retribuzioni suddette assorbono i gettoni di presenza.

Art. 6.

Oltre ai compensi previsti dall'articolo precedente, ai componenti delle Commissioni giudicatrici dei concorsi che risiedono in località diversa da quella del Comune in cui hanno luogo gli esami, spetta il normale trattamento di missione previsto dalla legge 29 giugno 1951, n. 489, con la decorrenza di cui nella legge stessa.

Art. 7.

Il trattamento complessivo da corrispondersi a ciascun membro di Commissioni non potrà essere inferiore alla somma spettante per 50 candidati che sostengono tutte le prove di esame dei concorsi.

Art. 8.

Ai segretari di Commissioni giudicatrici dei concorsi compete un gettone di presenza di L. 500.

Art. 9.

Alla copertura del maggior onere risultante dal presente decreto per il corrente anno finanziario, si provvede mediante la utilizzazione di una quota del fondo speciale destinato per far fronte ad oneri derivanti da disposizioni legislative in genere, di cui al cap. 219 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 10.

Agli effetti del trattamento di missione eventualmente dovuto agli estranei all'Amministrazione dello Stato, della Regione o di Enti pubblici, gli aventi diritto sono equiparati al grado 5° della gerarchia statale.

Art. 11.

Il presente decreto legislativo sarà presentato alla Assemblea regionale, per la ratifica, nei termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, in relazione alla legge regionale 25 luglio 1952, n. 46.

Art. 12.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetti dal 1° novembre 1950.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 agosto 1952

RESTIVO

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 5 settembre 1952, registro n. 1, foglio n. 20.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 7 agosto 1952, n. 15.

Progettazione di opere di competenza degli Enti locali.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 52 *del* 13 *settembre* 1952)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 25 luglio 1952, n. 46, e quelle ivi richiamate;

Considerata la necessità di provvedere con urgenza a rendere più spedita la progettazione di opere di competenza degli Enti locali;

Su proposta dell'Assessore per i lavori pubblici, di concerto con quelli per gli enti locali e per le finanze;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale in data 22 luglio 1952 e 6 agosto 1952;

Su conforme parere della Commissione legislativa della Assemblea regionale per i lavori pubblici, comunicazioni, trasporti e turismo;

Decreta:

Art. 1.

L'Assessore per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere ai rilevamenti tecnici e statistici, agli studi ed alla progettazione relativi ad opere di competenza degli Enti locali, secondo criteri di urgenza e di utilità delle opere stesse determinati dalla Giunta regionale.

Per la progettazione di cui al comma precedente l'Assessorato dei lavori pubblici è autorizzato a valersi anche dell'opera degli uffici tecnici degli Enti locali e a ricorrere direttamente all'opera di professionisti privati, sempre riservandosi le direttive tecniche relative.

Art. 2.

Per gli scopi di cui all'art. 1 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'esercizio 1952-53 da iscriversi in apposito capitolo della rubrica dell'Assessorato dei lavori pubblici.

Art. 3.

I rapporti di prestazione dei professionisti privati sono regolati secondo le tariffe nazionali vigenti per le opere pubbliche statali.

Nel caso che le prestazioni di cui al primo comma fossero effettuate dagli Uffici tecnici degli Enti locali o dagli uffici dell'Assessorato, i rapporti sono regolati dalla tariffa di cui sopra, ridotta alla metà.

Art. 4.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto legislativo. La somma stanziata sarà prelevata dal capitolo 219 del bilancio per l'esercizio in corso.

Art. 5.

Il presente decreto legislativo sarà presentato alla Assemblea regionale per la ratifica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, in relazione alla legge regionale 25 luglio 1952, n. 46.

Art. 6.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 agosto 1952

RESTIVO

PIVETTI — ALESSI — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 13 *settembre* 1952, *registro n.* 1, *foglio n.* 22.

LEGGE 24 ottobre 1952, n. 50.

Agevolazioni a favore di imprese esercenti la pesca.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 62 *del* 25 *ottobre* 1952)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' autorizzata, a favore di pescatori singoli o associati o loro cooperative legalmente costituite che abbiano sede e svolgano la loro attività nella Regione siciliana, la concessione di contributi in capitale per:

a) l'acquisto di motopescherecci di nuova costruzione non inferiori a venti e non superiori a quaranta tonnellate di stazza lorda;

b) la motorizzazione, l'ammodernamento e la riparazione di barche da pesca di qualsiasi genere;

c) l'acquisto di attrezzi di bordo e da pesca di qualsiasi genere, ivi comprese reti, lampade ed altri apparecchi, il cui uso sia consentito dalle leggi vigenti, nonchè strumenti ultrasonici per la ricerca di banchi di pesce e stazioni radiofoniche di bordo;

d) l'installazione a bordo di impianti per la conservazione del pescato;

e) l'impianto di magazzini per la conservazione e la distribuzione del pescato e per l'approvvigionamento delle barche da pesca, nonchè tutte le altre iniziative attinenti alla industria della pesca, ivi compresi i mezzi marittimi o terrestri per il trasporto refrigerato isotermico del pesce.

Art. 2.

I contributi, di cui all'articolo precedente, sono concessi dall'Assessore delegato per i servizi della pesca, sentito un Comitato tecnico, sulla base di preventivi documentati di spesa e non possono eccedere le seguenti misure massime:

a) del 30% della spesa preventivata o accertata riconosciuta ammissibile e, comunque, le lire 5.000.000 se si tratti di pescatori singoli o associati;

b) del 50% della spesa preventivata o accertata riconosciuta ammissibile e, comunque, le lire 8.000.000 se si tratti di cooperative di pescatori.

Art. 3.

Il Comitato tecnico di cui al precedente articolo 2 è composto:

dal capo dei servizi della pesca, che lo presiede;

da due rappresentanti di cooperative fra pescatori;

da due esperti in materia di pesca, nominati con decreto dell'Assessore delegato ai servizi della pesca;

da un rappresentante dell'Assessorato delle finanze e da un rappresentante dell'Assessorato del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale, entrambi designati dai rispettivi Assessori.

Il suddetto Comitato è costituito con decreto dello Assessore delegato ai servizi della pesca.

Un funzionario dell'Ufficio pesca ed attività marinare assolverà le funzioni di segretario del Comitato.

Art. 4.

E' autorizzata la concessione di un concorso negli interessi dei mutui che i pescatori singoli o associati o loro cooperative di cui all'art. 1 contraggono per le finalità in detto articolo previste.

Art. 5.

La misura del concorso previsto dall'articolo precedente è determinata nel 3% annuo dell'ammontare effettivo del debito riferito a ciascun anno e per la durata massima di anni dieci.

Al decreto che autorizza la concessione del concorso negli interessi deve essere allegato, oltre alla relativa istanza, il piano di ammortamento del mutuo contratto dal quale risulti il debito residuo alla fine di ciascun anno.

Dal decreto che autorizza la concessione del concorso deve risultare l'ammontare complessivo del concorso concesso e la relativa incidenza su ciascuno degli anni finanziari in cui il concorso stesso è dovuto.

L'incidenza del concorso di cui al comma precedente può essere anche riferita ad anni finanziari successivi a quello 1960-61 ma non oltrepassare quello 1969-70 purchè il relativo ammontare sia coperto da minori impegni assunti a carico degli stanziamenti autorizzati con il secondo comma dello articolo 9.

Art. 6.

Il concorso della Regione su ciascun mutuo è corrisposto direttamente dall'Assessore per le finanze all'Ente mutuante alla scadenza delle annualità relative. Conseguentemente il mutuatario corrisponde all'Istituto mutuante la differenza fra la annualità dovuta per l'estinzione del debito e l'ammontare del concorso della Regione.

Art. 7.

La concessione dei benefici previsti dalla presente legge è subordinata alla attestazione da rilasciarsi dall'autorità competente che i richiedenti singoli o associati e quelli componenti delle cooperative siano in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del mestiere di pescatore.

La concessione dei benefici suddetti è limitata ai richiedenti singoli pescatori o associati o componenti di cooperative che non fruiscano di alcun contributo statale o regionale, per lo stesso oggetto.

La concessione di cui al primo comma è altresì subordinata:

a) per i natanti di nuova costruzione o comunque costruiti nell'anno anteriore all'entrata in vigore della presente legge, alla iscrizione nei Compartimenti marittimi della Regione;

b) per i natanti già in esercizio alla condizione che risultino iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge, da almeno un anno nei Compartimenti marittimi della Regione.

L'iscrizione in altri Compartimenti fuori della Regione importa la immediata decadenza dai contributi o concorsi eventualmente ancora da erogare e l'obbligo della restituzione da parte dei beneficiari di quelli già corrisposti.

A garanzia di tale obbligo è iscritta sul naviglio di proprietà dei beneficiari ipoteca navale con il pagamento del solo diritto fisso.

Art. 8.

Nella concessione dei contributi previsti dalla presente legge sarà data la precedenza a coloro che hanno subito la distruzione o danneggiamenti a seguito delle mareggiate o dei nubifragi dell'autunno-inverno 1951-1952 e che ne abbiano fatto tempestiva denunzia agli organi competenti.

Art. 9.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 ripartita in quattro esercizi a partire dall'esercizio finanziario 1952-53.

Per la concessione dei concorsi previsti dall'art. 4 è autorizzata la spesa di lire 200.000.000 ripartita in dieci esercizi finanziari consecutivi a cominciare dall'esercizio 1952-53.

Agli oneri finanziari ricadenti nell'esercizio in corso si fa fronte utilizzando per lire 100.000.000 la disponibilità del capitolo 477 e per la rimanente somma le disponibilità del capitolo n. 219 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 24 ottobre 1952

RESTIVO

DE BLASI — LA LOGGIA

LEGGE 25 ottobre 1952, n. 51.

Ratifica del decreto legislativo presidenziale 16 aprile 1951, n. 17, concernente: « Concessione di contributi per l'impianto di ramieti nel territorio della Regione siciliana ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 64 *del* 31 *ottobre* 1952)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 16 aprile 1951, n. 17, concernente: « Concessione di contributi per l'impianto di ramieti nel territorio della Regione siciliana », con le modifiche di cui appresso:

gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti:

« Art. 1. — Ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di fondi situati nel territorio della Regione siciliana, i quali provvedano, entro il periodo di due anni a decorrere dall'annata agraria successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, all'impianto di ramieti, può essere concesso un contributo straordinario per l'acquisto dei rizomi nella misura e con le modalità stabilite negli articoli seguenti.

Il contributo è parimenti erogato a favore di coloro che provvedono all'impianto di ramieti, mercè l'impiego di rizomi di propri vivai, purchè sottoposti al controllo di cui alla lettera *c*) del successivo art. 2 ».

« Art. 2. — Il contributo di cui all'art. 1, è determinato nella misura di L. 100.000 (centomila) in ragione di ettaro di terreno, e la concessione è autorizzata alle seguenti condizioni:

a) che la superficie destinata alla coltivazione dei ramieti non sia inferiore a 50 are;

b) che l'impianto del ramieto sia eseguito secondo i relativi dettami della tecnica, e sotto la vigilanza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente;

c) che i rizomi provengano da vivai impiantati nel territorio della Regione siciliana e sottoposti al controllo degli organi tecnici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ».

« Art. 3. — L'istanza per ottenere il contributo, di cui al presente decreto, corredata dal progetto dell'impianto che si intende attuare, va presentata all'Ispettorato agrario, competente per territorio, il quale provvede all'istruttoria di essa ed all'esame del progetto stesso trasmettendo gli atti muniti del proprio motivato parere, all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

La concessione del contributo è determinata con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, con preferenza ai piccoli e medi impianti ».

« Art. 4. — Il pagamento del contributo, determinato ai sensi degli articoli precedenti, è effettuato in due rate. La prima rata, pari alla metà del contributo concesso, è corrisposta dopo l'accertamento dell'avvenuto impianto; la seconda alla fine del secondo anno e sempre chè sia riconosciuta la piena efficienza dello impianto ».

« Art. 5. — Per il raggiungimento dei fini di cui al presente decreto è autorizzata la spesa di L. 100.000.000, ripartita in due esercizi finanziari, a decorrere da quello 1951-1952.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni di bilancio ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 ottobre 1952

RESTIVO

GERMANÀ — LA LOGGIA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 29 ottobre 1952, n. **16.**

Istituzione di un posto di professore di ruolo di tisiologia presso l'Università degli studi di Palermo.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 66 *del* 10 *novembre* 1952)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 25 luglio 1952, n. 46, e quelle ivi richiamate;

Su proposta dell'Assessore per l'igiene e la sanità, di concerto con quello per le finanze;

Considerato che appare opportuno provvedere con urgenza alla istituzione di un posto di professore di ruolo di tisiologia presso l'Università di Palermo;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 26 luglio e 24 ottobre 1952;

Su conforme parere della Commissione legislativa della Assemblea regionale per il lavoro, previdenza, cooperazione, assistenza sociale, igiene e sanità;

Decreta:

Art. 1.

L'Assessore per l'igiene e la sanità è autorizzato a stipulare con l'Università degli studi di Palermo una convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo di tisiologia presso la Facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università con decorrenza dall'anno accademico 1952-53 e della durata di cinque anni, rinnovabile di quinquennio in quinquennio.

Art. 2.

Per gli scopi di cui al precedente articolo è autorizzata la spesa annua massima di L. 1.500.000 che sarà prelevata dal cap. 219 del bilancio per l'esercizio in corso.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà presentato alla Assemblea regionale per la ratifica, nei termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, in relazione alla legge regionale 25 luglio 1952, n. 46.

Art. 4.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 ottobre 1952

RESTIVO

PETROTTA — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 10 *novembre* 1952, *registro n.* 1, *foglio n.* 33.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 29 ottobre 1952, n. **17.**

Istituzione di un posto di professore di ruolo di urologia presso l'Università degli studi di Palermo.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 66 *del* 10 *novembre* 1952)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 25 luglio 1952, n. 46, e quelle ivi richiamate;

Su proposta dell'Assessore per l'igiene e la sanità, di concerto con quello per le finanze;

Considerato che appare opportuno provvedere con urgenza alla istituzione di un posto di professore di ruolo di urologia presso l'Università di Palermo;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 26 luglio e del 24 ottobre 1952;

Su conforme parere della Commissione legislativa della Assemblea regionale per il lavoro, previdenza, cooperazione, assistenza sociale, igiene e sanità;

Decreta:

Art. 1.

L'Assessore per l'igiene e la sanità è autorizzato a stipulare con l'Università degli studi di Palermo una convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo di urologia presso la Facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università, con decorrenza dall'anno accademico 1952-53 e della durata di cinque anni, rinnovabile di quinquennio in quinquennio.

Art. 2.

Per gli scopi di cui al precedente articolo è autorizzata la spesa annua massima di L. 1.500.000 che sarà prelevata dal capitolo 219 del bilancio per l'esercizio in corso.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà presentato alla Assemblea regionale per la ratifica, nei termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, in relazione alla legge regionale 25 luglio 1952, n. 46.

Art. 4.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 ottobre 1952

RESTIVO

PETROTTA — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 10 *novembre* 1952, *registro n.* 1, *foglio n.* 34.

DECRETO PRESIDENZIALE 29 giugno 1952, n. **171-A.**

Prelevamento di L. 7.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 66 *del* 10 *novembre* 1952)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la legge regionale 31 dicembre 1951, n. 47;
Vista la legge regionale 5 marzo 1951, n. 23;
Considerata la necessità di aumentare lo stanziamento del capitolo n. 157 della somma di lire settemilionicinquecentomila necessaria per provvedere alla liquidazione delle spese indicate nella denominazione del capitolo medesimo;
Considerato che nel fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 279 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario in corso esiste la necessaria disponibilità;
Sulla proposta dell'Assessore per le finanze;
Sentita la Giunta regionale;

Decreta

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 279 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1951-52 è autorizzata la prelevazione di L. 7.500.000 che si inscrive al capitolo n. 157 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio 1951-52.
Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la sua convalida.
L'Assessore proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 29 giugno 1952

p. *Il Presidente*: LA LOGGIA

L'Assessore per le finanze: LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 24 luglio 1952, registro n. 1, *foglio n.* 7.

DECRETO PRESIDENZIALE 29 giugno 1952, n. 172-A.

Prelevamento di L. 50.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 66 *del* 10 *novembre* 1952)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Vista la legge regionale 31 dicembre 1951, n. 47;
Vista la legge regionale 5 marzo 1951, n. 23;
Considerata la necessità di aumentare lo stanziamento del capitolo n. 653-*bis* della somma di lire cinquantamilioni e di modificare nel contempo la denominazione del capitolo medesimo per meglio imputarvi le spese in esso previste;
Considerato che nel fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 279 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario in corso esiste la necessaria disponibilità;
Sulla proposta dell'Assessore per le finanze;
Sentita la Giunta regionale;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 279 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1951-52 è autorizzata la prelevazione di L. 50.000.000 (cinquantamilioni) che si assegna al capitolo n. 653-*bis* dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio 1951-52, modificato nella denominazione « Spese per l'esecuzione di opere edili, stradali e di arginatura corsi d'acqua con particolare riguardo alle zone colpite dall'alluvione ».

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la sua convalida.
L'Assessore proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 29 giugno 1952

p. *Il Presidente*: LA LOGGIA

L'Assessore per le finanze: LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 30 luglio 1952, registro n. 1, *foglio n.* 12.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 15 ottobre 1952, n. 18.

Disposizioni per favorire il perfezionamento e la diffusione dei prodotti artigiani.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 68 *del* 18 *novembre* 1952)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 25 luglio 1952, n. 46, e quelle ivi richiamate;
Considerata l'opportunità di provvedere con urgenza all'emanazione di norme intese a favorire il perfezionamento e la diffusione dei prodotti artigiani siciliani;
Su proposta dell'Assessore per l'industria e il commercio, di concerto con quello per le finanze;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale in data 26 luglio 1952 e 10 ottobre 1952;
Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'Assessore per l'industria ed il commercio è autorizzato a bandire annualmente concorsi a premi per la creazione di modelli d'arte applicata all'artigianato, nonchè a provvedere per la diffusione dei modelli premiati.

Art. 2.

Le norme per l'espletamento dei singoli concorsi, la specificazione e destinazione dei gruppi in cui essi debbono essere divisi e l'ammontare dei premi saranno stabiliti con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio.

Art. 3.

La riproduzione dei modelli premiati potrà essere effettuata in economia, e affidata ad artigiani di nota perizia.

Art. 4.

Per la diffusione dei modelli l'Assessore per l'industria ed il commercio si avvale di tutti i mezzi di propaganda e può promuovere od agevolare la creazione di apposite organizzazioni di vendita.

Art. 5

Per il raggiungimento dei fini previsti dal presente decreto è stanziata, nel bilancio della Regione, a decorrere dall'anno finanziario 1952-53, la somma annua di L. 5.000.000.
L'Assessore per le finanze provvederà con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del

presente decreto, utilizzando parte delle disponibilità di cui al capitolo 219 dello stato di previsione dela spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1952-53.

Art. 6.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica, nei termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4 in relazione alla legge regionale 25 luglio 1952, n. 46.

Art. 7.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 ottobre 1952

RESTIVO

BIANCO — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 10 *novembre* 1952, *registro n.* 1, *foglio n.* 31.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 15 ottobre 1952, n. 19.

Estensione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo presidenziale 14 giugno 1949, n. 20, ai mutui per il miglioramento delle condizioni igieniche e sociali degli operai addetti alle miniere e cave.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 68 *del* 18 *novembre* 1952)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 25 luglio 1952, n. 46, e quelle ivi richiamate;

Considerata l'opportunità e l'urgenza di estendere ai mutui contratti per il miglioramento delle condizioni igieniche e sociali degli operai addetti alle miniere e alle cave, le agevolazioni previste dal decreto legislativo presidenziale 14 giugno 1949, n. 20, ratificato con legge regionale 30 novembre 1949, n. 59;

Su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio, di concerto con quello per le finanze;

Vista la deliberazione della Giunta regionale in data 26 luglio 1952;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Le agevolazioni previste dal decreto legislativo del Presidente regionale 14 giugno 1949, n. 20, ratificato con legge 30 novembre 1949, n. 59, sono estese ai mutui che vengono contratti con istituti di credito per l'acquisto di macchinari, la trasformazione o l'ampliamento di impianti e l'esecuzione di opere, dirette ad ottenere più idonei e redditizi sistemi di coltivazione nelle cave, nonchè più proficui processi di produzione.

Le stesse agevolazioni sono estese ai mutui che, per la attuazione delle opere e servizi previsti dagli articoli 1 e 3 della legge 28 luglio 1949, n. 40, vengono contratti con istituti di credito limitatamente all'importo risultante dalla differenza tra la spesa, determinata ai sensi dell'art. 4 della predetta legge, e l'ammontare del contributo accordato in base allo stesso articolo.

Art. 2.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica, nei termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, in relazione alla legge regionale 25 luglio 1952, n. 46.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione sicilana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 ottobre 1952

RESTIVO

BIANCO — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 10 *novembre* 1952, *registro n.* 1, *foglio n.* 32.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 31 ottobre 1952, n. 20.

Contributo di L. 100.000.000 per il potenziamento delle attrezzature scientifiche delle Università degli studi di Palermo, Catania e Messina.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 70 *del* 27 *novembre* 1952)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 25 luglio 1952, n. 46, e quelle ivi richiamate;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla concessione di contributi per la ricostruzione ed il potenziamento delle attrezzature scientifiche e didattiche delle tre Università siciliane di Palermo, Catania e Messina;

Su proposta dell'Assessore per la pubblica istruzione, di concerto con l'Assessore per le finanze;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale in data 8 marzo e 24 ottobre 1952;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1

E' autorizzata la spesa di lire 100.000.000 nell'esercizio 1952-53, quale contributo della Regione per la ricostruzione ed il potenziamento delle attrezzature scientifiche e didattiche delle Università degli studi di Palermo, Catania e Messina, prelevando la somma dal cap. 219 del bilancio per l'esercizio in corso.

Art. 2.

L'Assessore per la pubblica istruzione cura la ripartizione della somma stanziata in rapporto alle necessità di ciascuna Università.

Art. 3.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto legislativo.

Art. 4.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, in relazione alla legge regionale 25 luglio 1952, n. 46.

Art. 5.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 ottobre 1952

RESTIVO

CASTIGLIA — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 21 *novembre* 1952, *registro n.* 1, *foglio n.* 35.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 31 ottobre 1952, n. 21.

Autorizzazione alla ulteriore spesa di L. 100.000.000 per la riattivazione, completamento e costruzione di abbeveratoi pubblici in Sicilia.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 70 *del* 27 *novembre* 1952)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 25 luglio 1952, n. 46, e quelle ivi richiamate;

Considerata la necessità e l'urgenza di un nuovo intervento finanziario allo scopo di provvedere alla riattivazione, completamento e costruzione di abbeveratoi pubblici nel territorio della Regione;

Su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale in data 30 luglio e 31 ottobre 1952;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per l'agricoltura ed alimentazione;

Decreta:

Art. 1

Per provvedere alla riattivazione, al completamento ed alla costruzione di abbeveratoi pubblici, in applicazione del decreto legislativo presidenziale 4 marzo 1949, n. 3, è autorizzata la spesa ripartita di lire 100.000.000 da stanziare, quanto a lire 75 milioni nel bilancio dell'anno finanziario corrente e quanto a lire 25.000.000 nel bilancio dell'anno finanziario 1953-54.

Art. 2.

Alla quota relativa all'esercizio in corso della spesa autorizzata con l'articolo precedente, si provvede utilizzando parte dello stanziamento di cui al cap. 219 della stato di previsione della spesa per l'esercizio 1952-53.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, in relazione alla legge regionale 25 luglio 1952, n. 46.

Art. 4.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 ottobre 1952

RESTIVO

GERMANÀ — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 21 *novembre* 1952, *registro n.* 1, *foglio n.* 36.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 5 novembre 1952, n. 22.

Norme integrative per l'attuazione della legge 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 70 *del* 27 *novembre* 1952)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana.

Considerata la necessità di emanare norme per la attuazione della legge 27 dicembre 1950, n. 104, sia per quanto concerne la compilazione dei piani di utilizzazione, che per l'accesso da parte di funzionari ed incaricati dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste e degli uffici dipendenti, sui terreni di proprietà privata per l'esecuzione di studi di massima, rilievi ed accertamenti inerenti all'applicazione della legge predetta;

In virtù della delegazione conferita al Governo della Regione con l'art. 53 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104;

Su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste;

Vista la deliberazione della Giunta regionale in data 1° settembre 1952;

Decreta:

Art. 1

Fermo restando quanto disposto dall'art. 9 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, gli ispettori provinciali dell'agricoltura per l'espletamento delle attribuzioni loro devolute dall'articolo medesimo, hanno facoltà di incaricare liberi professionisti per la compilazione dei piani di utilizzazione e di miglioramento.

La spesa necessaria è anticipata dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste con imputazione ad apposito stanziamento in gestione all'Assessorato stesso.

La liquidazione della spesa è fatta dall'ispettore provinciale o resa esecutiva dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste ed è notificata agli interessati a mezzo lettera raccomandata.

Le somme risultanti dalla liquidazione definitiva sono riscosse ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 sopracitato.

Art. 2.

I funzionari dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste e degli uffici dipendenti. nonchè gli incaricati dai predetti uffici ed i funzionari dell' E.R.A.S. hanno facoltà di accedere sui terreni di proprietà privata per eseguire studi di massima, rilievi ed accertamenti inerenti all'applicazione della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, purchè siano muniti di un'ordinanza dell'ispettore provinciale per l'agricoltura, e ne sia dato tre giorni prima avviso ai proprietari.

Art. 3.

Resta fermo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 10 del decreto legislativo presidenziale 7 maggio 1951, n. 22.

Art. 4.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetti dal 1° gennaio 1951.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 novembre 1952

RESTIVO

GERMANÀ — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 26 *novembre* 1952, *registro n.* 1, *foglio n.* 39.

LEGGE 26 novembre 1952, n. 52.

Erezione a Comune autonomo della frazione Gallodoro del comune di Letojanni (Messina).

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 71 *del* 29 *novembre* 1952)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

La frazione « Gallodoro » del comune di Letojanni (Messina) è eretta a Comune autonomo.

Art. 2.

Al comune di Gallodoro è assegnato il territorio descritto nella pianta planimetrica e nella relazione dell'Ufficio tecnico erariale di Messina, vistate dall'Assessore per gli enti locali ed allegate alla presente legge.

Art. 3.

L'Assessore per gli enti locali, sentiti gli organi competenti, provvederà con suoi decreti alla separazione patrimoniale tra i due Comuni, ai sensi dell'art. 36 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, nonchè a stabilire l'organico del nuovo Comune.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 novembre 1952

RESTIVO

ALESSI

ALLEGATO

Relazione dell'Ufficio tecnico erariale di Messina Letojanni - Gallodoro

Ripartizione territoriale tra Letojanni e l'erigendo comune di Gallodoro, allo stato frazione del comune di Letojanni-Gallodoro proposta dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 18 *ottobre* 1951, *che fa proprio il parere del* 15 *settembre* 1951, *n.* 1320 *del delegato regionale dell'Amministrazione provinciale di Messina.*

Premesso che il progetto di ripartizione territoriale redatto dallo scrivente a titolo del tutto personale, trasmesso e datato 16 aprile 1951 con nota n. 1635-II venne dall'Ufficio del genio civile di Messina proposto di variante con nota n. 27187/33752 del 26 luglio 1951, variante che assegnerebbe a Letojanni tutta la superficie del foglio n. 9 di mappa e lo imponibile dominicale relativo, cioè:

ettari 95.04.50 e L. 34.896,59; che la deliberazione del delegato regionale dell'Amministrazione provinciale di Messina del 15 settembre 1951, n. 1320 che venne fatta propria dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 18 ottobre 1951 con deliberazione esprimente in via definitiva il trascritto sotto suo parere favorevole, poichè la delimitazione territoriale tra il comune di Letojanni e l'erigendo comune di Gallodoro abbia luogo secondo il progetto compilato dal geom. Lisi dell'Ufficio tecnico erariale al quale però è da apportarsi la variante proposta dalla Amministrazione provinciale: « Pertanto il confine territoriale dovrebbe essere stabilito lungo la linea che, a partire dalla galleria sulla strada rotabile Letojanni Melia che incrocia il confine territoriale del comune di Mongiuffi Melia, segue la mediana di tale rotabile e poi prosegue fino alla confluenza del torrente Mortilla seguendo l'alveo del torrente San Giovanni fino all'incrocio con la strada comunale Gallo e con la strada comunale Aria Ordinstri, continuando poi come stabilito dal progetto del tecnico erariale ».

Ciò premesso, la variante disposta dall'Amministrazione provinciale, approvata dalla Giunta relativa, riflette solo il tratto del torrente San Giovanni compreso nel foglio IX di mappa dall'incrocio dello stesso con la rotabile Letojanni-Melia, e che la variazione di superficie e di imponibile dominicale che passa a Letojanni cioè la zona ad est della mediana dell'alveo del torrente San Giovanni, è di ettari 26.52.21 e di L. 6.753,22 risultanti in atto sui registri del nuovo catasto terreni che sul grafico accluso è segnato con tratteggio giallo.

Pertanto il territorio precedentemente proposto di assegnazione a Letojanni ed all'erigendo comune di Gallodoro dal progetto dello scrivente datato 16 aprile 1951 di cui al seguente prospetto:

LETOJANNI

Foglio	Sup. Ha.	Importo reddito dominicale
VI parte	50.09.76	21.699,36
VII »	67.38.59	17.714,06
X »	85.46.91	49.657,18
XI »	107.40.75	89.997,17
XII »	100.51.80	93.894,21
XIII »	121.26.00	57.980,15
XIV »	80.41.10	59.642,31
XV »	33.41.40	41.437,15
Totali	645.96.31	431.981,59

GALLODORO

Foglio	Sup. Ha.	Importo reddito dominicale
I	83.45.00	19.108,73
II	37.45.75	8.401,15
III	92.14.15	15.094,73
IV	111.84.10	17.500,70
V	84.19.10	22.268,15
VI	23.40.79	7.026,27
VII	64.90.76	17.645,21
VIII	91.48.45	33.810,02
IX	95.04.50	34.896,59
X	47.75.39	19.115,78
Totali	721.67.99	194.867,33

Detto progetto, dalla Amministrazione provinciale e dalla Giunta viene modificato nella misura predetta di Ha. 26.52.21 e di L. 6.753,22 di reddito dominicale che vengono pagati per l'assegnazione in aggiunta a Letojanni ed in derazione a Gallodoro (si precisa che la dividente territoriale predetta lascia la linea mediana dello alveo del torrente San Giovanni all'incrocio colla strada comunale Sciara, segue per breve tratto la mediana della predetta strada per non dividere la particella 134 del foglio IX), come dal seguente prospetto:

LETOJANNI

Foglio	Sup. Ha.	Importo reddito dominicale
VI parte	50.09.76	21.699,36
VII »	67.38.59	17.714,06
IX »	26.52.21	6.753,22
X »	85.46.91	49.657,18
XI	107.40.75	89.997,17
XII	100.51.80	93.894,21
XIII	121.26.00	57.980,15
XIV	80.41.10	59.642,31
XV	33.41.40	41.437,15
Totali	672.48.52	438.734,81

GALLODORO

Foglio	Sup. Ha.	Importo reddito dominicale
I	83.45.00	19.108,73
II	37.45.75	8.401,15
III	92.14.15	15.094,73
IV	111.84.10	17.500,70
V	84.19.10	22.268,15
VI parte	23.40.79	7.026,27
VII »	64.90.76	17.645,21
VIII	91.48.45	33.810,02
IX	68.52.29	28.143,37
X parte	47.75.39	19.115,78
Totali	695.15.78	188.114,11

In definitiva la linea del confine territoriale che la Giunta provinciale amministrativa ha deliberato di proporre tra Letojanni e l'erigendo comune di Gallodoro, esprimendo parere favorevole alla deliberazione del delegato regionale dell'Amministrazione provinciale di Messina del 15 settembre 1951, n. 1320, risulta precisata dai particolari topografici della mappa del nuovo catasto terreni, come dal grafico di insieme accluso. che dà la visione dei fogli di mappa del nuovo catasto terreni predetti e descrittivamente:

La linea di confine a partire dalla galleria sulla rotabile Letojanni Melia che incrocia il confine territoriale del comune di Mongiuffi Melia in direzione sud-est segue la mediana della precitata rotabile fino al confine nord-est della particella 345 del foglio X di mappa sulla vecchia mulattiera Letojanni Gallodoro, quindi segue la mediana della strada mulattiera predetta fino all'incrocio del limite dei fogli di mappa IX, X, XII, precisamente, tale mediana nel tratto di detta strada in cui confinano con essa le particelle 352, 353, 355 del foglio X e le particelle 36-64 del foglio XII.

Il confine prosegue lungo il limite tra i fogli di mappa IX e XII fino alle testate sulla rotabile delle particelle 34-35 del foglio XII quindi segue la mediana della rotabile Letojanni Melia nel tratto ove confinano le particelle 2, 4, 5 del foglio di mappa n. XII e 294 del foglio di mappa n. IX. Segue poi, dall'incrocio tra la strada rotabile Letojanni Melia ed il torrente San Giovanni verso nord la mediana di detto torrente San Giovanni raggiunge la confluenza del torrente Mortilla e San Giovanni, risale l'alveo del torrente San Giovanni sempre entro il foglio di mappa n. IX fino all'incrocio colla strada comunale Sciara, poi per breve tratto la mediana di tale strada fino alla testata in essa tra le particelle 134-271 del foglio n. IX di mappa (ciò per evitare di dividere in due la superficie della particella 134 che così resta tutta in Gallodoro) segue la linea di confine tra le particelle citate 134 e 271-134 e 272-134 e 273, e tra le particelle 273 e 215 del foglio di mappa IX fino alla testata tra le particelle 134-273 predette all'incrocio delle strade comunali Aria Ogliastro e Scarpine.

A tale punto il confine territoriale segue il limite tra i fogli di mappa IX e XIII lungo la linea mediana della strada comunale Scarpine quindi il limite tra i fogli di mappa VIII e XIII e fra i fogli di mappa VII e XIV, poi entro il foglio VII segue la mediana della strada comunale Galeri-Pietrabianca fino alla testata in detta strada fra le particelle 71-292, segue la linea di confine tra le particelle 72 e 292,71 e 65,65 e 68,65 e 72,21 e 65,21 e 19 del foglio VII di mappa, quindi la linea mediana dell'alveo del torrente Sellita nei fogli di mappa VI e VII, la linea mediana dell'alveo del torrente Boschitello del foglio VI fino alla sua confluenza con torrente Fondaco Parrino, che delimita il territorio di Letojanni-Gallodoro da quello del comune di Forza d'Agrò.

L'accluso grafico mostra segnata con tratteggio giallo la zona di territorio riguardante la variante proposta dalla Giunta provinciale amministrativa.

Messina, 24 gennaio 1952

Il tecnico erariale: primo geometra Paolo Lisi

LEGGE 26 novembre 1952, n. **53**.

Erezione a Comune autonomo della frazione « Saponara » del comune di Villafranca Tirrena.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 71 del 29 novembre* 1952)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

La frazione « Saponara » del comune di Villafranca Tirrena e ricostituita a Comune autonomo con i suoi vecchi confini.

Art. 2.

L'Assessore per gli enti locali, sentiti gli organi competenti, provvederà, con suoi decreti, alla separazione patrimoniale tra i due Comuni ai sensi dell'art. 36 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 nonchè a stabilire l'organico del personale da assegnare al Comune ricostituito.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 novembre 1952

RESTIVO

ALESSI

LEGGE 28 novembre 1952, n. **54**.

Norme integrative per i concorsi del personale sanitario degli ospedali della Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 71 del 29 novembre* 1952)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, con le modificazioni ed aggiunte contenute nella legge di ratifica 4 novembre 1951, n. 1188 sono integrate, nel territorio della Regione siciliana, dalle norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Per le Amministrazioni ospedaliere della Sicilia, il termine di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, modificato per effetto dell'art. 1, ultimo comma, della citata legge 4 novembre 1951, n. 1188, è fissato in un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, ricoprono presso ospedali nella Regione siciliana, l'incarico di sovraintendenti o direttori sanitari o primari e che, comunque assunti, abbiano prestato effettivo servizio in ospedali o in istituti o cliniche universitari per un periodo complessivo non inferiore a venti anni dei quali almeno otto con le effettive funzioni e con le qualifiche sopradette, hanno diritto ad essere nominati effettivi, con provvedimento delle Amministrazioni ospedaliere dalle quali dipendono, da adottarsi

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il periodo di servizio svolto con le funzioni di sovraintendente o di direttore sanitario o di primario, previsto in anni otto è ridotto a cinque anni sempre chè gli aspiranti possiedano almeno il titolo di libera docenza o siano stati dichiarati maturi alla cattedra universitaria.

Per i sanitari che hanno la qualifica di combattente e che erano già laureati prima del servizio militare è computato nei venti anni previsti al primo comma il periodo prestato come medico in servizio militare.

Per le anzidette nomine ai posti di direttore sanitario è richiesto il possesso negli aspiranti dei titoli di cui alla lettera *m)* dell'art. 67 del decreto Ministeriale 19 dicembre 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 28 aprile 1941, mentre per le nomine ai posti di primario di specialità ufficialmente riconosciute, è richiesto il possesso dei requisiti di cui alla lettera *c)* dell'art. 47 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

In ogni caso le nomine di cui sopra sono disposte a favore del personale che non abbia superato il limite massimo di età per la permanenza in servizio di cui all'art. 18 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Art. 4.

Per i sanitari che, come aiuti o assistenti in ospedali nella Regione, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato effettivo servizio in ospedali, istituti o cliniche universitari, anche fuori della Sicilia, per un periodo complessivo non inferiore, rispettivamente, ad anni dieci e ad anni cinque, di cui almeno quattro quale aiuto e due quale assistente, il periodo di tempo trascorso è considerato come primo incarico; gli stessi hanno diritto ad essere riconfermati da parte delle Amministrazioni ospedaliere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un secondo periodo come effettivo.

Alla categoria di cui al comma precedente si applicano i benefici previsti dal terzo comma dell'art. 3 della presente legge.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 novembre 1952

RESTIVO

PETROTTA — ALESSI

LEGGE 28 novembre 1952, n. 55.

Modifiche all'art. 2 del decreto legislativo presidenziale 18 settembre 1951, n. 27, concernente l'organico provvisorio dell'Assessorato degli enti locali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 71 del 29 novembre* 1952)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 2 del decreto legislativo presidenziale 18 settembre 1951, n. 27, ratificato con legge regionale [illegible] marzo 1952, n. 3, è sostituito dal seguente:

« L'Assessore procederà alle assunzioni mediante contratti a termine. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvederà con pubblici concorsi ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua stessa pubblicazione, con effetti dal 29 settembre 1951.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

RESTIVO

ALESSI — LA LOGGIA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 31 ottobre 1952, n. 23.

Autorizzazione di un'ulteriore spesa di L. 700.000.000 per le finalità previste dalla legge regionale 5 agosto 1949, n. 45, concernente studi e ricerche nel campo minerario.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 72 del 2 dicembre* 1952)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 25 luglio 1952, n. 46, e quelle ivi richiamate;

Vista la legge regionale 5 agosto 1949, n. 45, concernente concessione di contributi per studi e ricerche nel campo minerario;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adeguare la somma stanziata per il conseguimento delle finalità previste dalla citata legge 5 agosto 1949, n. 45 alle reali esigenze degli studi e delle ricerche nel campo minerario;

Su proposta dell'Assessore per l'industria e il commercio, di concerto con quello per le finanze;

Vista la deliberazione della Giunta regionale in data 30 luglio 1952;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per l'industria e il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Per il conseguimento delle finalità previste dalla legge regionale 5 agosto 1949, n. 45, è autorizzata la ulteriore spesa di L. 700.000.000 ripartita in cinque esercizi finanziari a decorrere da quello in corso e destinata, in quanto a L. 500.000.000, agli scopi di cui all'art. 1 della legge predetta.

Alla quota di spesa a carico del bilancio 1952-53 si provvede utilizzando parte del fondo a disposizione per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da disposizioni legislative.

Art. 2.

Il presente decreto legislativo sarà presentato alla Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, in relazione alla legge regionale 25 luglio 1952, n. 46.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 ottobre 1952

RESTIVO

BIANCO — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 26 novembre 1952, registro n. 1, foglio 40.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 31 ottobre 1952, n. 24.

Autorizzazione di una nuova spesa di L. 500.000.000 per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 28 luglio 1949, n. 40, per il miglioramento delle condizioni igieniche e sociali degli operai addetti alle miniere ed alle cave.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 72 *del* 2 *dicembre* 1952)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 25 luglio 1952, n. 46, e quelle ivi richiamate;
Vista la legge regionale 28 luglio 1949, n. 40, concernente il miglioramento delle condizioni igieniche e sociali degli operai addetti alle miniere e alle cave;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di aumentare lo stanziamento disposto per la citata legge 28 luglio 1949 in relazione alle effettive esigenze del miglioramento delle condizioni igieniche e sociali dei minatori;
Su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio, di concerto con quello per le finanze;
Vista la deliberazione della Giunta regionale data 30 luglio 1952;
Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per l'industria e il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 28 luglio 1949, n. 40, è autorizzata la ulteriore spesa di L. 500.000.000, ripartita in cinque esercizi finanziari a decorrere da quello in corso.

Alla quota di spesa a carico del bilancio 1952-53 si provvede utilizzando parte del fondo a disposizione per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da disposizioni legislative.

Art. 2.

Il presente decreto legislativo sarà presentato alla Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, in relazione alla legge regionale 25 luglio 1952, n. 46.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 ottobre 1952

RESTIVO

BIANCO — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 26 *novembre* 1952, *registro n.* 1, *foglio n.* 41.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 31 ottobre 1952, n. 25.

Aumento della spesa annua autorizzata dalla legge 7 ottobre 1950, n. 75, per opere di propaganda in favore dei prodotti siciliani.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 72 *del* 2 *dicembre* 1952)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 25 luglio 1952, n. 46, e quelle ivi richiamate;
Ravvisata l'urgente necessità di aumentare la spesa annua autorizzata dalla legge 7 ottobre 1950, n. 75, per opere di propaganda in favore dei prodotti siciliani;
Sulla proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio, di concerto con quello per le finanze;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 30 luglio 1952;
Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per l'industria e commercio;

Decreta:

La spesa annua autorizzata dalla legge 7 ottobre 1950, n. 75, per opere di propaganda in favore dei prodotti siciliani, è aumentata da L. 50 milioni a 100 milioni.

Art. 2.

Alla maggiore spesa si provvede, per il corrente esercizio, con i fondi stanziati in bilancio nell'apposito capitolo per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da speciali disposizioni legislative.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà presentato alla Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, in relazione alla legge regionale 25 luglio 1952, n. 46.

Art. 4.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 ottobre 1952

RESTIVO

BIANCO — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 26 *novembre* 1952, *registro n.* 1, *foglio n.* 43.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 31 ottobre 1952, n. 26.

Emendamenti aggiuntivi alla legge 3 giugno 1950, n. 35, concernente i Centri sperimentali per l'industria.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 72 *del* 2 *dicembre* 1952)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 25 luglio 1952, n. 46, e quelle ivi richiamate;
Ravvisata l'urgente necessità di integrare le norme di cui alla legge 3 giugno 1950, n. 35, concernente i Centri sperimentali per l'industria;
Sulla proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio, di concerto con quello per le finanze;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 3 e del 26 luglio 1952;
Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

Per le spese necessarie al primo impianto, i Centri sperimentali previsti dall'art. 1 della legge 3 giugno 1950, n. 35,

provvedono a compilare i relativi preventivi, che vanno sottoposti all'approvazione dell'Assessore per l'industria ed il commercio, il quale determina, con suo decreto, l'ammontare della spesa per ciascun Centro.

Sull'ammontare della spesa, determinato ai sensi del comma precedente, possono essere corrisposte a ciascun Centro anticipazioni anche in misura eguale dell'ammontare stesso. Con tali anticipazioni i Centri provvedono ad effettuare le spese per il primo impianto, dando all'Assessorato dell'industria e del commercio il rendiconto bimestrale.

Art. 2.

Per i fini previsti dall'art. 4 della legge 3 giugno 1950, n. 35, è autorizzata una ulteriore spesa di L. 70.000.000 ripartita in due esercizi finanziari a decorrere da quello 1952-53.

Art. 3.

La spesa annua autorizzata per la finalità di cui agli articoli 6, 7 e 8 della predetta legge è aumentata da L. 30.000.000 a L. 60.000.000 a decorrere dall'esercizio 1952-53.

Art. 4.

Alle maggiori spese di cui agli articoli 2 e 3 si provvede, per il corrente esercizio, con i fondi stanziati in bilancio nell'apposito capitolo per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da speciali disposizioni legislative.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il presente decreto legislativo sarà presentato alla Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, in relazione alla legge regionale 25 luglio 1952, n. 46.

Art. 6.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 ottobre 1952

RESTIVO

BIANCO — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 26 *novembre* 1952, *registro n.* 1, *foglio n.* 42.

DECRETO PRESIDENZIALE 28 ottobre 1952, n. 194-A.

Prelevamento di L. 50.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 73 *del* 6 *dicembre* 1952)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;

Considerato che i danni prodotti dal terremoto verificatosi nei territori della Sicilia orientale hanno resi indispensabili ed indifferibili interventi di pronto soccorso;

Considerato che in vista delle condizioni in cui versano le popolazioni colpite e specie nell'approssimarsi della stagione invernale appare necessario un intervento immediato della Regione senza pregiudizio dei rimborsi che risulteranno dovuti dallo Stato per gli oneri di sua spettanza;

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la legge regionale 18 luglio 1952, n. 37;

Considerata la necessità di aumentare della somma di L. 50.000.000 lo stanziamento del capitolo n. 23 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1952-53, per provvedere a spese di cui ai fini del capitolo medesimo;

Considerato che il capitolo n. 217 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1952-53 presenta l'occorrente disponibilità;

Su proposta dell'Assessore per le finanze;

Sentita la Giunta regionale;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 217 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1952-53 è autorizzata la prelevazione di L. 50.000.000 (cinquantamilioni) che si assegna al capitolo n. 23 « Fondo destinato per la concessione di sussidi, concorsi o contributi ad Enti che perseguono fini assistenziali » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1952-53.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica.

L'Assessore proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 28 ottobre 1952

RESTIVO

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 24 *novembre* 1952, *registro n.* 1, *foglio n.* 38.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 31 ottobre 1952, n. 27.

Interventi a favore della cotonicoltura.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 74 *del* 13 *dicembre* 1952)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789;

Vista la legge regionale 25 luglio 1952, n. 46;

Considerato che si appalesa necessario ed urgente adottare provvedimenti atti a favorire la cotonicoltura nell'ambito della Regione siciliana;

Su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale in data 1° settembre e 24 ottobre 1952;

Su conforme parere della Commissione legislativa della Assemblea regionale per l'agricoltura e l'alimentazione;

Decreta:

Art. 1.

La fibra grezza di cotone prodotta nell'anno 1952 da semi originari, assegnati dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, nei centri di coltivazione razionali, deve essere sgranata presso sgranatoi all'uopo autorizzati.

L'autorizzazione alla sgranatura è concessa, su richiesta degli interessati, dal competente Ispettorato agrario, previo accertamento della idoneità tecnica degli impianti.

Art. 2.

La fibra ricavata rimane di assoluta proprietà del produttore mentre il seme, previa corresponsione del prezzo che sarà fissato con decreto dell'Assessore, è posto a disposizione dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, perchè, dopo razionale trattamento, venga distribuito ai cotonicultori dell'Isola.

I produttori di cui al comma precedente hanno diritto all'assegnazione del seme necessario alla coltivazione dei propri fondi secondo le determinazioni dell'Ispettorato agrario, previo pagamento delle spese di trattamento.

Art. 3.

I cotonicultori che non ottemperano a quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto incorrono in una penale di L. 1000 per ogni chilogrammo di cotone a suo tempo assegnato.

Per il recupero della penale di cui al comma precedente, si applicano le norme del testo unico sulle riscossioni delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 4.

La direzione e la disciplina del ritiro della sementе, del trattamento, della integrazione e della redistribuzione, sono affidate agli Ispettori provinciali dell'agricoltura ai quali è devoluto altresì il compito di fissare le relative norme tecniche ed amministrative.

Il prezzo del seme da distribuire non può superare quello corrisposto ai produttori maggiorato delle spese di trattamento e di integrazione.

Art. 5.

Ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di fondi situati nel territorio della Regione siciliana i quali si obbligano a seminare esclusivamente il seme loro assegnato dai competenti Ispettorati agrari ed a seguire le direttive tecniche che saranno dettate dagli stessi è concesso un contributo nella misura e con le modalità stabilite negli articoli seguenti.

Art. 6.

Il contributo è stabilito nella misura di L. 100 per ogni chilogrammo di seme di cotone effettivamente seminato.

Tale contributo è elevato del 20 % nei confronti delle cooperative agricole e dei coltivatori diretti.

Art. 7.

Sulle domande di contributo, corredate dai documenti comprovanti l'acquisto del seme, provvede il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 8.

Per far fronte alle spese occorrenti per l'attuazione del presente decreto legislativo è autorizzata la spesa di L. 60.000.000 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, utilizzando parte dei fondi di cui al fondo a disposizione per fra fronte ad oneri derivanti da disposizioni legislative.

E' autorizzata l'anticipazione di L. 20.000.000 per fra fronte alle prime spese di trattamento e di integrazione.

Art. 9.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica, nei termini e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, e successive modifiche.

Art. 10.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 ottobre 1952

RESTIVO

GERMANÀ — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 28 novembre 1952, registro n. 1, foglio n. 44.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 ottobre 1952, n. 28.

Facoltà di delega del Presidente della Regione siciliana e degli Assessori a favore dei capi servizi delle singole Amministrazioni regionali.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 76 del 27 dicembre* 1952)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 25 luglio 1952, n. 46, e quelle ivi richiamate;

Riconosciuta l'urgente necessità di emanare norme intese a sveltire l'attività amministrativa della Regione;

Su proposta dell'Assessore per le finanze;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale in data 25 settembre e 18 ottobre 1952;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per la finanza e il patrimonio;

Decreta:

Art. 1.

I capi servizi delle singole Amministrazioni regionali possono essere delegati, per gli affari rientranti nella competenza del servizio cui sono preposti, a firmare:

a) gli atti riguardanti l'approvazione dei contratti per i quali non sia richiesto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa;

b) gli atti che consentono il ricorso alla licitazione quando l'importo della spesa non superi le L. 1.000.000 e gli atti che consentono il ricorso alla trattativa privata quando l'importo della spesa non superi le L. 100.000;

c) i titoli di spesa emessi in esecuzione di impegni regolarmente assunti.

Art. 2.

Le deleghe sono concesse mediante decreti, da registrare alla Corte dei conti, del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, per i servizi di rispettiva competenza.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica, nei termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, in relazione alla legge regionale 25 luglio 1952, n. 46.

Art. 4.

Il presente decreto legislativo entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 ottobre 1952

RESTIVO

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 18 *dicembre* 1952, *registro n.* 1, *foglio n.* 49.

LEGGE 31 dicembre 1952, n. 56.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 77 *del* 31 *dicembre* 1952)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e tasse di ogni specie, escluse quelle che, per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione siciliana, sono riservate allo Stato, e il versamento della Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953, giusta lo stato di previsione dell'entrata, annesso alla presente legge (tabella *A*). E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

Art. 2.

Gli Assessori, ciascuno per la materia di propria competenza, sono autorizzati al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953, in conformità dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge (tabella *B*).

Art. 3.

Agli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

La inscrizione delle somme occorrenti, nei capitoli indicati nell'elenco di cui al precedente comma, sarà disposta con decreto dell'Assessore per le finanze.

Art. 4.

Per il pagamento delle spese di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, l'Assessore per le finanze potrà autorizzare aperture di credito a favore di funzionari delegati, ai termini dell'art. 56, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 5.

I capitoli di spesa, a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli riportati negli elenchi nn. 3 e 4, annessi alla presente legge.

Per i capitoli compresi nell'elenco n. 3, il decreto con il quale sarà disposta l'inscrizione, dovrà essere emanato dal presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per le finanze, sentita la Giunta regionale.

Per i capitoli compresi nell'elenco n. 4, il decreto, con il quale sarà disposta l'inscrizione, potrà essere emanato dall'Assessore per le finanze.

Art. 6.

L'Assessore per le finanze è autorizzato a ripartire con propri decreti, fra i capitoli della spesa delle varie Amministrazioni della Regione, i fondi inscritti ai capitoli nn. 218 e 219 della rubrica « Assessorato delle finanze » per l'anno finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953.

L'Assessore per le finanze è autorizzato altresì ad istituire nuovi capitoli e a ripartire anche fra questi i fondi inscritti ai capitoli indicati nel comma precedente.

Art. 7.

L'Assessore per i lavori pubblici è autorizzato ad utilizzare il fondo inscritto nella parte ordinaria del bilancio per la manutenzione e le riparazioni ordinarie di edifici pubblici e di Sacrari anche per i fini di cui all'art. 6 della legge regionale 5 agosto 1949, n. 46.

Art. 8.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1952-53, la spesa straordinaria di L. 10.000.000 per gli scopi di cui al capitolo n. 475 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge (Servizi della stampa).

Art. 9.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1952-53, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo presidenziale 19 aprile 1951, n. 21, la spesa di L. 200.000.000 per la costruzione e l'arredamento di stazioni ad uso di linee automobilistiche.

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1 del decreto legislativo presidenziale 19 aprile 1951, n. 21, la spesa di L. 200.000.000 autorizzata con il primo comma del presente articolo, per L. 160.000.000 è attribuita all'Assessorato dei lavori pubblici ed è destinata per la costruzione delle stazioni, e per L. 40.000.000 è attribuita ai Servizi dei trasporti e delle comunicazioni ed è destinata all'arredamento delle stazioni medesime.

Art. 10.

Per le finalità previste dalla legge regionale 12 febbraio 1951, n. 18, relativa alla concessione di contributi per l'incremento di studi e ricerche scietifiche e statistiche di interesse regionale, è autorizzata per l'anno finanziario 1952-53, ai sensi del primo comma dell'art. 4 della legge medesima, la spesa di L. 30.000.000.

Art. 11.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1952-53, la spesa di L. 100.000.000 per provvedere all'incremento del patrimonio della Regione mediante l'acquisto o l'espropriazione di immobili da destinare a servizi di pubblico interesse.

E' autorizzata altresì per l'anno finanziario 1952-53, la spesa di L. 350.000.000 per le finalità di cui al capitolo n. 488 dello Stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 12.

Per le finalità di cui ai capitoli dal n. 534 al n. 536 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge,

è autorizzata, per l'anno finanziario 1952-53, la spesa di L. 850.000.000 (Assessorato dell'agricoltura e delle foreste), giusta la seguente ripartizione per capitoli: cap. n. 534 L. 550.000.000; cap. n. 535 L. 200.000.000; cap. n. 536 L. 100.000.000.

Art. 13.

Per le finalità previste dal primo comma dell'art. 49 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, relativa alla riforma agraria in Sicilia, è autorizzata per l'anno finanziario 1952-53, la spesa di L. 941.900.000 che viene attribuita ai capitoli dal n. 266 al n. 270 e dal n. 540 al n. 548 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, giusta la seguente ripartizione per capitoli cap. n. 266 L. 27.000.000; cap. n. 267 L. 1.500.000; cap. n. 268 L. 2.000.000; cap. n. 269 L. 250.000; cap. n. 270 L. 150.000; cap. n. 540 L. 20.000.000; cap. n. 541 L. 25.000.000; cap. n. 542 L. 5.000.000; cap. n. 543 L. 36.000.000; cap. n. 544 L. 20.000.000; cap n. 545 L. 100.000.000; cap n. 546 L. 5.000.000; cap. n. 546-*bis* L. 50.000.000; cap. n. 547 L. 600.000.000; cap. n. 548 L. 50.000.000.

Art. 14.

E' autorizzata la spesa di L. 365.075.000 per contributo straordinario a pareggio del bilancio della Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1952-53.

Art. 15.

Per le finalità di cui ai capitoli nn. 550, 552 e 553 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1952-53, la spesa di lire 2.600.000.000 (Assessorato dei lavori pubblici), giusta la seguente ripartizione per capitoli cap. n. 550 L. 2.000.000.000; cap. n. 552 L. 300.000.000; cap. n. 533 L. 300.000.000.

Per l'esecuzione dei lavori relativi alla autorizzazione di spesa contenuta nel primo comma del presente articolo si applicano le norme di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 5 agosto 1949, n. 46.

Art. 16.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo presidenziale 10 aprile 1951, n. 9, il contributo a carico della Regione per la scuola di perfezionamento in diritto regionale è fissato, per l'anno finanziario 1952-53, in L. 7.000.000.

Art. 17.

Per le finalità previste dalla legge regionale 15 luglio 1950, n. 63, relativa all'ordinamento della Scuola professionale, è autorizzata, per l'anno finanziario 1952-53, ai sensi dell'art. 27 della legge medesima, la spesa di L. 200.000.000.

Detta somma sarà ripartita, con decreti dell'Assessore per le finanze, in relazione alle necessità relative alla natura delle singole categorie di spesa.

Art. 18.

E' autorizzata la spesa di L. 300.000.000 per l'attrezzatura e per il funzionamento della refezione scolastica per l'anno scolastico 1952-53.

Per la refezione scolastica per l'anno 1952-53, si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 16 gennaio 1951, n. 7.

Art. 19.

E' autorizzata per l'anno finanziario 1952-53 e per le finalità di cui ai capitoli dal n. 601 al n. 607, dal n. 608-*bis* al n. 608-*quater*, dal n. 609-*ter* al n. 612 e capitoli nn. 613, 614 e 615 dello stato di previsione della spesa annesso al presente bilancio, la spesa di L. 207.000.000 (Assessorato del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale), giusta la seguente ripartizione per capitoli cap. n. 601 L. 10.000.000; cap. n. 602 L. 5.000.000; cap. n. 602-*bis* L. 10.000.000; cap. n. 602-*ter* L. 3.000.000; cap. n. 603 L. 17.000.000; cap. n. 604 L. 40.000.000; cap n. 605 L. 5.000.000; cap. n. 606 L. 10.000.000; cap. n. 607 L. 10.000.000; cap. n. 608-*bis* L. 10.000.000; cap. n. 608-*ter* L. 7.000.000; cap. numero 608-*quater* L. 10.000.000; cap. n. 609-*ter* L. 5.000.000; capitolo n. 610 L. 7.000.000; cap. n. 611 L. 5.000.000; cap. n. 612 L. 8.000.000; cap. n. 613 L. 5.000.000; cap. n. 614 L. 20.000.000; cap. n. 615 L. 20.000.000

Art. 20.

Per le finalità previste dal decreto legislativo presidenziale 30 giugno 1950, n. 31, convertito nella legge regionale 14 dicembre 1950, n. 85, concernente la concessione di contributi straordinari per l'attrezzatura, l'ampliamento, la manutenzione e l'efficienza dei servizi ospedalieri e dei servizi in genere e per opere igieniche di carattere urgente, è autorizzata, per l'anno finanziario 1952-53, ai sensi del primo comma dell'art. 5 del predetto decreto legislativo, la spesa di L. 415.000.000 destinata, quanto a L. 300.000.000, quanto a L. 50.000.000 e quanto a L. 65.000.000 per gli scopi, rispettivamente, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 del decreto legislativo medesimo (capitoli nn. 617, 618 e 619, rispettivamente).

Art. 21.

Per le finalità di cui ai capitoli nn. 622, 623, 624, 625, 626 e 627 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1952-53, la spesa di L. 208.000.000 (Assessorato dell'igiene e della sanità), giusta la seguente ripartizione per capitoli cap. n. 622 L. 140.000.000; cap. n. 623 L. 15.000.000; cap. n. 624 L. 10.000.000; cap. n. 625 L. 10.000.000; cap. n. 626 L. 30.000.000; cap. n. 627 L. 3.000.000.

Art. 22.

Per le finalità di cui ai capitoli nn. 629, 630, 631, 633, 634, 635-*bis*, 635-*ter*, 636, 638, 639 e 640 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata per l'anno finanziario 1952-53 la spesa di L. 1.527.000.000 (Assessorato degli enti locali), giusta la seguente ripartizione per capitoli cap. n. 629 L. 100.000.000; cap. n. 630 L. 40.000.000; cap. n. 631 L. 100.000.000; cap. n. 633 L. 50.000.000; cap. n. 634 L. 50.000.000; cap. n. 635-*bis* L. 40.000.000; cap. n. 635-*ter* L. 2.000.000; cap. n. 636 L. 25.000.000; cap. n. 638 L. 20.000.000; cap. n. 639 L. 100.000.000; cap. n. 640 L. 1.000.000.000.

Art. 23.

Per le finalità di cui ai capitoli dal n. 642 al n. 649 e al cap. n. 652 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1952-53, la spesa di L. 240.000.000 (Assessorato del turismo e dello spettacolo), giusta la seguente ripartizione per capitoli. cap. n. 642 L. 40.000.000; cap. n. 643 L. 5.000.000; cap. n. 644 L. 20.000.000; cap. n. 645 L. 15.000.000; cap. n. 646 L. 65.000.000; cap. n. 647 L. 10.000.000; cap. n. 648 L. 15.000.000; cap. n. 649 L. 20.000.000; cap. n. 652 L. 50.000.000.

Art. 24.

La Giunta regionale determina le direttive di massima da osservarsi in ordine alla ripartizione territoriale dei fondi stanziati nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, formulando i criteri di priorità degli interventi o delle singole opere o categorie di opere nell'ambito del medesimo capitolo di spesa, al fine di ottenere un organico coordinamento anche con i piani di competenza di altre Amministrazioni.

Art. 25.

E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.

Art. 26.

E' approvato il bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.

Art. 27.

E' autorizzata la spesa di L. 25.700.000 quale contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda speciale del bacino idrotermale di Sciacca e dell'Azienda speciale dei complessi idrotermominerali di Acireale (cap. n. 490 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge). (Veggansi gli allegati al presente bilancio).

Art. 28.

Alle maggiori spese previste dallo stato di previsione della spesa di cui all'art. 2 nei confronti della previsione dell'entrata di cui al precedente art. 1 della presente legge, si fa fronte utilizzando gli avanzi di gestione degli anni finanziari anteriori.

Art. 29.

E' approvato il seguente riepilogo dal quale risulta il complesso della entrata e della spesa previste per l'anno finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953

Art. 30.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 dicembre 1952

RESTIVO

LA LOGGIA

RIEPILOGO

	Entrata e spesa effettiva		
Entrata		L.	30.510.720.000
Spesa		»	31.336.313.000
	Differenza —	L.	825.593.000
	Movimento di capitali		
Entrata		L.	—
Spesa		»	500.000.000
	Differenza	L.	500.000.000
	Partite di giro		
Entrata		L.	170.501.000
Spesa		»	170.501.000
	Differenza —	L.	—
	Riassunto generale		
Entrata		L.	30.681.221.000
Spesa		»	32.006.814.000
	Differenza	L.	1.325.593.000

RESTIVO

LA LOGGIA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9108748) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.